

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	62
FINANZE (VI)	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	87
AFFARI SOCIALI (XII)	»	88
AGRICOLTURA (XIII)	»	94
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	101
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	<i>Pag.</i> 105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	» 109
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 112

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria (C. 2128 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 12 novembre 2024. – Presidenza
della presidente Catia POLIDORI.*

La seduta comincia alle 12.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

C. 2128 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione II).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2128 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 4 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 4 articoli, per un totale di 5 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto ai gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nel pronto soccorso;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2024;

ritiene, per la conformità ai parametri
stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del
Regolamento, di non avere nulla da os-
servare ».

Il Comitato approva la proposta di
parere.

La seduta termina alle 12.20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2	5
---	---

GIUNTA PLENARIA

Martedì 12 novembre 2024. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 19.55.

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che il 18 ottobre 2024 è venuto a scadenza il termine per la presentazione di memorie e chiarimenti delle parti e soggetti interessati, individuati dalla Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 12 del proprio regolamento.

Fa presente che è stata data loro comunicazione dell'esito della verifica e consentito l'accesso alla documentazione nei termini definiti dalla Giunta sulla base delle previsioni dell'articolo 11, comma 3, del medesimo regolamento.

Rileva che sono quindi pervenute alla Giunta, nei termini, le memorie trasmesse dall'on. Anna Laura Orrico, dall'on. Elisa Scutellà e dal ricorrente Andrea Gentile.

Successivamente si sono svolte due riunioni del Comitato di verifica nelle giornate del 23 ottobre e del 5 novembre 2024.

Dà quindi la parola alla relatrice, Maddalena Morgante, per riferire alla Giunta in merito alle risultanze del lavoro del Comi-

tato e sulle proposte per il prosieguo della verifica.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, ringrazia preliminarmente gli uffici ed i colleghi del Comitato di verifica che hanno sempre dimostrato un atteggiamento attento e diligente nel corso di tutte le attività svolte dal Comitato. Preannuncia che la relazione odierna sarà ampia e corposa avendo voluto affrontare, in maniera puntuale ed approfondita, tutte le questioni poste nelle memorie.

Fa quindi presente che nell'ambito delle riunioni del Comitato di verifica del 23 ottobre e del 5 novembre 2024 sono stati esaminati i diversi profili evidenziati nelle memorie delle parti, ai fini delle decisioni sul prosieguo della verifica relativa al collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria.

Ricorda che a seguito della revisione delle schede bianche e nulle operata dal Comitato di verifica, il divario di voti tra la deputata proclamata Orrico e il ricorrente Gentile – che era di 482 voti a favore della prima secondo i dati dell'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) e di 484 voti dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali – è diventato di 240 voti in favore del ricorrente Gentile.

In tale quadro, fa presente che le memorie presentate affrontano diverse questioni, esaminate dal Comitato di verifica, sul cui esito riferisce alla Giunta.

In primo luogo ricorda che nella memoria presentata dalla deputata Scutellà viene ritenuto, sulla base della giurisprudenza amministrativa citata, che il Comitato ha « fatto un uso distorto del principio del *favor voti* », considerando valide schede riportanti segni di riconoscimento che nella memoria si ritengono idonei a invalidare il voto; si richiamano, in particolare, le schede con la presenza di scarabocchi sul contrassegno votato in luogo della croce o le schede riportanti il nome di soggetti che non erano candidati nel collegio uninominale.

La memoria contesta altresì il fatto che lo stesso segno – spesso il nominativo del candidato o di altro soggetto – sarebbe stato ritenuto in alcuni casi idoneo a inficiare la scheda e in altri no a seconda della sua posizione (dentro o fuori il riquadro del candidato).

Con riferimento alle questioni sollevate fa presente che il Comitato, nell'ambito dell'attività di verifica che gli è propria, ha seguito pedissequamente gli orientamenti seguiti anche dagli altri Comitati di verifica della legislatura, ribadendo i criteri – illustrati nel dettaglio nella seduta della Giunta delle elezioni del 17 settembre 2024 – fondati sulla giurisprudenza amministrativa adottata in casi analoghi.

La definizione di tali criteri, nel rispetto della legge, di quanto deliberato *ex ante* dalla Giunta delle elezioni e della giurisprudenza in materia, ha consentito di elaborare, al contempo, una casistica di carattere generale cui ci si è attenuti in maniera costante per tutti i collegi e che ha consentito di trattare casi affini in maniera uniforme per tutte le liste e per ogni candidato, prescindendo dall'appartenenza politica ed applicando il « criterio guida » del *favor voti* nelle diverse fattispecie riscontrate.

La metodologia seguita è stata altresì analoga a quella delle precedenti legislature – anche nella vigenza di leggi elettorali diverse – ed ispirata al massimo rispetto del voto dell'elettore, in ossequio all'articolo 48 della Costituzione. Alla base è infatti sempre stato tenuto presente il principio sancito dalla legge, oltre che dalla giurisprudenza, che dispone che la validità

dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatto salvo il caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Per tali ragioni ricorda che sono stati unanimemente ritenuti validi dal Comitato di verifica anche i voti espressi dall'elettore, a condizione che fosse apposto un segno sul contrassegno o nel riquadro delle liste, con l'indicazione del *leader* (anche storico) della lista votata o con la riscrittura del nome di un candidato per la parte proporzionale, ritenendo sussistente, in entrambi i casi, una evidente valenza rafforzativa della scelta effettuata.

Il Comitato ha al contempo dato applicazione, sulla base dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, alla giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che l'apposizione di plurime linee circolari o scarabocchi, anche marcati, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza.

Ricorda inoltre che sono stati ritenuti nulli, in quasi tutte le occasioni con l'unanimità dei gruppi, i voti recanti solo segni posti fuori dai riquadri presenti nella scheda elettorale, sulla base del criterio di nullità n. 7 deliberato dalla Giunta e di quanto sancisce l'articolo 58 del testo unico per le elezioni della Camera che richiede che il segno sia apposto « sul rettangolo »; sono altresì stati considerati nulli i voti espressi con segni diversi dalla matita copiativa.

Rispetto alle sezioni segnalate nella memoria della deputata Scutellà il Comitato ha quindi ritenuto di ribadire i criteri cui si è attenuto dopo un attento e approfondito esame e sulla base di un orientamento dei gruppi – talvolta unanime, talvolta maggioritario – sempre uniforme e trasparente. Non sono state infatti riscontrate le discrasie segnalate né, tanto meno, sono stati riscontrati segni di penna a biro o « croci apposte con la stessa mano », né disomogeneità nell'applicazione dei criteri uniformemente seguiti; applicazione che è sempre stata data a prescindere dalla lista

o coalizione di appartenenza sulla base dei principi generali e giurisprudenziali esposti.

Illustra quindi le questioni, evidenziate nelle memorie delle deputate Orrico e Scutellà, relative al numero di schede bianche recanti voti validamente espressi e alla custodia della documentazione elettorale. Tali memorie richiamano in particolare il numero di schede bianche risultate valide dopo il riesame del Comitato evidenziandone la particolare ampiezza.

Fa presente che, in particolare, nella memoria dell'on. Scutellà si rileva che « la singolarità del risultato del processo di revisione delle schede bianche sembrerebbe essere il frutto alternativamente: di un'azione, condotta in sede di scrutinio, volta a occultare tra le schede bianche gran parte di quelle che riportavano la preferenza per Forza Italia; ovvero di un'ingerenza, successiva alla chiusura delle operazioni da parte dell'ufficio elettorale sezionale, volta ad "aggiungere" una preferenza per Forza Italia, sulla maggior parte delle schede originariamente bianche pervenute dalle singole sezioni ». In proposito, nella memoria si rende noto che la deputata Scutellà ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2024, trasmessa anche alla Giunta delle elezioni.

Nella denuncia presentata si rileva, in particolare, che « L'anomalia di tali dati induce a ritenere che il risultato dell'accertamento condotto dal Comitato di verifica della Camera dei deputati sia stato il frutto di un intervento successivo alle elezioni volto a modificarne il risultato. Difatti, al netto di paradossi statistici che le indagini potrebbero scongiurare, la singolarità del risultato del processo di revisione delle schede bianche sembrerebbe essere il frutto alternativamente o di un intervento, operato in sede di scrutinio, volto a occultare tra le schede bianche gran parte delle schede che riportavano la preferenza per Forza Italia, ovvero di uno, successivo alla chiusura delle operazioni da parte dell'ufficio elettorale sezionale, volto ad "aggiungere" una preferenza per "Forza Italia", sulla

maggior parte delle schede originariamente bianche pervenute dalle singole sezioni ».

Nella memoria della deputata Scutellà inoltre si « rileva il sospetto che l'anomalo risultato del processo di revisione delle schede bianche sia stato il frutto – come già portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria – di condotte dolose penalmente rilevanti. Da questo punto di vista si ritiene preliminarmente necessario accertare la permanente e continua sicurezza del materiale elettorale dal momento in cui si sono concluse le operazioni degli uffici elettorali sezionali a quello della chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato di verifica ».

Riferisce quindi che nella memoria della deputata Orrico si ipotizza « una possibile esposizione delle schede al rischio di manipolazioni » che potrebbe spiegare « perché un numero insolitamente alto di schede bianche è risultato poi attribuito in modo univoco ad un solo candidato, ossia il ricorrente ».

Le argomentazioni svolte nella memoria dell'on. Orrico in ordine alle dichiarazioni di elettori e rappresentanti di lista allegate al ricorso ipotizzano la sussistenza di « un più grave problema sulla catena di custodia delle relative schede elettorali, perché sarebbero state violate (...) quelle garanzie minime che, limitando l'accesso ai locali in cui si svolgono gli scrutini, sono evidentemente poste a presidio dell'integrità della documentazione elettorale ».

Riguardo alle questioni sollevate nelle memorie ricorda che il Comitato di verifica ha preliminarmente preso atto di quanto rilevato nelle memorie delle deputate Orrico e Scutellà e nella denuncia allegata e presentata all'autorità giudiziaria dall'on. Scutellà, con riferimento al numero di schede erroneamente ritenute bianche, rilevando come tali profili attengano – come emerge anche dai precedenti in materia – ad aspetti che non assumono carattere sostanziale ed invalidante rispetto alle attività di verifica dei poteri che l'articolo 66 della Costituzione assegna alle Camere, tanto più in assenza di elementi di prova dell'elemento soggettivo in merito ai reati ipotizzati dalle parti.

Ritiene peraltro importante ricordare e ribadire che la Giunta delle elezioni ha già espresso l'impegno di carattere generale – condiviso da tutti i gruppi – a procedere, non appena conclusa la verifica dei poteri in conformità alla prassi costante, alla segnalazione alle autorità competenti delle maggiori criticità riscontrate nella redazione dei documenti elettorali, inclusa la segnalazione delle singole sezioni elettorali per le quali sono state riscontrate circostanze di particolare imperizia o negligenza nella redazione degli atti elettorali.

Riferisce che il Comitato ha ritenuto che tali circostanze, per i motivi illustrati, non appaiono in alcun modo idonee ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento della Giunta, richiamato nella memoria della deputata Scutellà, e che peraltro non ha mai trovato applicazione dalla sua entrata in vigore stante i distinti ambiti spettanti alle Camere e alla magistratura.

Come ribadito infatti nella seduta del 18 dicembre 2002 della Giunta delle elezioni, l'articolo 66 della Costituzione e l'articolo 87 del testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361, attribuiscono in modo pieno ed esclusivo alle Camere il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei deputati. Una ipotetica ed eventuale attività della magistratura «avrebbe la finalità di accertare se le condotte addebitate agli indagati presentino le caratteristiche di un fatto penalmente rilevante e “non certo disquisire in ordine alla verifica dei risultati elettorali”». Come allora evidenziato, ove dovesse accadere che «l'oggetto materiale dell'indagine giudiziaria sia lo stesso dell'attività di verifica dei poteri, le risultanze dell'attività giudiziaria – non potendo in alcun modo configurarsi come attestazione di voti espressi – non costituiscono un vincolo per le Camere».

Come in più occasioni evidenziato dunque «la magistratura e le Camere svolgono al riguardo funzioni teleologicamente distinte, essendo il procedimento penale teso ad accertare eventuali fattispecie criminose incorse nello svolgimento delle operazioni elettorali e il procedimento di verifica dei poteri finalizzato a porre in essere gli ac-

certamenti necessari ai fini della convalida dei risultati elettorali». Spetta dunque alle Camere, in questa fase, assicurare il buon andamento della verifica elettorale nel rispetto dei termini, necessariamente brevi, correlati alla durata del mandato elettorale, anche tenendo conto che il termine regolamentare di 18 mesi – seppure di carattere ordinatorio – è già venuto in scadenza e che restano ancora da esaminare diversi ricorsi presentati alla Giunta delle elezioni riferiti alle proclamazioni del 25 settembre 2022. Ciò chiaramente fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta in merito ai casi di riapertura della verifica successivamente alla convalida definitiva in presenza delle specifiche circostanze previste dal regolamento.

Rileva come non vi sia quindi alcun automatismo che porti alla sospensione del procedimento in presenza di una denuncia; nelle passate legislature e anche nella presente la verifica dei poteri ha regolarmente proseguito il suo corso nel caso, ad esempio, di denunce alla magistratura o di decisioni della Procura che ha riscontrato anomalie nelle schede elettorali. Nella legislatura corrente, inoltre, con riferimento alla circoscrizione Estero, è stato presentato un ricorso per la ripartizione America meridionale cui è allegata una denuncia-querela trasmessa anche alla Giunta delle elezioni ed è in corso l'istruttoria deliberata dalla Giunta per l'esame da parte del Comitato di verifica delle schede bianche, nulle e contestate.

Ricorda che il Comitato si è soffermato poi attentamente sulla questione posta dalle memorie delle deputate Orrico e Scutellà in merito alla custodia della documentazione elettorale e, in particolare, su quanto evidenziato nella memoria della deputata Scutellà nella parte in cui «rileva il sospetto che l'anomalo risultato del processo di revisione delle schede bianche sia stato il frutto – come già portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria – di condotte dolose penalmente rilevanti. Da questo punto di vista si ritiene preliminarmente necessario accertare la permanente e continua sicurezza del materiale elettorale dal mo-

mento in cui si sono concluse le operazioni degli uffici elettorali sezionali a quello della chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato di verifica ».

In proposito ritiene importante ricordare preliminarmente quanto segue.

Come previsto dalla normativa in materia, sono stati regolarmente trasmessi alla Camera dei deputati tutti i plichi delle 537 sezioni di cui si compone il collegio, con la relativa documentazione elettorale, ai fini delle attività di cui all'articolo 8 del regolamento della Giunta, su cui ha riferito alla Giunta medesima nella seduta dell'8 novembre 2023.

In particolare, al termine delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, i plichi contenenti le schede bianche e nulle (9/C/EP) sono sigillati con il bollo dell'ufficio e firmati sul lembo di chiusura da parte dei componenti degli uffici medesimi e dei rappresentanti di lista che lo vogliano.

Tali plichi, inseriti in apposita busta (9/EP), insieme alla restante documentazione elettorale (tabella di scrutinio, verbale sezionale e ulteriore eventuale documentazione), sono quindi trasferiti all'Ufficio centrale circoscrizionale, nel caso della circoscrizione Calabria istituito presso la Corte di appello di Catanzaro. L'UCC, nell'ambito delle sue attribuzioni, procede alla verifica dei verbali sezionali (talvolta con l'ausilio delle tabelle di scrutinio) e delle schede contestate, ma non delle schede bianche e nulle, il cui plico deve quindi rimanere integro e sigillato per la successiva trasmissione alla Camera.

Con riferimento alle elezioni del 25 settembre 2022 e alla circoscrizione Calabria, tutti i plichi sezionali sono stati trasmessi dalla Corte di appello di Catanzaro in un unico trasporto, scortato dalle forze dell'ordine, alla sede della Camera di Castelnuovo di Porto. In tale sede i plichi sono stati custoditi in un deposito dotato di sistemi di sicurezza e allarme e sorvegliato 24 ore al giorno dalla polizia di Stato.

Anche il trasferimento delle buste contenenti la documentazione elettorale sezionale, tra cui i plichi delle schede bianche e nulle, dalla predetta sede a quella di Montecitorio, per il riesame delle schede da

parte del Comitato, è avvenuto con la costante presenza della scorta delle forze dell'ordine. Il materiale elettorale trasferito è custodito in locali dotati di allarme permanente, collegato alle competenti strutture incaricate della sicurezza presso la Camera, che detengono le chiavi e un registro dei soggetti cui sono date temporaneamente in consegna. Presso tali locali è consentito l'accesso al solo personale della segreteria della Giunta in ragione delle riunioni del Comitato di verifica.

I plichi contenenti le schede bianche e nulle – oggetto di deliberazione di revisione da parte della Giunta delle elezioni – sono stati quindi aperti alla presenza dei componenti il Comitato di verifica nel corso delle relative riunioni con l'apposizione, al momento dell'apertura, del timbro della Giunta delle elezioni e della firma del relatore circoscrizionale.

Ricorda che tutti i componenti del Comitato di verifica hanno dunque potuto prendere atto che nessun plico è risultato già aperto e che è stata assicurata l'osservanza di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l'integrità di ciascun plico contenente le schede bianche e nulle. Nessun rilievo o contestazione in merito è stato effettuato nel corso delle riunioni del Comitato di verifica o posto agli atti del medesimo.

Il Comitato di verifica ha quindi stigmatizzato fortemente l'affermazione contenuta nella memoria dell'on. Scutellà, che è apparsa riferita indistintamente ad ogni fase del procedimento, con supposto dolo, ivi inclusa la fase svolta presso la Camera dei deputati per le attività di verifica. Il Comitato ha dunque sottolineato la gravità delle accuse mosse, senza alcun fondamento, verso chi sta svolgendo, con grande attenzione e dedizione una delicata funzione che la Costituzione affida alle Camere, e intende sottolineare particolarmente tale aspetto.

Fa presente che nel corso dei lavori del Comitato di verifica è stato in ogni caso preso atto delle precisazioni della rappresentante del gruppo M5S in merito al fatto che non vi è in alcun modo l'intento di fare riferimento alla fase dei lavori del Comi-

tato di verifica presso la Camera dei deputati, essendo ben consapevoli delle misure di sicurezza predisposte e della regolarità dei lavori svolti, intendendosi piuttosto fare riferimento alla fase antecedente alla trasmissione alla Camera dei plichi sezionali.

Illustra quindi le questioni, poste nella memoria della deputata Orrico, in cui si eccipe l'attendibilità e la legittimità del principio di prova offerto dal ricorrente con le dichiarazioni di cittadini elettori; nella memoria si richiama inoltre l'accertamento della violazione delle regole che disciplinano l'accesso ai locali per lo spoglio elettorale e le ricadute riguardanti la custodia della documentazione elettorale e la relativa affidabilità.

Ricorda che nella memoria si evidenziano quindi le ritenute carenze dell'istruttoria condotta in prima istanza dal Comitato; nella consapevolezza che «la Giunta delle elezioni ha ampi poteri d'ufficio nell'ambito della verifica dei poteri», si rileva nella memoria come le carenze lamentate non siano funzionali a «invalidare *ex se* la scelta di avviare il riconteggio» delle schede nulle e bianche quanto utili «a sottolineare l'indebito vantaggio procedurale che è stato concesso all'avv. Gentile».

Ricorda che anche nella memoria della deputata Scutellà si richiamano anomalie che sarebbero state riscontrate nelle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso del candidato Andrea Gentile, rilevando come la quasi totalità appaia, ad avviso dell'on. Scutellà, «fallace oltreché impossibile e, quindi, mendace». Sul punto viene formulata la richiesta di dare notizia dell'accaduto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta.

Al riguardo, ricorda che la decisione della Giunta delle elezioni in merito al riesame delle schede bianche, nulle e contestate del collegio in questione, assunta nella seduta dell'8 novembre 2023, si fonda su un criterio, ispirato ai principi generali di trasparenza ed imparzialità, seguito dalla Giunta nelle ultime legislature per assicurare uniformità alle decisioni in merito all'apertura dell'istruttoria a seguito di ricorsi presentati, nei termini di cui all'arti-

colo 9 del proprio regolamento, avverso le proclamazioni nei collegi uninominali.

In base a tale criterio di carattere generale, richiamato da ultimo nelle sedute della Giunta delle elezioni del 3 luglio 2019 (XVIII legislatura) e dell'8 novembre 2023 (XIX legislatura), in presenza di un ricorso e quando il numero delle schede bianche, nulle e contestate del collegio è complessivamente superiore al divario dei dati della relativa elezione, come risultanti in sede di proclamazione e al termine della attività di verifica compiuta dai relatori su tutti i verbali sezionali, si procede alla apertura dell'istruttoria ed al riesame delle suddette schede. Di norma si è convenuto di avviare il riesame da un campione di sezioni, assumendo le successive deliberazioni sulla base degli esiti emersi. In tal modo è stato ritenuto possibile assicurare una attività istruttoria approfondita e improntata al principio di terzietà che la Giunta è chiamata ad assicurare in ogni fase della verifica dei poteri.

Al contempo, rileva come vada tenuto presente che «la cognizione della Giunta è piena e non limitata ai soli motivi di ricorso, come invece avviene nei giudizi civili o amministrativi. La Giunta può decidere in piena autonomia l'oggetto, i tempi e i modi delle verifiche istruttorie che delibera di svolgere, secondo le procedure previste dagli articoli 11 e seguenti del proprio regolamento», come ricordato da ultimo nella seduta della Giunta delle elezioni del 16 luglio 2019. L'attività di revisione è dunque pienamente legittima, atteso che la Giunta – e quindi il Comitato – hanno una cognizione piena su tutta la vicenda, non limitata a particolari attività o da particolari motivi di ricorso.

Fa presente dunque che le decisioni della Giunta sono state dunque assunte su tali basi, oggetto di approfondita analisi e valutazione; pertanto, le dichiarazioni contenute nel ricorso o altri elementi in esso rappresentati non sono quelli che hanno costituito l'elemento propulsivo per l'apertura dell'istruttoria ed è dunque privo di fondamento il riferimento ad una supposta carenza della medesima.

Al contempo, riguardo alle questioni poste in merito alle dichiarazioni allegate al ricorso, ricorda che nell'ambito del Comitato di verifica è stato evidenziato come, ove vi siano stati soggetti presenti allo spoglio in una sezione di cui non erano elettori o rappresentanti di lista che hanno dichiarato di partecipare alle operazioni di spoglio contestualmente in più sezioni, ci si troverebbe di fronte ad eventuali irregolarità il cui accertamento (o richiamo nel verbale sezionale) sarebbe comunque spettato al presidente del seggio elettorale, mentre non è ovviamente possibile in questa sede accertare eventuali presenze irregolari nel seggio elettorale.

Si sofferma quindi sulle questioni poste nella memoria presentata dalla deputata Orrico nella parte in cui rileva che nella legge elettorale non è esplicitamente prevista l'ipotesi, « cruciale nel caso *de quo* », in cui l'elettore abbia tracciato più segni su due o più liste coalizzate oppure un unico segno che attraversi i riquadri di più liste coalizzate. La memoria ricorda quindi che tali ipotesi « sono state pacificamente ricondotte fra i casi di nullità del voto per mancanza di univocità della volontà dell'elettore » già nelle istruzioni ministeriali per le elezioni politiche del 2018, le prime svolte con l'attuale legge elettorale, e confermate come nulle dai criteri per la validità o nullità delle schede elettorali approvati dalla Giunta nella XVIII legislatura. Si rappresentano poi nella memoria alcuni elementi di dubbia costituzionalità sulla legge elettorale.

Ricorda che altro rilievo a fondamento della memoria presentata dall'on. Orrico è relativo agli effetti del doppio meccanismo di trasferimento della volontà espressa dall'elettore con l'applicazione del riparto *pro-quota* ai casi riscontrati dal Comitato. Vengono contestate inoltre, in via generale, l'applicazione del principio del *favor voti* effettuata dal Comitato e le modalità di riparto dei voti *pro-quota* tra le liste, in particolare nei casi in cui l'elettore abbia espresso segni in favore di due o tre liste in coalizione.

Rileva che nella memoria della deputata Orrico si ritiene altresì che il criterio ap-

plicato dal Comitato di reputare validi i voti per più liste coalizzate, contraddica e non applichi il principio del *favor voti*, che è volto a preservare la volontà dell'elettore quando « non vi siano dubbi sull'unicità del voto ».

Ricorda quindi che nella memoria della deputata Scutellà viene ritenuta irragionevole « l'attribuzione del voto al solo candidato uninominale e non anche alle liste collegate nel collegio plurinominale ». In particolare, con specifico riferimento alle schede nulle considerate contenenti voti validi in favore del candidato Gentile è stato rilevato nella memoria come « in più dei due terzi dei casi l'attribuzione del voto da parte del Comitato di verifica è avvenuta solo in favore del candidato nel collegio uninominale e non anche delle liste del collegio plurinominale », evidenziando come tale *modus operandi* appaia « in radicale contrasto con la legge elettorale n. 165 del 2017, la quale ha introdotto un principio di necessaria corrispondenza fra i voti riportati dai candidati nei collegi uninominali e quelli attribuiti alle liste agli stessi collegate nei collegi plurinominali ».

Fa presente che nella memoria del ricorrente Gentile viene richiamato, in relazione ai casi in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto in favore di più liste appartenenti alla medesima coalizione elettorale, con unico segno o con più segni, quanto avvenuto nell'ambito del Comitato in cui, come riferito dalla relatrice al termine dei lavori, si è preso atto dell'orientamento maggioritario di ritenere valido il voto così espresso in virtù del richiamato principio del *favor voti*; in base a tale principio guida in materia elettorale, infatti, nel dubbio circa la validità del voto si accorda preferenza alla legittimità dello stesso, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore e sempre che non siano riscontrati elementi di riconoscibilità. È stato, al riguardo, ricordato come tale impostazione sia stata conforme a quella seguita dai due precedenti Comitati di verifica istituiti nella legislatura in corso.

Con riguardo poi alle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, nella memoria viene ricordato come anche nelle prece-

denti legislature sono stati seguiti criteri anche parzialmente non corrispondenti alle suddette istruzioni ministeriali ove la Giunta o i Comitati di verifica ne abbiano riconosciuto la fondatezza rispetto alla legge o alla giurisprudenza amministrativa. Nella memoria si richiamano quindi gli esiti del Comitato di verifica e le linee guida seguite in aderenza con la giurisprudenza in materia dove è sempre più fortemente sottolineata «l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto».

In ordine alle questioni poste ritiene preliminarmente importante richiamare il costante orientamento espresso dalla Giunta della Camera dei deputati sin dalla seduta del 30 gennaio 1964 – e ribadito da ultimo in questa legislatura nella seduta del 25 luglio 2023 – nonché il conforme orientamento della Giunta del Senato della Repubblica, come da ultimo rappresentato nella seduta del 16 maggio 2023, in cui è sempre stata esclusa la facoltà di remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte sia per le Giunte sia per le stesse Assemblee; non risulta dunque ipotizzabile in questa sede la rimessione di supposte questioni di costituzionalità e, quindi, un dibattito sul merito delle previsioni della vigente legislazione elettorale che spetta agli organi competenti.

Per quanto attiene poi alla decisione – assunta dal Comitato di verifica – di considerare i voti espressi dall'elettore con più segni o con un unico segno in favore di più liste della coalizione alla stregua dei voti espressi in favore del candidato uninominale (e ripartiti quindi *pro-quota* tra le liste ex articolo 58, terzo comma del DPR 361/1957), ricorda come tale impostazione si ponga in continuità con gli orientamenti seguiti dalla Giunta delle elezioni per gli altri due Comitati di verifica (relativi alle circoscrizioni Emilia-Romagna e Lombardia 1) svolti nella legislatura corrente e con le valutazioni dell'UCC preso la Corte d'appello della Calabria per le schede contestate della circoscrizione, espressamente ri-

portate nei relativi verbali a disposizione della Giunta.

Sottolinea come per tutti i collegi quindi è stata confermata la medesima impostazione, in tal modo assicurando valutazioni uniformi a prescindere dal collegio interessato dalle attività di verifica o dall'appartenenza politica delle parti, nel rispetto dell'ampia giurisprudenza amministrativa sul *favor voti* volta a considerare le cause di nullità del voto di stretta interpretazione in ossequio all'articolo 48 della Costituzione.

Ricorda infatti che il Comitato di verifica ha valutato come l'attribuzione dei voti *pro-quota* (sulla base delle previsioni della legge all'articolo 58, terzo comma, del DPR 361/1957) tenga conto della chiara volontà dell'elettore di esprimersi in favore di quella determinata coalizione di liste e della stretta interconnessione tra l'attribuzione del voto al candidato uninominale e alla coalizione di liste che lo sostiene, che è alla base della vigente legge elettorale, come si evince, ad esempio, dalle modalità di presentazione delle candidature e dal riparto previsto nel caso di voto espresso dall'elettore in favore del solo candidato uninominale. Come ha già ricordato, lo stesso UCC della Calabria ha seguito la medesima impostazione, evidenziando come fosse da ritenersi «univoca la volontà dell'elettore di votare il candidato uninominale» e disponendo, di conseguenza, l'attribuzione di tali voti in favore del candidato uninominale ripartendoli ex articolo 58, terzo comma, del DPR 361/1957 tra tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

Fa presente come tale sia stata l'impostazione seguita dal Comitato di verifica che – previo riscontro dell'assenza di eventuali elementi di riconoscibilità nei voti espressi con più segni in favore di più liste – ha ritenuto che i voti così espressi siano da considerarsi validi per i candidati (uninominali) delle coalizioni e per il loro successivo riparto tra le liste sulla base della previsione di legge. Rileva come non sia quindi corretta l'affermazione presente nella memoria della deputata Scutellà nella parte in cui rileva che più dei due terzi dei voti attribuiti dal Comitato al candidato Gentile – schede nulle che il Comitato avrebbe

erroneamente ritenuto « contenenti voti validi per il solo candidato uninominale » – sarebbero stati « irragionevolmente assegnati al solo candidato nel collegio uninominale e non anche alle liste collegate nel collegio plurinominale », determinando un’ulteriore alterazione del risultato.

Ribadisce pertanto che, come già ampiamente illustrato nella seduta del 17 settembre 2024 in esito ai lavori del Comitato medesimo, « per 409 voti ritenuti validi dal Comitato, questi sono stati attribuiti, oltre che al candidato uninominale, *pro-quota* tra le liste delle coalizioni ai sensi dell’articolo 58, terzo comma, del DPR 361 del 1957 » e non si rinviene dunque il fondamento delle affermazioni contenute nella memoria avendo il Comitato pienamente rispettato il principio alla base della vigente legge elettorale n. 165 del 2017, di necessaria corrispondenza fra i voti riportati dai candidati nei collegi uninominali e quelli attribuiti alle liste agli stessi collegate nei collegi plurinominali.

Riguardo poi ad un supposto « doppio trasferimento » nel calcolo di attribuzione dei voti, rilevato nella memoria della deputata Orrico, va tenuto presente che il Comitato non ha disposto alcun doppio trasferimento di voti limitandosi a ritenere applicabili le previsioni della legge di cui all’articolo 58, terzo comma, del DPR 361 del 1957, per il calcolo *pro-quota*, ai casi in cui ha ritenuto incontrovertibile che l’elettore avesse inteso votare in favore di una determinata coalizione di liste che, come si evince anche dalle prescrizioni della legge elettorale in materia di presentazione delle candidature, è chiamata a sostenere un unico candidato uninominale, con ciò rendendo chiara ed evidente l’interrelazione tra le liste di una coalizione e il relativo candidato uninominale.

Rileva che, tenendo dunque conto delle previsioni che sono alla base del sistema elettorale vigente, il Comitato di verifica ha ritenuto – con la sola contrarietà espressa dalla rappresentante del gruppo M5S – che le fattispecie in cui era chiara la volontà dell’elettore di esprimersi in favore di una determinata coalizione di liste non potessero non essere trattate in modo eguale a

quelle in cui l’elettore si sia espresso in favore del solo candidato uninominale presentato dalle liste della medesima coalizione. Nell’ambito delle schede ritenute valide dal Comitato in favore del ricorrente Gentile e ripartite altresì *pro-quota* tra le liste della coalizione, recanti un unico segno apposto dall’elettore (82 voti) sono infatti ricomprese sia le schede con un unico segno nel riquadro delle liste della coalizione sia quelle con un unico segno apposto nel riquadro del candidato uninominale.

In tale contesto, ritiene importante ricordare che la previsione dell’articolo 66 della Costituzione in base alla quale le Camere « giudicano » in via esclusiva dei titoli di ammissione dei propri componenti, nasce storicamente (prima con lo Statuto Albertino e poi con la Carta fondamentale del 1948) sulla base del principio di indipendenza e autonomia rispetto ad altri poteri costituzionali (e in particolare dal potere esecutivo); la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2021, ricorda « l’ispirazione fondamentale che guidò i Costituenti nell’approvazione di questa norma costituzionale: garantire l’autonomia delle Assemblee parlamentari nella decisione circa le controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti ». La funzione di controllo sui titoli di ammissione dei suoi componenti, infatti, attribuita in via esclusiva, a ciascuna Camera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione, è pacificamente riconosciuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, « quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni » (Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009).

In tale quadro, fa presente che appare evidente che eventuali criteri interpretativi sulle modalità di « verifica dei poteri » adottati da un’articolazione amministrativa del Ministero dell’interno – pur se utili per l’organizzazione del lavoro dei seggi elettorali – non possono *ex se* ritenersi vincolanti nei confronti delle Camere, in mancanza di un’espressa indicazione di legge che, sul punto, non è presente. La legge, al contempo, è incentrata sul principio del *favor voti*, in base al quale le ipotesi di

nullità del voto costituiscono l'*extrema ratio* cui ricorrere solo ove l'elettore abbia manifestato inequivocabilmente l'intento di farsi riconoscere. È stato dunque posto in evidenza, nell'ambito del Comitato, come una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio del *favor voti*, come declinato negli anni dalla giurisprudenza amministrativa in materia, in assenza di elementi di riconoscibilità o di mancata univocità del voto dell'elettore. In tale quadro, è stato ritenuto che la pluralità di segni sulle liste collegate, così come un unico segno su più liste, non implicino una volontà contraddittoria, quanto una conferma dell'intenzione di sostenere il candidato uninominale e la coalizione.

In ogni caso, è stato sottolineato come le schede con due o più segni in favore delle liste della coalizione di centro-destra per le quali il Comitato ha ritenuto di applicare il principio del *favor voti* e il riparto *pro-quota* – oggetto delle contestazioni espresse dalla rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle durante i lavori del Comitato di verifica e in diverse occasioni evidenziate nei verbali di tale organismo – sono risultate complessivamente di numero inferiore a quello del vantaggio riscontrato a favore del ricorrente all'esito dei lavori del Comitato. Tali schede erano infatti pari a 216 voti a fronte di un vantaggio per il ricorrente di 240 voti al termine dei lavori del Comitato, e pertanto il risultato finale, applicando una eventuale prova di resistenza, sarebbe in ogni caso di 24 voti a favore del ricorrente al termine dell'esame svolto dal Comitato di verifica.

Fa poi presente che nella memoria della deputata Orrico si richiama l'*iter* svolto presso la Giunta delle elezioni della Camera e del Senato per la definizione dei criteri di nullità e validità dei voti in sede di verifica. Si evidenzia, nella memoria, come contrasterebbe con l'articolo 48 della Costituzione considerare validi i voti espressi dall'elettore in favore di più liste di una coalizione poiché la nullità di essi discenderebbe da elementi già conosciuti, quali le istruzioni ministeriali e i criteri di validità e nullità approvati dalla Giunta della XVIII legislatura; la valutazione contraria impli-

cherebbe un « mutamento retroattivo del criterio di nullità ».

Inoltre nella memoria della deputata Orrico si ritiene che la valutazione di validità dei voti espressi per più liste coalizzate violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto i « nuovi criteri verrebbero selettivamente applicati unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri, mentre tutti gli altri collegi del territorio nazionale hanno fatto affidamento sulle Istruzioni ministeriali, regolarmente pubblicate e distribuite in tutte le sezioni ». Pertanto si chiede di considerare nulle le schede con voti per più liste coalizzate o, in via subordinata, di dichiararne la validità solo con riferimento alle prossime elezioni politiche.

Ricorda che nella memoria del ricorrente Gentile, al contrario, si rileva come la Giunta delle elezioni abbia già in precedenti occasioni seguito criteri per la validità o nullità delle schede parzialmente non corrispondenti alle Istruzioni ministeriali per gli uffici elettorali di sezione. Nella memoria si rileva come tali voti siano stati riconosciuti dal Comitato come validi in applicazione del criterio guida in materia elettorale del *favor voti*, richiamato dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa in materia (tra le altre, Consiglio di Stato n. 66/1987 e n. 5419/2022 nonché TAR Piemonte n. 77/05) e dai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, volto a salvaguardare la validità del voto espresso nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei principi dell'univocità e della non riconoscibilità del voto.

Relativamente alle questioni poste nella memoria della deputata Orrico riguardo all'*iter* di definizione dei criteri, ricorda che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 28 giugno 2023, al termine di un ampio e approfondito dibattito, ha approvato la parte comune degli emendamenti Della Vedova n. 5, Pittalis e altri n. 2 e n. 3 e Malavasi e altri n. 4, presentati quindi da esponenti di gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, volti a sopprimere un criterio

che – nella XVIII legislatura – era stato introdotto con l’approvazione dell’emendamento n. 2 della deputata Parisse, rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle (seduta del 26 giugno 2019), dopo aver respinto l’emendamento Nardi e altri n. 1.

Ricorda dunque come la questione relativa ai voti espressi con uno o più segni in favore di più liste della medesima coalizione sia stata posta, ed affrontata in modo differente nelle due legislature in cui la legge n. 165 del 2017 ha trovato applicazione; ciò a riprova del fatto che, in assenza di un criterio stabilito sul punto dalla legge, diversi sono i profili e le argomentazioni che possono venire in rilievo anche in considerazione dell’evolversi della giurisprudenza amministrativa, sempre più ampia, volta a salvaguardare il voto dell’elettore in assenza di segni che manifestino la volontà di farsi riconoscere. Proprio in considerazione della complessità della questione, peraltro, nella legislatura corrente né al Senato né alla Camera è stato formulato un criterio analogo a quello presente la scorsa legislatura nell’ambito dei criteri approvati dalla Giunta della Camera.

Al contempo, rileva che, come esplicitato nei criteri approvati dal Senato, viene « in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall’elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati (...) il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell’elettore di farsi riconoscere ».

Su tali basi, fa presente che nel corso della legislatura i Comitati di verifica istituiti dalla Giunta delle elezioni della Camera hanno concordato, con la sola contrarietà espressa dai rappresentanti del gruppo M5S, sull’applicazione del criterio del *favor voti* alle fattispecie in questione ritenendo fosse chiara la volontà dell’elettore di esprimersi in favore di una determinata coalizione (di centro-destra o di

centro-sinistra); è stata al tempo stesso elaborata una casistica, che potrà avere una portata di carattere generale – cui ci si è attenuti in maniera costante per tutti i collegi – che ha consentito di trattare casi affini in maniera uniforme; è stato applicato, in tutti i casi in cui non sono stati riscontrati elementi di possibile lesione dei principi di univocità e di segretezza del voto, il criterio generale di salvaguardia del voto così da garantire anche all’elettore con « scarsa dimestichezza con le norme elettorali » di vedere validamente espresso il proprio voto.

Ricorda che lungo tale direzione si sono espressi anche diversi Uffici centrali circoscrizionali (UCC) in sede di riesame delle schede contestate.

Rileva come non possa dunque farsi riferimento ad un « mutamento retroattivo del criterio di nullità » riferito alle schede riportanti segni di voto sui contrassegni di più liste coalizzate né può essere accolta l’osservazione secondo la quale « i nuovi criteri verrebbero selettivamente applicati unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri, mentre tutti gli altri collegi del territorio nazionale hanno fatto affidamento sulle Istruzioni ministeriali, regolarmente pubblicate e distribuite in tutte le sezioni ».

Alla base infatti vi è il fondamento stesso della verifica dei poteri e dell’esercizio – da parte delle Camere, a norma dell’articolo 66 Cost. – del « potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti, compreso il riscontro del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione » (Corte di cassazione, Sez. U., 29 gennaio 2019 n. 2348, Corte Cass., Sez. U., 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152 e 9153). Nell’ambito dell’esercizio di tale potere, sulla base delle previsioni dei regolamenti parlamentari, che dispongono in merito alle distinte fasi in cui si esplica l’attività di verifica dei poteri, e della legge (articolo 72 del DPR 361/1957), è compresa la facoltà di revisione delle schede elettorali, e l’individuazione dei relativi criteri di validità e nullità, nel rispetto della legge. Tali criteri necessariamente precedono l’attività di revisione e non possono

che riguardare la legislatura di riferimento e i collegi per i quali è stato presentato ricorso, nei termini, da parte dei soggetti titolari di un « interesse personale, diretto e qualificato ».

In ogni caso, rileva che resta fermo che – nel corso della seduta della Giunta del 28 giugno 2023 – è stata ribadita l'importanza di affrontare con chiarezza la questione nell'ambito della legislazione primaria e, quindi, nelle Istruzioni ministeriali così da evitare per il futuro una incertezza e disomogeneità in sede applicativa.

Infine, richiama le richieste conclusive delle memorie.

In particolare, nella memoria della deputata Orrico si chiede alla Giunta delle elezioni: in via istruttoria di assumere ogni più opportuna iniziativa onde acclarare la correttezza delle operazioni elettorali, se del caso sollecitando l'attivazione dei poteri di inchiesta spettanti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; sempre in via istruttoria, di indire un ciclo di audizioni di esperti in materia elettorale; nel merito, di convalidare l'elezione dell'on. Orrico; in via subordinata, di procedere al riconteggio integrale dei voti del Collegio, estendendo le verifiche anche alle schede valide.

Nella memoria della deputata Scutellà si chiede alla Giunta delle elezioni di: disporre la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente al fine di valutare i profili di illiceità penale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni; sospendere il procedimento di verifica dei poteri del collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato regolamento; in subordine, disporre ulteriori attività istruttorie ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento. Sulla base del precedente della XVIII legislatura relativo alla circoscrizione Lazio 1, si chiede « l'ampliamento dell'oggetto della verifica alle schede valide, limitatamente a un campione del 10 per cento delle sezioni elettorali »; in ogni caso proporre la convalida dell'elezione dell'on. Orrico.

Nella memoria del ricorrente Gentile si chiede alla Giunta delle elezioni: che il

lavoro del Comitato debba « senz'altro concludersi con la richiesta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico, proposta che discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici derivanti dall'applicazione del principio basilare rappresentato dal *favor voti* »; di « voler proporre l'elezione a deputato del candidato Andrea Gentile nel collegio uninominale n. 2 Cosenza della Circoscrizione Calabria »; di ritenere che l'eventuale revisione anche di un campione di schede valide risulterebbe meramente esplorativa lasciando presagire, ad avviso del ricorrente, « dato l'ampio scarto raggiunto, a livello statistico un ampliamento ulteriore dello scarto a favore del ricorrente » e dilatoria perché in contrasto con il principio di economicità dei lavori e lesiva dei « più elementari principi in materia elettorale che prevedono tempi certi e immediati per la definizione del contenzioso ».

Rispetto alle preliminari richieste contenute nella memoria della deputata Orrico ritiene innanzitutto importante ricordare che i poteri di inchiesta *ex* articolo 82 della Costituzione rientrano nell'autonoma decisione delle Camere e sono avviati con la presentazione di appositi progetti di legge o proposte di inchiesta monocamerale e che la deliberazione in merito alla richiesta di indire un ciclo di audizioni di esperti in materia elettorale è già stata assunta dalla Giunta nella seduta del 23 maggio 2023 a seguito di un ampio dibattito con la partecipazione di tutti i gruppi, con la reiezione della proposta.

Rispetto alle preliminari richieste contenute nella memoria della deputata Scutellà richiama quanto già evidenziato in merito al rapporto tra le funzioni della verifica dei poteri e quelle dell'autorità giudiziaria, teleologicamente distinte sulla base delle previsioni costituzionali.

Fa presente dunque che sul tema dell'ampliamento dell'istruttoria e dell'estensione delle verifiche anche alle schede valide intervengono tutte le memorie presentate, in senso tra loro opposto.

In particolare, la memoria della deputata Orrico rileva che la scelta della Giunta di procedere al riconteggio non può essere

stata motivata dal principio di prova contenuto nel ricorso ed è stata quindi il risultato di una decisione « squisitamente politica ». Secondo la memoria, infatti, il riconteggio è stato disposto d'ufficio nella consapevolezza che solo la « maggioranza parlamentare (cui appartiene il ricorrente) » avrebbe potuto giovare del recupero di voti determinato dall'abrogazione del criterio di nullità n. 8 (secondo il quale sono nulli i voti espressi per due o più liste, anche coalizzate), in quanto l'on. Orrico aveva una sola lista che la « appoggiava » nella parte proporzionale.

Quanto alla qualificazione della decisione di aprire l'istruttoria come « squisitamente politica », ritiene importante ribadire che la Giunta ha seguito un criterio oggettivo rappresentato dalla presenza di un ricorso e di un divario tra i voti del proclamato e del ricorrente inferiore al numero delle schede bianche e nulle del collegio. A riprova di ciò basta richiamare la fattispecie del collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Campania 1 nel quale il candidato della lista Movimento 5 stelle è stato proclamato eletto con un vantaggio di 386 voti (poi modificato in 403 a seguito della verifica dei verbali sezionali) nei confronti della candidata della coalizione di centrodestra, quindi inferiore ai 482 voti (poi modificati in 484) del collegio ora in esame ed a fronte di circa 5.700 schede bianche e nulle. Non essendo stato presentato ricorso avverso la proclamazione nel suddetto collegio uninominale, la Giunta ha proposto la convalida dell'elezione.

Nella memoria della deputata Orrico si evidenzia poi che, essendo il divario di voti in favore del candidato Gentile ancora più esiguo di quello che era il divario in favore dell'on. Orrico prima del riconteggio delle schede bianche e nulle, la « naturale prosecuzione dell'istruttoria disposta d'ufficio » sia rappresentata dal riesame delle schede valide, perché l'esito del riconteggio delle schede bianche e nulle « anziché offrire delle indicazioni risolutive, ha restituito uno scenario ancor più incerto ». Viene richiamato, in proposito, il precedente della XVIII legislatura riferito al collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1.

Nella memoria della deputata Scutellà si rileva che « la difformità tra gli indirizzi deliberati dalla Giunta al fine di procedere alla revisione delle schede nulle e le prassi amministrative dettate dal Ministero dell'interno, all'uno con l'esiguità dello scarto (...) suggerisce la necessità di procedere alla revisione anche delle schede valide ».

Nella memoria del ricorrente Gentile la richiesta di revisione delle schede valide, o di un campione di esse, preannunciata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, viene qualificata come « generica, intempestiva, inammissibile ed infondata nel merito non solo in considerazione dell'ampio scarto tra il ricorrente e l'on. Orrico successivamente all'istruttoria, pari a 240 voti, ma anzitutto perché non sorretta dal principio della prova » e avente unicamente un intento dilatorio. Nella memoria si evidenzia che il lavoro del Comitato ha determinato un risultato numerico di per sé oggettivo – e uno scarto di 240 voti « considerevole e netto » – e che, data l'eshaustività degli accertamenti svolti dal Comitato e non essendovi motivo di pensare che le schede dichiarate valide dai seggi debbano ricevere una diversa attribuzione, « le risultanze appaiono idonee a costituire prova piena e incontrovertibile da porre a fondamento di una proposta di annullamento dell'elezione della deputata Orrico ». Viene al riguardo citato il precedente del Senato della scorsa legislatura, in cui la Giunta delle elezioni e delle immunità ritenne esauritiva l'istruttoria svolta dal Comitato mediante la verifica di tutte le schede nulle, bianche e contestate del collegio uninominale, la cui risultante assegnava al ricorrente Corti uno scarto di 55 voti validi sul resistente Patriarca. Viene infine evidenziato come altrimenti si correrebbe il serio rischio di ripetere *ex novo* le operazioni elettorali in palese contrasto con quanto disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del Regolamento della Camera dei deputati che prevede un termine di 18 mesi per la verifica dei poteri, già abbondantemente decorso.

Al riguardo ricorda conclusivamente che la richiesta di ampliamento dell'istruttoria, con la revisione delle schede valide del

collegio, è stata attentamente discussa ed esaminata nelle riunioni del Comitato di verifica del 23 ottobre e del 5 novembre 2024 tenendo conto di tutti gli elementi rappresentati nelle memorie e di quanto emerso nei lavori, ampi e approfonditi, svolti dal Comitato in questi mesi, che si sono caratterizzati sempre per la massima correttezza, legittimità e regolarità nelle procedure, rispettando le esigenze e le richieste di ciascuno in un'ottica di massima garanzia e trasparenza.

Fa quindi presente che sulla richiesta di proseguire l'istruttoria con l'estensione della verifica ad un campione di schede valide del collegio – preannunciata dal gruppo M5S nella seduta del 17 settembre scorso ed individuata nella misura del 10 per cento nella memoria della deputata Scutellà – non sono emersi, in seno al Comitato di verifica, orientamenti univoci e si è quindi convenuto sull'opportunità che si esprima la Giunta nella sua composizione plenaria.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) alla luce del cospicuo e approfondito lavoro svolto dalla relatrice chiede di poter disporre di almeno una giornata per approfondire con attenzione le questioni esposte nella relazione.

Nicola STUMPO (PD-IDP) ringrazia l'on. Morgante per la puntuale e corposa relazione svolta e fa presente che, non essendo componente del Comitato di verifica, avrebbe necessità di approfondire alcuni aspetti della relazione per definire il proprio orientamento sulle questioni poste.

Richiama l'opportunità che il lavoro della Giunta si svolga in continuità con i principi che ne hanno guidato l'attività anche nelle precedenti legislature scevra da logiche di contrapposizione politica.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) si associa ai ringraziamenti espressi nei confronti della relatrice e sottolinea che il lavoro del Comitato, iniziato un anno fa, è stato certo, corretto, scrupoloso e paziente, come riscontrabile nei verbali delle riunioni del Comitato stesso.

Dissente dalla richiesta formulata dagli onorevoli Borrelli e Stumpo di rinviare ad una successiva seduta rilevando come nella seduta odierna la Giunta sia chiamata a deliberare sulla richiesta di svolgere o meno un ampliamento dell'istruttoria con la verifica delle schede valide; gli approfondimenti possono pertanto essere svolti già in questa seduta consentendo così di procedere senza ulteriori dilazioni.

Reputa, infatti, necessario tutelare le aspettative legittime di chi ha diritto a subentrare osservando che, all'esito della eventuale decisione della Giunta di contestazione dell'elezione dell'on. Orrico, seguirà una seduta pubblica nella quale le parti, con i rispettivi avvocati, potranno esporre le proprie argomentazioni giuridiche. Ritiene quindi che la Giunta possa deliberare – come nelle precedenti occasioni – in questa seduta sulle decisioni che attengono a questa fase procedurale.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che l'on. Morgante, nella sua relazione, ha esposto le argomentazioni contenute nelle memorie presentate dalle parti senza formulare una specifica proposta alla Giunta, riferendo che nell'ambito del Comitato non è stato raggiunto un orientamento unanime sulla richiesta di proseguire l'istruttoria con la revisione di un campione di schede valide del collegio.

La questione su cui ora la Giunta è chiamata a deliberare è se rinviare tale deliberazione in considerazione del fatto che due deputati, tra i quali l'on. Stumpo che non è componente del Comitato di verifica, hanno chiesto di disporre del tempo necessario per approfondire le questioni poste nella relazione.

Stefano CANDIANI (LEGA) ringrazia, a nome del gruppo, la relatrice e gli uffici per l'ampio lavoro svolto.

Stigmatizza al contempo le critiche ingenerose contenute in una delle memorie che fanno lasciare intendere financo comportamenti poco corretti del Comitato e degli uffici della Camera, che esclude tassativamente e che mirano a far perdere la fiducia nelle istituzioni.

Ritiene esaustiva e approfondita la relazione svolta e – pur riconoscendo la delicatezza della questione all’esame della Giunta – ritiene che la richiesta di un approfondimento delle argomentazioni non deve tradursi in atteggiamenti meramente dilatori, potendo nel caso essere fondata sull’emergere di elementi nuovi.

Richiama infine alcune agenzie di stampa di cui si rammarica non essendo corretto mettere pressione in questa fase ai componenti della Giunta. Comprende che chi rischia di perdere il seggio possa « aggrapparsi » a tutto ma ricorda di aver sempre auspicato di mantenere equilibrio nei lavori della Giunta e di basarsi sui dati oggettivi che emergono dai lavori della medesima.

Preannuncia quindi, in coerenza con la maggioranza di cui fa parte, che il proprio gruppo si esprimerà a favore della proposta che sarà formulata dalla relatrice, ribadendo la piena esaustività della relazione.

Luca SBARDELLA (FDI) nel ringraziare la relatrice, si associa alle considerazioni dell’on. Candiani in merito alla gravità delle accuse formulate nei confronti del Comitato e degli uffici, ritenendo che il lavoro svolto dal Comitato sia stato ampio, trasparente e garantista ed ha condotto ad un risultato oggettivo e inatteso. Pur riconoscendo che la contestazione di un seggio debba essere affrontata con il massimo rispetto per i soggetti interessati e che si possa procedere ad un approfondimento ulteriore in tempi limitati, se ritenuto necessario, sottolinea di aver riscontrato, sin dall’inizio, atteggiamenti meramente dilatori, quali la richiesta intempestiva di procedere a un ciclo di audizioni e numerose richieste di rinvio dei lavori del Comitato, nonché atteggiamenti scorretti con il coinvolgimento strumentale dei mezzi di comunicazione.

Preannuncia che il proprio gruppo – alla luce delle risultanze del Comitato di verifica – non ritiene necessario procedere alla revisione di un campione delle schede valide che avrebbe solo finalità dilatorie; stigmatizza le dichiarazioni rese sugli organi di stampa, la diffusione di notizie, le interviste rilasciate da componenti del Co-

mitato di verifica, le anticipazioni su canali *social*, in palese violazione degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti della Giunta delle elezioni.

Esprime quindi anche disponibilità ad un breve rinvio per gli approfondimenti richiesti a condizione che la Giunta, nella prossima seduta, proceda – senza ulteriori dilazioni – alle deliberazioni cui è chiamata.

Nicola STUMPO (PD-IDP) precisa che la sua richiesta di approfondimento non ha alcun intento dilatorio, essendo motivata dalla necessità di approfondire i contenuti della relazione svolta, attraverso un’attenta lettura della stessa. Dalla relazione emergono infatti aspetti nuovi e richieste avanzate nelle memorie delle parti che o non ha compreso o, se le ha comprese, non trova tutte condivisibili.

Ribadisce l’importanza delle decisioni che la Giunta è chiamata ad assumere in continuità con le precedenti nella consapevolezza che il lavoro di ogni legislatura ha una ricaduta anche per il futuro e che ogni deliberazione costituisce precedente. Fa presente di non avere voluto partecipare al Comitato di verifica in quanto eletto nella circoscrizione Calabria ma, anche per tale condizione, ha l’esigenza di assumere le dovute decisioni con il necessario approfondimento dei contenuti delle questioni poste.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP) rileva che l’attento lavoro svolto dal Comitato – di cui ringrazia sentitamente i componenti – potrà risultare utile non solo per il prosieguo dei lavori della Giunta della presente legislatura ma anche per le prossime, se non vi saranno modifiche alla vigente legge elettorale. Ricorda infatti che è stato svolto un lavoro, quasi sempre unanime, che ha consentito di definire una pluralità di casi di validità e di nullità dei voti seguendo un’impostazione uniforme e coerente con la giurisprudenza in materia.

Divisiva è stata la fattispecie della pluralità di voti espressi in favore di una coalizione che, in ogni caso, come emerge dalla relazione testé svolta, non è risultata

decisiva per la definizione delle cifre elettorali del caso in esame.

Esprime rammarico perché, pur essendo stati anche storicamente, guardando le passate legislature, una media di circa due casi di proposte di annullamento dell'elezione di deputati in carica, come conseguenza della verifica dei poteri, non si è mai riscontrato un atteggiamento così poco collaborativo come nel caso ora in esame.

Comprende la delusione di chi potrebbe dover lasciare il seggio ma trova inammissibile che nella memoria di una delle parti si metta in discussione la correttezza non solo dei componenti del Comitato ma addirittura degli uffici della Camera che svolgono il proprio lavoro con indiscussa professionalità, nonostante i plichi sigillati siano stati aperti davanti a tutti i componenti del Comitato.

Ricorda che, tra gli organi della Camera, la Giunta delle elezioni svolge funzioni particolarmente delicate come dimostra il fatto che non è prevista la possibilità di dimissioni dei propri componenti; rileva che, in tale quadro, risulta offensivo dover apprendere dalle agenzie di stampa le dichiarazioni di deputati che dichiarano che la Giunta dovrebbe sospendere i propri lavori a seguito di un'inchiesta giornalistica.

Ricorda inoltre che il termine, seppure non perentorio, per la verifica dei poteri è fissato dal Regolamento della Camera in diciotto mesi e che il Comitato di verifica, che inizialmente aveva stabilito un termine di tre mesi per la conclusione dei propri lavori, ha svolto invece un'istruttoria che dura da un anno; fa altresì presente, in relazione a quanto precisato dall'on. Stumpo, che tutti i gruppi sono rappresentati nel Comitato e i relativi componenti sono chiamati a funzioni di raccordo con i componenti del gruppo di appartenenza.

Chiede infine al presidente di precisare se l'oggetto della votazione riguardi specificamente l'ampliamento dell'istruttoria con la verifica di un campione di schede valide.

Federico FORNARO, *presidente*, precisa che, preso atto della mancanza di unanimità in seno al Comitato – riferita dalla relatrice – sulla richiesta di ampliamento

dell'istruttoria con la verifica di un campione di schede valide, il Comitato si è rimesso alle deliberazioni che saranno assunte dalla Giunta plenaria.

Ritiene che, alla luce del lavoro svolto finora, la richiesta di approfondimento formulata dai deputati Borrelli e Stumpo non appaia avere una finalità dilatoria; al tempo stesso, ritiene vada tenuto presente il richiamo dei deputati Pittalis e Sbardella alla necessità che la Giunta dia risposte tempestive sia a chi è stato proclamato sia a chi potrebbe vedersi riconosciuto il diritto ad esserlo.

Fa presente che, nella sua qualità di presidente, è chiamato a tutelare le legittime richieste di approfondimento dei componenti della Giunta, tenendo al contempo in debito conto anche la necessità di una definizione tempestiva delle questioni all'esame.

Propone pertanto di rinviare le deliberazioni odierne alla prossima seduta della Giunta, da convocare per il prossimo martedì, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, così da poter procedere in tale sede alla deliberazione sulla richiesta di ampliamento dell'istruttoria con la revisione di un campione di schede valide; nel caso di voto contrario sulla richiesta di revisione delle schede valide la Giunta sarà chiamata, in tale seduta, ad esprimersi sulla proposta della relatrice per il prosieguo della verifica elettorale del collegio 02 della Calabria, secondo le disposizioni del regolamento della Giunta.

Luca SBARDELLA (FDI) chiede una breve sospensione della seduta alla luce della proposta formulata.

La seduta, sospesa alle 21.30, è ripresa alle 21.40.

Federico FORNARO, *presidente*, pone ai voti la richiesta di rinviare la deliberazione sull'ampliamento dell'istruttoria, per consentire un approfondimento della relazione svolta, alla prossima seduta della Giunta che sarà convocata martedì 19 novembre, al termine delle votazioni in Assemblea. Precisa che in tale sede, in caso di voto

contrario sul predetto ampliamento, la relatrice sarà chiamata a formulare la propria proposta ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento della Giunta delle elezioni.

La Giunta approva la proposta del presidente.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) chiede che nella prossima seduta della Giunta, qualora sia deliberata la contestazione dell'elezione, venga fissata contestualmente anche la data della seduta pubblica.

Federico FORNARO, *presidente*, precisa che, qualora si arrivasse a una delibera-

zione di contestazione, il prosieguo dei lavori sarà svolto ai sensi del regolamento della Giunta.

Preso atto di quanto riportato nella relazione della relatrice in merito alle questioni riguardanti la custodia della documentazione elettorale e della precisazione resa dalla rappresentante del gruppo M5S, in base alla quale le irregolarità denunciate non riguardano in alcun modo né i componenti del Comitato di verifica né gli uffici della Camera, ritiene di interpretare il pensiero di tutti, nessuno escluso, nell'esprimere piena e assoluta fiducia nella indiscussa professionalità e correttezza dei dipendenti di questa Amministrazione.

La seduta termina alle 21.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Emendamenti C. 2128, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	36
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interven-

gono il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 10.10.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prima di riprendere l'esame del provvedimento, condivide con i colleghi alcune informazioni, al fine di comprendere insieme come procedere con i lavori della Commissione, la cui articolazione si era concordato di demandare all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani. Ricorda quindi che nella riunione dello scorso Ufficio di presidenza, l'onorevole Fornaro, presumibilmente a nome di tutte le forze di opposizione, aveva chiesto se fosse possibile eliminare dal calendario dell'Assemblea del mese di novembre uno dei tre provvedimenti assegnati alla Commissione Affari costituzionali. Fa quindi presente di aver svolto nel corso del fine settimana alcune interlocuzioni con il Presidente della Camera, al quale ha evidenziato la propria disponibilità ad accogliere la richiesta del deputato Fornaro, dal momento che l'esame di tre provvedimenti così importanti avrebbe reso complicati i lavori della Commissione. Ribadisce quindi il proprio atteggiamento favorevole, in attesa delle decisioni in merito all'eventuale riarticolazione del calendario dell'Assemblea per il mese di novembre, anticipando di ritenere che vi siano buone probabilità che la richiesta avanzata dall'onorevole Fornaro venga accolta.

Ricorda quindi che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative concludendo quelle relative all'articolo 1. In qualità di relatore, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Michelotti e Bordonali, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Alifano 2.1, Serracchiani 2.2 e Zaratti 2.5, che mirano a sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame, evidenzia come il citato articolo preveda la diciture espressa della distinzione delle carriere della magistratura giudicante e requirente, costituendo la cornice entro la quale si inseriscono anche gli articoli successivi. Ricorda che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione autorevoli esponenti dell'accademia e della magistratura hanno evidenziato come il principio della separazione delle carriere fosse stato di fatto già introdotto da alcune riforme succedutesi negli anni e in particolare dalla riforma Cartabia. Tale riforma ha infatti previsto precisi limiti ai passaggi dalla funzione giudicante a quella requirente, riducendo significativamente il numero di tali passaggi, attestatisi intorno all'1 per cento. Evidenzia pertanto come il rischio di eccessiva contaminazione tra magistratura requirente e magistratura giudicante sia già superato a seguito degli interventi legislativi e di Governo introdotti negli ultimi anni. Il presente provvedimento non attiene in realtà alla separazione delle due carriere inerenti alla funzione giurisdizionale, bensì ad una separazione delle magistrature, che verrebbero sdoppiate anche attraverso l'istituzione di fatto di due differenti e separati Consigli superiori della magistratura. Esprime pertanto preoccupazione per gli effetti di tale impostazione, ricordando come il modello di funzione giurisdizionale affermatosi a seguito del dibattito in seno all'Assemblea costituente e consolidatosi nel corso dell'esperienza repubblicana preveda che il pubblico ministero si riconosca nella medesima cultura della giurisdizione degli organi giudicanti. Osserva altresì che quanto emerge dal di-

battito politico pubblico dimostra il reale intendimento del Governo, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini che ha richiamato la necessità di portare avanti il provvedimento sulla separazione delle carriere proprio al fine di scongiurare il rischio che i magistrati possano assumere posizioni sulla scorta dei propri orientamenti politici. Ritiene pertanto come il presente provvedimento abbia finalità punitive nei confronti della magistratura ed evidenzia come essa debba rimanere autonoma e indipendente rispetto alle scelte del Governo.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) evidenzia che l'effettiva finalità del provvedimento consista nella separazione delle magistrature, producendo l'effetto di allontanare la magistratura requirente dalla magistratura giudicante. Ricorda che tale misura viene giustificata da parte dei proponenti alla luce dell'esigenza di adeguare l'ordinamento giudiziario ai dettami dell'articolo 111 della Costituzione, in particolare al principio del giusto processo, che richiede che le parti siano poste in posizione di parità di fronte al giudice terzo e imparziale. Osserva sul punto l'inesatta considerazione di affermare la terzietà del giudice tramite la separazione delle carriere.

Ribadisce come l'incidenza dei passaggi tra la funzione giudicante e quella requirente sia irrilevante e come il provvedimento in parola non appaia in grado di rafforzare la terzietà del giudice, ritenendo come la stessa sia insita nella funzione giurisdizionale. Ricorda che il 54,8 per cento dei processi si chiude con una sentenza di assoluzione, dato che evidenzia come il giudice sia indipendente rispetto alla proposta formulata dal pubblico ministero.

Evidenzia che l'obiettivo reale del provvedimento sia quello di separare totalmente pubblico ministero e giudice, ricordando però che il pubblico ministero esercita una funzione investigativa anche a favore del soggetto indagato, perseguendo l'interesse pubblico.

Ricorda che l'esperienza riportata dal Primo Presidente e dal Procuratore gene-

rale della Suprema Corte di Cassazione evidenzia che il pubblico ministero partecipa alla medesima cultura giurisdizionale della magistratura giudicante. Fa presente i rischi derivanti dall'istituzione di due separati Consigli superiori delle due magistrature con la conseguenza di costruire una figura autoreferenziale del pubblico ministero, che mantiene la direzione della polizia giudiziaria, rivelandosi in grado di esercitare poteri più ampi nell'ambito delle proprie attività investigative.

Enrica ALIFANO (M5S), associandosi a quanto detto dal deputato Cafiero de Raho, evidenzia come i temi più importanti da affrontare attengano alla risocializzazione dei minori che incorrono in fattispecie criminose, ricordando l'aumento della popolazione carceraria minorile come attestato dal rapporto del 2024 dell'associazione Antigone, nonché alla lentezza del procedimento penale. Fa presente l'impatto negativo del regime dell'improcedibilità e della prescrizione sull'erogazione dei servizi della giustizia. Evidenzia come il problema della lentezza dei procedimenti sia legato alla scarsità del personale amministrativo, ricordando la situazione del Tribunale di Napoli Nord, che ha ereditato l'arretrato delle sedi dei tribunali monocratici, versando in una situazione di cronica carenza di organico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) rileva come il pubblico ministero e il giudice si riconoscano entrambi nel primato della cultura della giurisdizione e che appartengano ad uno stesso ordinamento.

Ricorda i rigidi vincoli previsti dalla legislazione vigente per il passaggio dall'una all'altra funzione, ribadendo come l'incidenza di tali passaggi si sia rivelata sinora poco rilevante. Ripercorre inoltre il dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione bicamerale sulla riforma della giustizia, nel corso del quale si era riprodotta una spaccatura tra maggioranza e opposizione sul tema della separazione delle carriere, ricordando la proposta avanzata in quella occasione da Sergio Mattarella, allora componente della predetta Commis-

sione, volta a proseguire la discussione senza affrontare il voto su un tema così lacerante e divisivo. Ritiene come tale circostanza offra l'opportunità per suggerire ai gruppi di maggioranza, in particolare per Forza Italia alla luce delle posizioni da essa mantenute nel tempo, la disponibilità a riflettere oggi sulla necessità di non operare ulteriori forzature nel dibattito con i gruppi di opposizione.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, evidenzia come il testo dell'articolo 2 sia in linea con il programma del Governo e introduca la parola «carriera», consentendo di esprimere sin da subito una scelta chiara in ordine alla carriera di destinazione.

Ritiene che le regole vigenti hanno determinato una intollerabile commistione tra i poteri dei giudici e quelli dei pubblici ministeri, causando una serie di distorsioni nel sistema giudiziario. Sottolinea che la funzione giurisdizionale rimane unica e che vengono distinte soltanto le carriere. Precisa inoltre che l'introduzione di distinte carriere rappresenta una misura capace di assicurare che il giudice, oltre che essere imparziale, appaia anche come tale, consentendo di correggere le storture oggi esistenti nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Federico FORNARO (PD-IDP) rileva positivamente la disponibilità ad avviare un confronto con il Vice Ministro Sisto e con il gruppo Fratelli d'Italia. Afferma come il presente provvedimento appaia punitivo nei confronti della magistratura e come le misure in esso contenute non realizzino l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio giustizia, intervenendo su un tema, quello della separazione delle carriere, già affrontato e disciplinato da interventi legislativi precedenti che hanno limitato il passaggio tra le due funzioni. Ribadisce la contrarietà del proprio gruppo agli obiettivi del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Alfonso COLUCCI (M5S) osserva che l'articolo 2 del provvedimento prevede la modifica dell'articolo 102 della Costituzione, richiamando la necessità di comprendere l'esame della riforma alla luce del contesto costituzionale di riferimento. Ricorda in particolare la sentenza n. 37 del 2000 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito come l'attuale assetto costituzionale già preveda la separazione tra le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti. Precisa che la cosiddetta riforma Cartabia ha già limitato la possibilità del passaggio da una carriera all'altra per i magistrati, evidenziando come essa consista in una legge ordinaria e come pertanto non si sia ritenuto necessario modificare il testo costituzionale per separare in maniera più evidente le due funzioni.

Ricorda che la normativa vigente prevede il passaggio tra le due carriere solo dopo nove anni e per una sola volta nel corso della carriera. Ritene pertanto che per realizzare il proclamato obiettivo del Governo di stabilire una più netta terzietà del giudice rispetto al pubblico ministero e una più sostanziale parità tra accusa e difesa non sia necessario intervenire con specifiche modifiche al testo della Costituzione. Evidenzia come l'obiettivo perseguito con tale provvedimento sia quello di intimidire la magistratura sovvertendo un equilibrato rapporto tra i poteri dello Stato e in particolare tra l'Esecutivo e la magistratura.

Stigmatizza gli attacchi ripetuti da parte del Governo rivolti nei confronti della magistratura. Osserva come la presente riforma abbia la finalità effettiva di allontanare la funzione requirente da quella giudicante, assoggettando la magistratura al controllo da parte del Governo.

Fa presente la necessità che entrambi i rami della magistratura fondino l'esercizio delle proprie funzioni sull'unitarietà della

cultura della giurisdizione, prevista a tutela del cittadino. Evidenzia come tale riforma vada invece a detrimento dei cittadini che si trovano più in difficoltà rispetto all'esercizio del proprio diritto costituzionale di difendersi in giudizio, e come la suddetta riforma assuma una maggiore valenza politica se letta unitamente alle misure volte ad affievolire i reati e i controlli nei confronti dei cosiddetti colletti bianchi.

Simonetta MATONE (LEGA) ricorda in primo luogo ai colleghi, ed in particolare a coloro che sono particolarmente esperti della materia per esperienza diretta, che la discrezionalità dell'azione penale è nei fatti, sottolineando a tale proposito come i 46 mila procedimenti in attesa presso la Corte d'appello di Roma impongano necessariamente la scelta di quale fra di essi mandare avanti. Nel rilevare dunque come tale scelta comporti già l'esercizio di una discrezionalità dell'azione penale, fa presente da un lato che l'intento della maggioranza è quello di evitare che il pubblico ministero sia confuso con il giudice e dall'altro che la vera eversione è rappresentata dalle *new-sletter* di Magistratura democratica che invita i colleghi a smontare con motivazioni politiche l'applicazione del cosiddetto decreto Cutro, e più recentemente dei provvedimenti di rimpatrio, senza contare le posizioni ancor più oltranziste dell'Associazione nazionale magistrati. Nell'evidenziare l'esigenza di una discussione in materia di gerarchia delle fonti e di ambito di intervento del diritto dell'Unione europea, rileva come in molti casi i pubblici ministeri non si attengano agli obblighi imposti dalla legge e per esempio soltanto in casi rari si dedichino alla ricerca di prove a discolora del soggetto indagato. Segnala quindi che a partire da Tangentopoli il pubblico ministero è, anche nell'immaginario collettivo, il giustiziere che combatte contro la criminalità e l'illegalità, sottolineando come nulla sia cambiato a tale proposito nel passaggio dal processo inquisitorio – che paradossalmente si è rilevato forse più garantista – al processo accusatorio. Nel far presente, alla luce della sua lunga esperienza in magistratura, che negli anni ottanta era ritenuto disdicevole fare il

pubblico ministero, tanto che la scelta dei primi del concorso si orientava verso il ruolo di giudice, sottolinea come la deriva determinata da Tangentopoli sia ormai radicata e anzi osannata. Precisa quindi che la proposta di riforma in esame non intende porre il pubblico ministero sotto il controllo del Governo ma si prefigge invece di assicurare la piena autonomia della magistratura requirente rispetto alla magistratura giudicante. Richiamando in conclusione il caso Palamara, il cui nome è probabilmente sgradito a parte dei colleghi, fa presente che la radice della riforma politica e tecnica voluta dalla maggioranza sta nel suo libro e nel sistema evocato e non nella volontà punitiva nei confronti della magistratura. Nel sottolineare che la cultura della giurisdizione rimarrà la stessa e che il pubblico ministero manterrà l'autonomia e l'indipendenza propria dei magistrati, fa presente che con il provvedimento in esame verrà assicurata finalmente l'appartenenza di quest'ultimo ad un ordine distinto rispetto a quello del giudice.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alifano 2.1, Serracchiani 2.2 e Zaratti 2.5.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come la collega Matone abbia espresso in maniera chiara quanto supposto e dichiarato in più occasione negli interventi dell'opposizione, vale a dire che la proposta di riforma in esame è stata determinata dalle criticità connesse all'applicazione dei decreti cosiddetti Cutro e flussi. Pertanto la vera motivazione che induce la maggioranza a presentare il provvedimento e ad accelerarne l'iter risiede nel fatto che i giudici in applicazione del diritto dell'Unione europea hanno « bocciato » le politiche migratorie del Governo. Nel ritenere dunque che eventuali dubbi sull'argomento siano stati fugati dal limpido intervento della collega Matone, ricorda che la disciplina costituzionale dispone l'obbligo per i giudici di disapplicare la normativa nazionale che risulti in contrasto con il diritto europeo. Ribadisce che si tratta di un obbligo conclamato, derivante dagli articoli 11 e 117

della Costituzione che sotto-ordinano il diritto nazionale a quello europeo, e avvalorato dalla previsione di un provvedimento disciplinare nei confronti del giudice che non provveda alla disapplicazione della norma italiana. Ricorda quindi come la direttiva 2013/32/UE stabilisce che, ai fini del respingimento della domanda di asilo, il paese di provenienza dei richiedenti deve essere sicuro, aggiungendo come alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre scorso, la sicurezza deve essere valutata sia con riguardo all'aspetto territoriale, e quindi alla totalità del territorio del Paese, sia con riguardo alle garanzie per specifiche categorie di soggetti. Nel rilevare come per tale motivo le schede predisposte dal MAECI nel maggio 2024 abbiano espresso per Egitto e Bangladesh gravi criticità con riguardo al rispetto dei diritti umani, aggiunge che il diritto di asilo è riconosciuto sulla base di una condizione di reciprocità nei confronti di quei soggetti ai quali il paese di origine non garantisce i medesimi diritti assicurati dall'Italia ai propri cittadini. Fa quindi presente come, alla luce di quanto premesso sulla base di un giudizio tecnico e non certamente politico, i giudici hanno disapplicato in materia di Paesi sicuri il decreto interministeriale prima e il decreto-legge poi. Evidenzia a tale proposito l'ennesimo scivolone dei giuristi che affiancano la maggioranza, i quali hanno erroneamente ritenuto che elevare il rango normativo del provvedimento costituisse il modo costituzionalmente corretto di mettere il Governo al riparo dalla disapplicazione delle norme. Nel rilevare che, come evidenziato dai diversi soggetti competenti, vale a dire giudici, internazionalisti ed avvocati, così non è, aggiunge che l'obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto europeo è in capo non soltanto ai giudici ma anche alla pubblica amministrazione. Pertanto, nel ritenere che anche la procedura di trasferimento dei soggetti in Albania configuri dopo la sentenza della Corte di giustizia europea una violazione dell'obbligo di disapplicazione, rende noto di aver presentato un esposto alla Corte dei conti per stabilire se il non

aver disapplicato la norma nazionale da parte della pubblica amministrazione configuri l'ipotesi di grave responsabilità per dolo o colpa grave e dunque di danno erariale. Ricorda che tutti sono soggetti alla legge e dunque non soltanto i privati cittadini ma anche le istituzioni, gli organi dello Stato e la stessa Presidente del Consiglio e che la separazione dei poteri è alla base dell'equilibrato svolgimento della vita istituzionale. Sottolinea in conclusione come tale equilibrio sia costantemente pregiudicato anche dalle gravissime esternazioni del Ministro Nordio che ha definito « abnormi » i provvedimenti dei giudici.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che le parole della collega Matone tradiscano la sfiducia della maggioranza nei confronti della magistratura, sottolineando come la separazione delle carriere si fondi sull'assioma in base al quale i magistrati giudicanti sarebbero sotto l'influenza dei magistrati requirenti. Nel far presente che i giudici applicano la legge, portando senz'altro nel lavoro la propria personale sensibilità, ricorda che il nostro ordinamento prevede la garanzia di tre gradi di giudizio, caratterizzandosi per la tensione verso la massima obiettività possibile. Richiamate quindi le statistiche sui molti processi conclusi con l'assoluzione dell'imputato, a riprova dell'assenza di soggezione del giudice rispetto al magistrato inquirente, quanto all'obiezione della collega Matone, secondo cui il pubblico ministero giustizialista non cercherebbe le prove a discolpa dell'imputato, fa presente che per ovviare a eventuali torture occasionali non serve stravolgere il sistema e la Costituzione, bastando applicare le regole del codice di procedura penale. In conclusione, si domanda se, con l'introduzione di carriere separate, non si rischi piuttosto di rendere ancor più « giustizialista » il pubblico ministero, una volta che sia completamente sganciato dal confronto con il giudice.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva come le valutazioni della maggioranza, dedotte per la maggior parte dal dibattito pubblico, esterno alla Commissione, manifestino il

chiaro intendimento punitivo nei confronti dei magistrati e tradiscano il fastidio nei confronti di un corpo autonomo e indipendente, che tale deve restare. Nel precisare che i magistrati sono chiamati ad esercitare il proprio ruolo con scienza e coscienza e non ad attuare il programma di governo, fa presente di aver verificato la presenza di analogo fastidio anche verso altri organi che hanno il diritto dovere di svolgere la propria funzione in totale indipendenza. Ringrazia il collega Michelotti, il quale è il primo fra i colleghi della maggioranza ad intervenire, precisando con riguardo alle considerazioni da lui svolte che l'opposizione accusa il Governo non di essere falso ma semmai di essere chiaro sul disegno di legge in esame. A tale proposito richiama il contenuto della breve e poco approfondita relazione illustrativa allegata al provvedimento, nella quale le affermazioni del Ministro Nordio assumono piuttosto il carattere di un'auto giustificazione rispetto ad una riforma destinata ad incidere fortemente sui rapporti istituzionali. Nel ribadire che la contrarietà dell'opposizione si fonda su ragioni di merito, richiama le considerazioni del collega Michelotti in ordine alla necessità del giudice non soltanto di essere ma anche di apparire imparziale. Ricordando il dato relativo al numero di processi conclusi con un'assoluzione, chiede quali siano invece gli elementi concreti a disposizione della maggioranza a riprova della mancanza di terzietà e di imparzialità del giudice rispetto al pubblico ministero, considerandola un'accusa politica molto grave. Partendo dal presupposto che l'appartenenza al medesimo ordine comporti una minore imparzialità, si domanda in che modo la maggioranza intenda intervenire allora sulla magistratura giudicante, considerato che il giudice di secondo grado valuta il lavoro del collega del primo grado ed è a sua volta oggetto di valutazione da parte del collega di cassazione. Pertanto, ribadito che i dati non forniscono alcuna prova della subordinazione del giudice al pubblico ministero, fatti salvi singoli casi patologici rispetto ai quali si richiede l'intervento del legislatore, invita maggioranza e Governo a rendere note eventuali fonti di

natura diversa, trattandosi in caso contrario di una posizione pregiudiziale. Aggiungendo che la proposta dei due distinti consigli superiori finirebbe per rafforzare la posizione del pubblico ministero, considerato che allo stato la rappresentanza di tale figura è minoritaria nell'attuale Consiglio superiore della magistratura, sempre con riguardo all'intervento del collega Michelotti si chiede in che modo la riforma in esame dovrebbe ridurre l'impatto mediatico sul processo penale. Quanto alle considerazioni dell'onorevole Matone, pur privo di analoga esperienza diretta, dichiara di nutrire qualche dubbio in merito all'affermazione secondo cui negli anni ottanta fosse considerato disdicevole fare il pubblico ministero, ricordando a tale proposito come in quel periodo tale funzione sia stata svolta da soggetti di grande valore, i quali hanno spesso perso la vita nel contrasto alla criminalità e all'illegalità e siano oggi celebrati da tutte le parti politiche. Considera inoltre molto grave che la collega, dichiarando che il pubblico ministero non raccoglie le prove a discolora dell'indagato, lanci un'accusa generalizzata nei confronti di un'intera categoria.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita il collega Gianassi a concludere il proprio intervento, avendo superato di tre minuti la durata prevista a termini di Regolamento.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nel rinviare le ulteriori considerazioni a successivi interventi, ribadisce che si tratta di un'accusa grave ed anche populista.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 2.6.

Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamando l'accusa grave ed infondata di violare la legge rivolta dall'onorevole Matone ad un'intera categoria, quanto alla discrezionalità dell'azione penale dalla medesima collega evocata, precisa che si tratta di un tema che esula dal presente provvedimento. Rivolgendosi ai sostenitori della discrezionalità dell'azione penale, che motivano tale posizione con l'incapacità del

sistema a svolgere indagini su tutte le notizie di reato, fa presente che a fronte di un modello patologico bisognerebbe piuttosto intervenire sul piano degli investimenti e del miglioramento dell'efficienza. Domanda infine, con riguardo alle considerazioni della collega Matone, per quale motivo il pubblico ministero – una volta inserito in un ordine autonomo – dovrebbe smettere di fare ciò che fa oggi, in ordine alla sua presunta « eccedenza » rispetto alla legge. Ravvisa al contrario il rischio di una radicalizzazione, visto che tale figura sarebbe sottratta ad un ordine di cui fanno parte anche i giudici.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) richiamando le considerazioni secondo cui il provvedimento in esame darebbe forza al principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, fa presente che al contrario il Governo non ha assunto alcuna iniziativa sull'argomento. Rileva in particolare come le modifiche processuali introdotte non abbiano favorito la ragionevole durata del processo ma al contrario abbiano aggravato la situazione, moltiplicando gli interventi del pubblico ministero e dei difensori in momenti significativi del procedimento, complicando le procedure in tema di intercettazioni, portando da uno a tre i magistrati deputati alla valutazione delle misure cautelari. Nel sottolineare l'assenza di interventi volti a migliorare il contraddittorio tra le parti e a garantire la parità tra accusa e difesa, fa presente come la vera priorità del Governo sia invece la separazione delle carriere, nel presupposto infondato che l'allontanamento del pubblico ministero dal giudice assicuri una maggiore terzietà di quest'ultimo. Rilevando come l'obiettivo della maggioranza sia piuttosto quello di punire il pubblico ministero giustiziere, sottolinea che con la riforma in esame moltiplicherà il riflesso mediatico del PM il quale, in conseguenza della separazione dall'ordine dei giudici, sarà il protagonista delle indagini e della relativa informazione. Fatto presente con riguardo a tale questione che, se la durata dei processi fosse più breve, allora il protagonista sarebbe il giudice, ribadisce che, come dimostrato anche dagli interventi dei

colleghi di maggioranza, l'intento del provvedimento è quello di punire e ridimensionare i magistrati, i quali vengono tacciati come politici per il solo fatto di aver applicato la legge.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), avendo riconosciuto in precedenza la coerenza venticinquennale del Viceministro Sisto, si sente ora in dovere di ringraziare la collega Matone per la sincerità del suo intervento, che gli ha riportato alla mente la bella relazione di Luigi Ferrajoli in occasione di uno dei Congressi di Magistratura democratica. A suo avviso tale relazione è l'espressione della massima deontologia giudiziaria, contenendo il riferimento a molti magistrati illuminati ed il richiamo tra l'altro alla consapevolezza di Montesquieu circa la natura terribile del potere giudiziario, che decide sulla libertà e dunque sulla vita delle persone. Nel considerare dunque il garantismo l'essenza stessa del diritto e non invece il terreno di uno scontro politico, richiama il « decalogo » di Ferrajoli sul carattere relativo ed incerto della verità processuale, sull'esercizio del dubbio, sulla possibilità sempre presente dell'errore, sul valore della riservatezza del magistrato, sul rifiuto del sospetto di strumentalizzazione politica della giurisdizione, sul rispetto di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Riconosce che rispetto a tali principi molte e spesso clamorose sono le anomalie, a cominciare dall'uso inaccettabile della carcerazione preventiva, dalla prescrizione infinita, dalla brevità del dibattimento a confronto con la lunghezza delle indagini e dai pseudo-processi in televisione. Ritene tuttavia che il contrasto a tali anomalie non possa avvenire nel segno della *revanche* della politica verso la magistratura ma debba passare dal rispetto per il sacro principio della separazione dei poteri. Rileva come oggi si sia di fronte, con una forzatura estrema, allo scontro frontale e alla rivendicazione della politica contro i magistrati, sottolineando che il riferimento al pubblico ministero giustiziere sia la manifestazione esplicita delle preoccupazioni dell'opposizione. Esprime quindi ancor di più la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

Federico FORNARO (PD-IDP), riprendendo con meno nobiltà le considerazioni del collega Cuperlo, si dichiara molto colpito dalle parole dell'onorevole Matone, in primo luogo perché si è usciti dalla logica della critica a singoli specifici eccessi per passare alla visione del pubblico ministero giustiziere. Espressa quindi la propria preoccupazione a fronte di una valutazione così negativa di migliaia di magistrati, che vengono considerati come un *unicum*, si domanda se si debba giungere alla conclusione che i pubblici ministeri sono cattivi mentre i giudici sono buoni. Chiede a tale proposito se per caso il giudizio sulla bontà dei giudici dipenda dall'esito del processo nei confronti del Viceministro Salvini e dunque se essi saranno qualificati come « zecche rosse » in caso di sentenza di colpevolezza o come magistrati retti in caso di assoluzione. Ravvede infatti tale pericolo nell'invasione da parte della politica degli spazi della magistratura e sottolinea l'esigenza che i giudici valutino atti e norme liberi da qualsiasi pressione. Il secondo elemento di preoccupazione è rappresentato dal fatto che la collega Matone faccia risalire la presunta involuzione del pubblico ministero a Tangentopoli. Pur non disconoscendo in alcun modo l'esigenza di riflettere su quella stagione della storia italiana e sui suoi eccessi, nel ricordare il cappio sventolato all'epoca dai banchi del gruppo cui appartiene l'onorevole Matone, ritiene inaccettabile la visione secondo la quale i pubblici ministeri vanno bene finché non disturbano il potere politico e i colletti bianchi. Ricordato a tutti il verminaio che Tangentopoli ha consentito di portare alla luce, fa presente come l'ulteriore ragione di contrarietà sia rappresentata dal fatto che il provvedimento ha un intento punitivo e vuole mettere la mordacchia ai magistrati e all'opinione pubblica. In conclusione, nel sottolineare che il principio dell'indipendenza della magistratura è sacro e alla base di ogni Stato di diritto, fa presente che la riforma è pericolosa e presenta un tratto eversivo, con l'unico obiettivo di porre in futuro il pubblico ministero alle dipendenze del potere esecutivo.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 2.7.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO ci tiene a ringraziare l'onorevole Fornaro per aver reso pubblico il chiarimento intervenuto in via informale in ordine ad alcune sue dichiarazioni frutto di un'erronea interpretazione giornalistica e già puntualizzate in una nuova agenzia stampa.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione dell'orario, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, per passare agli altri provvedimenti previsti nella odierna convocazione della Commissione.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

C. 2088 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2024.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverto altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta odierna è dedicata allo svolgimento e alla conclusione della discussione sul complesso delle proposte emendative.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) premette che il suo intervento verterà essenzialmente sulla proposta emendativa del Governo con la quale viene fatto confluire nel provvedimento in esame il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi di origine sicuri.

Riferisce, al riguardo, di essere appena rientrata da una visita in Albania ai centri

di Shengjin e di Gjader, nel corso della quale ha innanzitutto constatato come l'*hotspot* di Shengjin sia collocato in un'area portuale a poche centinaia di metri dalla banchina. Si chiede, pertanto, come si possa concepire che tale luogo di approdo delle navi della Marina militare possa essere considerato frontiera italiana, in quanto si tratta evidentemente di un'area demaniale della Repubblica di Albania. Rileva come da parte albanese si neghi che si tratti di un'area extraterritoriale, mentre, d'altra parte, in tale area vengono applicate le leggi italiane sull'asilo e vengono condotte da una nave militare italiana persone soccorse in acque internazionali, e che risulta pertanto evidente come ci si trovi di fronte alla delocalizzazione e all'esternalizzazione del diritto d'asilo.

Per quanto concerne il centro di Gjader, osserva come si tratti di una struttura collocata alle pendici di una montagna e protetta da alte sbarre e da cancelli elettronici nella quale sono condotte e trattene contro la loro volontà persone che non hanno commesso alcun reato e che neppure sono entrate illegalmente nel territorio italiano, essendo state soccorse in acque internazionali.

Rileva come lo *screening* circa le condizioni di vulnerabilità per determinare chi debba essere trasportato in Albania e chi invece trasferito in Italia sia condotto, sulla base delle testimonianze che ha avuto modo di raccogliere direttamente, in modo arbitrario e approssimativo, addirittura, in taluni casi, direttamente sull'imbarcazione nella quale sono giunti i migranti o sulla motovedetta della Guardia costiera. Sottolinea come all'esito di tale *screening* siano state condotte in Albania 7 persone, impiegando per il trasporto una nave della Marina militare, la *Libra*, di 80 metri di lunghezza e con 64 persone di equipaggio. Osserva come nelle intenzioni del Governo l'Italia avrebbe dovuto rappresentare un modello per l'Europa ed è invece ora esposta al pubblico ludibrio, sulla pelle di persone che non sanno neppure dove vengono portate e alle quali non viene garantito alcun diritto di difesa, come è dimostrato dal fatto che non hanno potuto neppure

contattare un avvocato, in quanto, secondo ciò che è stato riferito dall'ente gestore, si era nel fine settimana e non sarebbe stato possibile reperirne alcuno.

Sottolinea come all'interno del centro vi siano ancora lavori in corso, dei quali non si comprende la finalità, e come in ogni caso la permanenza in tale centro abbia un carattere indiscutibilmente afflittivo, nonostante le persone trattenute non siano accusate di alcun reato. Riferisce che nel centro vi sono sbarre alle finestre e due porte blindate per ciascun locale, in quanto le persone trattenute, non si comprende per quale motivo, non possono avere alcun contatto con il personale incaricato delle pulizie o del vitto, che pertanto deve disporre di un ingresso autonomo. Rileva, al riguardo, come il vicino penitenziario garantisca condizioni ben più dignitose rispetto al centro.

Sottolinea come al momento all'interno del centro non vi sia alcuna persona trattenuta ma vi siano nel contempo centinaia di persone tra personale dell'ente gestore e delle forze dell'ordine.

Passando alla questione della definizione dei Paesi di origine sicuri, rileva come la decisione del Governo di indicare tali Paesi con un decreto-legge al quale i giudici dovrebbero adeguarsi non abbia alcun fondamento giuridico e contrasti con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto, come è noto, nel caso di contrasto tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento dell'Unione europea prevale quest'ultimo e neppure una fonte primaria quale il decreto-legge può prevalere sulle norme dell'Unione europea come interpretate dalla Corte di giustizia.

Richiama, al riguardo, la direttiva 2013/32/UE, a norma della quale la designazione di un Paese come sicuro deve tenere conto della situazione civile, giuridica e politica generale e della sussistenza del rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o di sottoposizione a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Al riguardo, per quanto concerne il rischio di persecuzioni per motivi religiosi, riporta la testimonianza, da lei raccolta, di

uno dei migranti condotti in Albania e proveniente dal Bangladesh, il quale ha riferito come la situazione dei cittadini di religione induista in quel Paese sia tuttora molto pericolosa e di aver subito un'irruzione nella propria casa di un gruppo di estremisti musulmani, i quali hanno danneggiato gravemente l'abitazione e distrutto il tempio votivo che si trovava nella corte. Il medesimo migrante ha riferito che il padre ha pagato ben 17 mila dollari per farlo uscire dal Paese al fine di metterlo al sicuro.

Per quanto concerne il rischio di persecuzioni per motivi politici riporta la testimonianza, anch'essa da lei raccolta, di un altro dei migranti condotti in Albania, proveniente dall'Egitto, il quale ha riferito di essere stato preso di mira dalla polizia egiziana, della quale purtroppo conosciamo i metodi data la tragica vicenda di Giulio Regeni, in quanto simpatizzante dei Fratelli musulmani, e ha altresì riferito di un suo amico prelevato dai servizi segreti del quale non si hanno più notizie.

Ritiene pertanto che la decisione del Governo di indicare Paesi da considerare automaticamente sicuri sia incompatibile con lo Stato di diritto.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) stigmatizza con fermezza il fatto che fino a questo momento l'impianto non sia stato attivato.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, osserva come l'attivazione dell'impianto venga disposta dalla presidenza qualora vi sia una richiesta in tal senso.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede che venga valutata nella sede competente l'opportunità che l'attivazione dell'impianto sia sempre disposta.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) rileva come nella Commissione Affari esteri, della quale fa parte, l'attivazione dell'impianto sia sempre disposta, salvo che vi siano obiezioni.

Alessandro URZÌ (FDI) rileva come la prassi seguita dalla Commissione Affari costituzionali, sia dal presidente sia dai vice presidenti quando svolgono le funzioni di presidente, sia quella di disporre l'attivazione del circuito solo a fronte di un'esplícita richiesta in tal senso. Osserva come tale prassi possa sempre essere modificata per il futuro, ma come non si possa mettere in discussione la correttezza della condotta della presidenza nella seduta odierna.

Matteo MAURI (PD-IDP) assicura come non vi sia intenzione, né da parte sua né da parte della collega Boldrini, di criticare la presidenza, bensì di richiamare l'attenzione sull'opportunità di modificare la prassi seguita finora.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa alle considerazioni del deputato Mauri e, senza voler in alcun modo criticare la conduzione della seduta da parte del vice presidente De Corato, auspica che nel futuro si abbia la sensibilità di disporre l'attivazione del circuito anche in assenza di un'esplícita richiesta.

Alfonso COLUCCI (M5S) premette anch'egli l'intenzione di concentrare prevalentemente il suo intervento sulla proposta emendativa del Governo con la quale viene fatto confluire nel provvedimento in esame il decreto-legge sui Paesi di origine sicuri.

Riferisce anch'egli di essersi recato in Albania per visitare i centri di Shengjin e di Gjader, ricordando come in quest'ultimo centro siano stati accolti giovedì mattina sette degli otto migranti soccorsi dalla nave Libra.

Sottolinea di essere rimasto impressionato dal centro di Gjader, il quale è circondato da un'altissima barriera protettiva e al quale si accede attraverso una serie di cancelli e che dunque è un vero e proprio carcere a cielo aperto, una struttura penitenziaria in cui sono rinchiusi, in virtù del

Protocollo tra Italia e Albania, persone che non hanno commesso alcun reato.

Rileva come presso il centro siano impiegate oltre 200 persone tra appartenenti alle forze dell'ordine, personale ausiliario, personale sanitario, mediatori culturali, tecnici, che assicurano il funzionamento della struttura nella quale erano ospitate soltanto sette persone. Evidenzia quindi come tale struttura determini un enorme spreco di denaro pubblico, considerando anche le spese per il vitto, l'alloggio e i trasporti del personale, e considerando altresì come una parte della struttura sia ancora in costruzione.

Riferisce di aver incontrato i migranti trattenuti e di aver trovato persone stanche, provate da un viaggio durato in alcuni casi un anno e mezzo, che hanno dovuto lavorare per pagare gli scafisti che ne hanno organizzato il trasporto come fossero animali, e di aver riscontrato in tali persone l'assenza di un'idea per il futuro e di un progetto di vita che non sia quello dettato dalla necessità di sfuggire alla morte. Evidenzia di aver visto persone vinte dalla burocrazia che ha impedito loro di venire in Italia, e che uno di essi, di fronte alla prospettiva di essere condotto in Albania, ha addirittura chiesto ai soccorritori che lo lasciassero morire in mare, mentre un altro, proveniente dall'Egitto, non è neppure riuscito a mettersi in contatto con i fratelli, regolarmente soggiornanti in Italia, per ottenere la fideiussione.

Evidenzia peraltro come il trattenimento di tali migranti, come è noto, non sia stato convalidato dal tribunale di Roma e come pertanto essi siano stati immediatamente trasferiti in Italia, e come ciò confermi che la giurisprudenza, sia italiana sia dell'Unione europea, non legittima il Protocollo tra l'Italia e l'Albania. Sottolinea l'obbligo di disapplicazione della normativa italiana in materia in quanto contrastante con la normativa dell'Unione europea come interpretata dalla Corte di giustizia e rileva come tale obbligo di disapplicazione in capo ai giudici sussista quale che sia la fonte normativa italiana.

Ritiene che il Governo e la maggioranza siano stati accecati da un furore ideologico

che ha impedito loro di ascoltare anche il parere dei propri consulenti giuridici e si chiede fino a quale punto la propaganda del Governo Meloni possa ignorare il quadro normativo e lo spreco di risorse pubbliche. Sotto quest'ultimo profilo, rileva come per l'attuazione del Protocollo si preveda una spesa di 650 milioni di euro in cinque anni, oltre ai costi di gestione dei centri, e come tali risorse si sarebbero potute utilizzare per la sanità, per i trasporti, per l'istruzione, per la realizzazione di un sistema di accoglienza legale e sicura. Osserva come, anche qualora i centri andassero a regime, a fronte di tale spesa il numero dei migranti accolti in essi sarebbe risibile e come tale spreco di risorse pubbliche avvenga nel momento in cui con la legge di bilancio vengono imposti ai cittadini sofferenze e disagi. Sottolinea, infatti, come la legge di bilancio preveda un incremento delle pensioni minime nella misura irrisoria di 3 euro al mese, come la spesa sanitaria sia scesa al livello critico del 6,4 per cento del PIL e come siano previsti a carico degli enti territoriali, e in particolare dei comuni, ingenti tagli di risorse, anche di quelle destinate a interventi in materia di sicurezza.

Ritiene che il centro di Gjader resterà a lungo non operativo, ma le risorse per la sua gestione continueranno a essere spese, ed evidenzia come tutto ciò dimostri l'incapacità del Governo di gestire sia il fenomeno migratorio sia la spesa pubblica.

Richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che, tramite una proposta emendativa del Governo, il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi sicuri, all'esame del Senato, confluirà, con contestuale abrogazione e salvezza degli effetti, nel provvedimento in esame, e come tale modo di procedere, già stigmatizzato nel passato dalla Corte costituzionale, confligga con il concetto stesso di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e sia lesivo delle attribuzioni costituzionali dei parlamentari, in quanto si riduce di fatto il termine per la conversione.

Rivolge conclusivamente un appello alla rappresentante del Governo e ai deputati

della maggioranza perché recedano da tale modo di procedere.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.

C. 2034 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2024.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento.

Avverte quindi che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come la discussione del provvedimento in esame si inserisca in una fase in cui sono all'esame della Commissione provvedimenti di notevole rilevanza, quali la riforma costituzionale sulla separazione della carriera, le disposizioni in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, che in virtù dell'abbinamento della proposta del deputato Candiani investono anche l'organizzazione della Corte, le quali rivestono particolare rilevanza in considerazione della segnalazione da parte della procura europea di irregolarità in materia di controlli sui fondi del PNRR, nonché il decreto-legge sui flussi migratori, nel quale confluirà il decreto-legge sui Paesi sicuri.

Alla luce di tali considerazioni, esprime perplessità per il fatto che la Commissione

sia contestualmente impegnata su un provvedimento quale quello in esame che non riveste carattere di urgenza.

Ribadisce, in linea generale, come da parte della maggioranza vi sia un atteggiamento sleale, non aperto al dialogo e al confronto, in quanto la maggioranza stessa rinuncia a difendere i propri provvedimenti, e come in tal modo una maggioranza che in realtà è tale soltanto in virtù della legge elettorale ma che è una minoranza dell'elettorato legittimi la mortificazione del Parlamento e degli elettori.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rileva come tutti i provvedimenti all'esame della Commissione abbiano la medesima dignità e come la Commissione abbia il diritto e il dovere di trattare tutti i provvedimenti che le vengono assegnati.

Ritiene peraltro che la Commissione possa trattare parallelamente tanto il provvedimento in esame, su cui peraltro non vi sono stati interventi nel merito, quanto quelli cui ha fatto riferimento il deputato Colucci.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per le ore 15 di domani, mercoledì 13 novembre.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35 e dalle 13.40 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

C. 2128, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, rileva preliminarmente che, secondo quanto precisato nel preambolo, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, il provvedimento risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico. A tal fine, il provvedimento introduce talune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 1 – modificato nel corso dell'esame presso il Senato – interviene sugli articoli 583-*quater* e 635 del codice penale, da un lato, estendendo l'ambito di applicazione del delitto di lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di cui dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, alle lesioni procurate al personale che svolge servizi di sicurezza complementari, dall'altro, introducendo la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una

professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, nonché al personale che svolge servizi di sicurezza complementari.

L'articolo 2 – anch'esso modificato nel corso dell'esame presso il Senato – interviene sugli articoli 380, 382-*bis* e 550 del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Si prevede, inoltre, l'applicazione del procedimento con citazione diretta a giudizio per il reato di danneggiamento di cui all'articolo 635, quarto comma, del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (il decreto-legge, essendo stato pubblicato il 1° ottobre 2024, è pertanto in vigore dal 2 ottobre 2024).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento in esame è riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 19.50.

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Emendamenti C. 2128, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 2128, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante « Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria ».

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

La seduta termina alle 19.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente, Nazario PAGANO. — Inter-

viene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 19.55.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso COLUCCI (M5S) comunica che per le ore 21 è previsto lo svolgimento di un'assemblea dei componenti dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato. Chiede quindi al presidente di tenerne conto nell'articolazione dei lavori odierni della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene – come da prassi e in assenza di obiezioni – di accogliere la richiesta dell'onorevole Alfonso Colucci. Propone pertanto di concludere i lavori della Commissione alle ore 20.45. In attesa del Viceministro Sisto, relativamente al decreto-legge n. 145 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, comunica che sono appena pervenuti nove emendamenti della relatrice ed un emendamento del Governo, che saranno trasmessi a tutti i componenti la Commissione in tempi brevi. Propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti alle suddette proposte emendative.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che sarebbe opportuno visionare le proposte emendative della relatrice e del Governo, per valutarne entità e dimensioni, prima di convenire con il termine proposto per la presentazione di subemendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, propone di posticipare il termine alle ore 16 della giornata di domani.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda al presidente che sul provvedimento sono già intervenute due proposte emendative del Governo, una delle quali volta a trasfon-

dervi il contenuto del decreto-legge cosiddetto Paesi sicuri all'esame del Senato. Rilevato che adesso pervengono altre dieci nuove proposte emendative, ritiene che così non si possa lavorare tenuto conto che nella giornata di domani i deputati saranno impegnati sia in Commissione sia in Assemblea. Fa quindi presente l'esigenza di avere a disposizione l'intera giornata di domani per presentare i subemendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, fissa quindi per le ore 20 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative della relatrice e del Governo testé trasmessi.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si riprende dall'emendamento 2.8 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Zarratti 2.8.

Filiberto ZARATTI (AVS) si augura che i colleghi diano prova di disponibilità ad affrontare il dibattito in modo costruttivo, rilevando come le riforme costituzionali non si possano fare a colpi di maggioranza, tanto più se si affronta il tema della separazione delle carriere dei magistrati sul quale a lungo si è concentrata la discussione in seno all'Assemblea costituente. Nel rilevare come il dibattito sia proseguito nel corso degli anni senza giungere ad alcuna conclusione, considera un errore affrontare un tema fondamentale per il nostro sistema giuridico in un clima di contrap-

posizione, precisando che non è sulle riforme costituzionali che si sventolano le bandiere di parte. Manifesta quindi la preoccupazione del suo gruppo per l'assenza di un libero confronto che consenta di addivenire ad una soluzione migliorativa delle questioni sul tappeto. Pur essendo sempre possibile a suo avviso intervenire a migliorare i sistemi e le strutture del Paese, fa presente tuttavia, come già ricordato in un'occasione precedente, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America è vigente dal 1789, senza che siano stati mai modificati i suoi elementi fondamentali, nonostante il succedersi di presidenti di diversa estrazione politica. Espressa la convinzione che non si modificano i principi fondanti della Carta su cui si costruisce l'identità di una comunità, ribadisce la delicatezza dell'impresa di mettere mano alla Costituzione, richiamando risultati non positivi del passato, tra i quali la modifica del Titolo V. Ritiene che la delicatezza sia ancora maggiore se sono in gioco la separazione dei poteri e l'autonomia della magistratura, che costituiscono elementi di garanzia del sistema democratico e dell'amministrazione di una giustizia equanime e conforme alle regole. Nel rilevare l'esigenza di svolgere sull'argomento un'ampia riflessione, sollecita i colleghi della maggioranza a rimuovere l'acredine dimostrata nei confronti dei magistrati in particolare negli ultimi giorni, in cui è in atto uno scontro formidabile. Non vorrebbe infatti che la separazione delle carriere diventasse un grimaldello per colpire l'autonomia dei magistrati, che va difesa in quanto principio fondamentale e garanzia assoluta di un sistema democratico. Nel sottolineare il paradosso per cui all'argomento che vide un lungo confronto in sede di Assemblea costituente sia invece dedicato un dibattito striminzito, in ragione del suo inserimento nel calendario dell'Assemblea del mese di novembre, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono volte a recepire le posizioni espresse e si augura che alcune di loro possano essere accolte dalla maggioranza nello spirito appena descritto.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), nel rilevare che l'intervento del collega Zaratti va nella direzione di sollecitare una riflessione sulle proposte emendative presentate, sottolinea come l'unitarietà del potere giudiziario, pur nella distinzione dei ruoli tra magistratura requirente e magistratura giudicante, rappresenti un pilastro della democrazia e senza tener conto del fatto che attraverso tale assetto si esercita il controllo di legalità. Ritiene che già nelle altre proposte di legge che hanno anticipato sul tema il disegno di legge si manifesti l'intolleranza da parte della politica nei confronti del controllo di legalità esercitato dai magistrati, così come nelle continue censure da parte dei vertici del Governo di centro destra verso le decisioni dei giudici. A suo avviso parlare di separazione delle carriere significa guardare ad un magistrato debole, prono al potere politico e incapace di esprimere un proprio orientamento. Nel richiamare le diverse iniziative assunte da Governo e maggioranza allo scopo di reprimere il dissenso, da qualsiasi parte arrivi, ricorda che i magistrati rappresentano un baluardo di legalità proprio a beneficio delle fasce più deboli della società, che si aspettano dal giudice l'esercizio di una giurisdizione indipendente. Si domanda come ciò possa avvenire se il magistrato si sente costantemente criticato e proiettato sulla stampa amica come un soggetto orientato politicamente e si dichiara convinto che un pubblico ministero separato dal giudice non abbia più ragione di essere indipendente e sia destinato a trasformarsi nel braccio armato del Ministro della giustizia, da cui riceverà indicazioni. Richiamata a tale proposito l'esperienza acquisita presso Eurojust, quando i procuratori di alcuni Paesi europei chiedevano di interrompere la riunione in corso per poter ricevere dal rispettivo Ministro della giustizia indicazioni in ordine alle decisioni da assumere, evidenzia che un pubblico ministero distanziato dal giudice e più facilmente orientabile costituisca un elemento di indebolimento dell'intero ordine giudiziario. Rileva come, a fronte dei lunghi mesi impiegati dall'Assemblea costituente per addivenire alla formulazione

attuale delle disposizioni costituzionali, oggi in pochi giorni si voglia sovvertire l'equilibrio della nostra Carta. Da ultimo, ricorda alla politica che oggi si sente forte che domani potrebbero essere altri ad orientare le scelte dei magistrati, ribadendo come la divisione sia già una forma di indebolimento degli elementi di garanzia del sistema democratico e del rispetto dei diritti dei cittadini.

Marco LACARRA (PD-IDP) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Marco LACARRA (PD-IDP) ricorda come il tema della separazione delle carriere sia da decenni al centro del dibattito non soltanto in sede parlamentare ma anche fra gli operatori del diritto e si stupisce del fatto che una persona del valore del Vice-ministro Sisto concorra a una soluzione così superficiale di tale annosa questione. Rileva come si intenda liquidare una riforma epocale in poche sedute della Commissione e in un dibattito in Assemblea che verrà compresso.

Evidenzia come la maggioranza non sia interessata ad aprire un confronto con le opposizioni e a riprova di ciò osserva come neppure una proposta emendativa sia stata anche soltanto presa in considerazione.

Dichiara di non essere concettualmente contrario alla separazione delle carriere, ma osserva come il provvedimento in esame risponda a un intento essenzialmente punitivo nei confronti dei giudici e come ciò sia testimoniato dalle dichiarazioni del Ministro Salvini, il quale ha testualmente affermato che questa riforma serve per punire i giudici. Rileva che il passaggio successivo non potrà che essere il controllo totale sulla magistratura requirente e come tale atteggiamento della maggioranza sia alla base della decisione di ricorrere all'ostruzionismo.

Ribadisce come non sia stato consentito il dibattito e il confronto con le minoranze e come la maggioranza si assumerà in questo modo l'esclusiva responsabilità di una scelta della quale dovrà rispondere ai posteri, e chiede, rivolgendosi al Viceministro Sisto e facendo appello alle sue doti di moderazione, equilibrio e competenza, di adoperarsi per archiviare questa fase e di aprire un effettivo confronto con le opposizioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), riprendendo le considerazioni svolte nel corso della seduta antimeridiana, rileva come il provvedimento in esame si ponga in contrasto con la nostra tradizione sia giuridica sia socio-culturale e come siano incongrui i richiami ad altri ordinamenti, quale ad esempio quello tedesco, che prevedono forme di separazione delle carriere, in quanto ciascun ordinamento ha tradizioni e caratteristiche peculiari.

Rileva come si confonda la separazione delle carriere con la separazione delle funzioni e come quest'ultima sia possibile anche nell'ambito di una carriera unica, tanto che la separazione delle funzioni è già prevista dal nostro ordinamento, essendo stata introdotta con la cosiddetta « riforma Castelli » nel 2006-2007 e completata, da ultimo, con la « riforma Cartabia ». Ricorda, al riguardo, come, sulla base delle norme vigenti, il passaggio dall'una all'altra funzione sia possibile una sola volta e il magistrato che sia stato trasferito di sede o di funzione non possa essere destinato ad altra sede o funzione prima che siano decorsi quattro anni. Sottolinea come nel 2022 vi siano stati solo 17 passaggi di funzione e come nel 2024 ve ne siano stati solo 13, di cui 11 dalla funzione requirente a quella giudicante e due dalla funzione giudicante a quella requirente.

Osserva, inoltre, come il procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione indichi la necessità che qualsiasi intervento sulla Costituzione sia condiviso con le opposizioni.

Si sofferma, quindi, sulla previsione di due distinti Consigli superiori, rilevando come essa sia foriera di gravi problemi, in quanto al Consiglio superiore sono attri-

buite anche funzioni organizzative che richiedono di essere esercitate unitariamente, al fine di rendere efficiente il sistema giudiziario e di accelerare i tempi dei processi. Rileva che la separazione degli organi inciderà negativamente sulla capacità del sistema giudiziario di dare risposte ai cittadini compromettendo, dunque, anche il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Richiama, infine, l'attenzione su alcune lacune normative, in particolare per quanto concerne l'Alta Corte disciplinare, alla quale si attribuisce il ruolo di giudice di secondo grado sulle decisioni assunte dalla stessa Corte in primo grado, senza peraltro chiarire se le decisioni di secondo grado siano ricorribili per cassazione. Ritiene al riguardo che la ricorribilità per cassazione non possa non essere riconosciuta, ma rileva come in tal caso all'Alta Corte si attribuirebbe, oltre al ruolo di giudice di primo e di secondo grado, anche quello di giudice del rinvio.

Rachele SCARPA (PD-IDP) sottolinea come il provvedimento sottintenda obiettivi ben più profondi e radicali della separazione delle carriere.

Rileva come la separazione delle carriere, con l'introduzione di concorsi differenziati e di limitazioni al transito dall'una e all'altra funzione, si sarebbe potuta prevedere anche con una legge ordinaria, e richiama la giurisprudenza costituzionale, la quale ha precisato che la Costituzione non impone né preclude la configurazione di una carriera unica o di carriere separate tra magistrati requirenti e giudicanti.

Osserva come non si spieghi la necessità di intervenire per configurare due distinti Consigli superiori e sottolinea, associandosi alle considerazioni del deputato Cafiero De Raho, come sia facilmente intuibile il ridimensionamento degli organi derivante da tale scelta.

Ritiene che la riforma in esame persegua l'obiettivo dell'indebolimento della magistratura e sottolinea come essa si inserisca in un clima preoccupante, caratterizzato da prese di posizione dei leader della maggioranza che mirano evidentemente a suscitare uno scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario e testimoniano il carat-

tere meramente punitivo della riforma stessa. Sottolinea come ciò dovrebbe allarmare la maggioranza e indurla a un passo indietro, in quanto si stanno mettendo a rischio le regole comuni della nostra democrazia.

Conclude con una notazione personale, rilevando come pur di innalzare il livello della tensione si sia arrivati addirittura a ipotizzare un suo intervento volto a influenzare le decisioni della magistratura. Osserva come tutto ciò restituisca la tristezza e la povertà del dibattito in cui la maggioranza sta trascinando le opposizioni.

Alessandro URZÌ (FDI), con riferimento all'intervento del deputato Lacarra, conte-

sta che la maggioranza si sia sottratta al confronto, richiamando al riguardo gli interventi dei deputati della maggioranza nel corso del dibattito, e prende nel contempo atto dell'annuncio del ricorso all'ostruzionismo da parte delle opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 2.9.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2128, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024 n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria;

rilevato che:

il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

il provvedimento modifica, all'articolo 1, gli articoli 583-*quater* e 635 del codice penale, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per

il delitto di lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni alle lesioni procurate al personale che svolge servizi di sicurezza complementari e di introdurre la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario;

il provvedimento modifica altresì, all'articolo 1, gli articoli 380, 382-*bis* e 550 del codice di procedura penale in materia di applicabilità dell'arresto obbligatorio in flagranza, dell'arresto in flagranza differita e del procedimento con citazione diretta a giudizio;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	50

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea OSTELLARI

La seduta comincia alle 10.15.

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preliminarmente ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata odierna.

Comunica che sono state presentate 46 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non pos-

sono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

In particolare, in riferimento al contenuto proprio del decreto-legge in esame, la Presidenza ritiene ammissibili le proposte emendative strettamente connesse all'ambito materiale del decreto-legge, nonché quelle coerenti con la finalità del medesimo, che come specificato nel preambolo, trova la sua ragion d'essere « nella straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in

danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico ».

Alla luce dei suddetti criteri, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici articoli aggiuntivi Giuliano 2.01, Gianassi 2.02 e Dori 2.03, volti ad istituire presso le strutture sanitarie e socio sanitarie il Registro dei mancati infortuni;

gli identici articoli aggiuntivi Dori 2.07, Gianassi 2.08 e Giuliano 2.010, che prevedono un congedo nei confronti del personale vittima di aggressione nelle strutture sanitarie o socio sanitarie, limitatamente ai commi da 2 a 5; nonché l'analogo Dori 2.09, anch'esso limitatamente ai commi da 2 a 5 e parte conseguenziale;

gli identici articoli aggiuntivi Giuliano 2.011 e Dori 2.012, che istituiscono un Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione;

gli analoghi articoli aggiuntivi Dori 2.013 e Giuliano 2.014, che prevedono una formazione specifica nella cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari rivolto ai medici specializzandi;

Giuliano 2.022, che prescrive che il datore di lavoro nella valutazione dei rischi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie tenga conto di fattori che possano favorire l'esposizione al rischio;

D'Orso 2.024, che prevede un ulteriore trattamento economico accessorio per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale.

Carla GIULIANO (M5S) chiede di fissare un termine per la proposizione di ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità testè comunicate.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tenuto conto dei tempi a disposizione della Commissione fissa il termine alle ore 11.20 della giornata odierna. Precisa quindi che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative secondo il loro ordine di pubblicazione nel fascicolo di seduta. Con riguardo a quelle dichiarate inammissibili, trattandosi solo di articoli aggiuntivi, ove riamessi all'esito dell'esame dei ricorsi, saranno posti in votazione prima della conclusione dei lavori sulle proposte emendative.

Infine, avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Dori 2.1.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara sorpresa dalle pronunce di inammissibilità testè formulate dal presidente, evidenziano come le misure presenti nelle proposte emendative dichiarate inammissibili avessero tutte la finalità, perseguita con modalità diverse, di contrastare e prevenire la violenza nei confronti nel personale sanitario e sociosanitario. Rammenta che in altre occasioni, come nel caso della proposta di legge riguardante le funzioni della Corte dei conti, le presidenze della I e della II Commissione abbiano invece utilizzato un criterio ben più ampio, soprattutto in riferimento ad una proposta emendativa di maggioranza che si riferisce al poliambulatorio sito nel palazzo di Montezemolo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il Regola-

mento prescrive l'inammissibilità per le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del provvedimento, criterio che risulta dunque più restrittivo di quello che riguarda i progetti di legge ordinari. Peraltro, segnala che, in ogni caso, alcuni emendamenti dichiarati inammissibili nel corso dell'esame al Senato, sono stati dichiarati ammissibili in ragione di una valutazione più ampia del perimetro di ammissibilità.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, in quanto la riformulazione del campo di applicazione della disposizione potrebbe avere l'effetto di restringere il perimetro di sanzionabilità delle condotte attualmente previsto.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.1.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, evidenzia come sarebbe stato importante ampliare la tutela penale, aggiungendo il riferimento ai mezzi mobili di soccorso, in quanto anche su tali mezzi purtroppo avvengono molte delle aggressioni al personale sanitario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 1.2, Gianassi 1.3, Giuliano 1.4 e Giuliano 1.5.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.5, evidenzia come abbia la finalità di chiarire maggiormente la condotta oggetto della fattispecie penale introdotta e la sua maggiore offensività, che così come formulata risulta invece poco chiara.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.5.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 1.6, ritiene che eliminando il riferimento ai beni « ivi esistenti », attualmente previsto dalla

disposizione in esame, si chiarisca maggiormente il perimetro della condotta illecita previsto dalla fattispecie criminale introdotta.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Gianassi 1.6, Giuliano 1.8 e Dori 1.9, gli emendamenti Giuliano 1.10, Giuliano 1.11, Gianassi 2.2, gli identici emendamenti Giuliano 2.3 e Dori 2.4, l'emendamento Giuliano 2.5, gli identici emendamenti Giuliano 2.6 e Gianassi 2.7, l'emendamento Giuliano 2.13, gli identici emendamenti Giuliano 2.9 e Gianassi 2.10, nonché gli emendamenti Giuliano 2.14 e Giuliano 2.15.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Giuliano 2.04 e Dori 2.05, auspica che il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo sia dovuto esclusivamente alla difficoltà per maggioranza e Governo di approvare modifiche ad un provvedimento in seconda lettura e alla natura onerosa della proposta emendativa, piuttosto che da una contrarietà nel merito della proposta.

Si augura, difatti, che la maggioranza condivida la necessità di un piano di assunzioni straordinario del personale della Polizia di Stato da destinare al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie. Evidenzia come il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario vada arginato, non soltanto attraverso l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, ma anche con efficaci misure di controllo e prevenzione. Pertanto, auspica che Governo e la maggioranza si adopereranno comunque affinché tale previsione sia introdotta nella legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Giuliano 2.04 e Dori 2.05, richiamando quanto testé affermato dal collega Dori, ritiene imprescindibile affrontare il tema delle violenze al personale sanitario, affiancando alla risposta repressiva anche una risposta deterrente, che si sostanzia nel rafforzamento dei

presidi delle forze dell'ordine presso le strutture sanitarie.

Peraltro, evidenzia che la risposta sanzionatoria interviene, necessariamente, solo dopo che la condotta criminale si è realizzata e comunque costituisce una *extrema ratio*. Sottolinea come quello delle violenze nei confronti del personale sanitario sia un fenomeno sempre più allarmante e in grande aumento, soprattutto dopo il periodo pandemico. Ritene che l'emersione di tale fenomeno sia stato dovuto anche grazie all'introduzione della perseguibilità d'ufficio – e non più a querela di parte – di tali condotte, che ha reso ancora più lampante la diffusione di tali comportamenti.

Inoltre, evidenzia che una delle cause scatenanti di tale fenomeno può ritrovarsi anche nelle carenze del personale sanitario, destinate ad aggravarsi in futuro, come evidenziato di recente dalla Banca d'Italia e dalla fondazione GIMBE. Difatti, pur considerando ogni aggressione al personale sanitario un atto assolutamente deprecabile, ritiene che la carenza di medici e infermieri costituisca un indubbio fattore scatenante di queste condotte violente. Pertanto, per contrastare tale fenomeno, ritiene che la risposta sanzionatoria non sia di per sé sufficiente, dovendosi intervenire anche con strumenti alternativi e di carattere preventivo.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Giuliano 2.04 e Dori 2.05.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.06, ne illustra il contenuto, auspicando, come già fatto in precedenza, che la maggioranza e il Governo condividano le finalità della sua proposta volta a introdurre, oltre ad un presidio fisso di sicurezza delle forze di polizia, anche un efficace sistema di monitoraggio di tale fenomeno, e si adoperino affinché siano stanziati i necessari oneri nel disegno di legge di bilancio, attualmente in discussione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 2.06.

Marianna RICCIARDI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.015, evidenzia come i fenomeni di violenza negli ospedali possano essere ridotti anche attraverso la previsione di personale, adeguatamente formato, dedicato alla gestione di tensioni e conflitti tra i professionisti e i pazienti e i loro familiari.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciardi 2.015

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 2.016, ritiene necessario svolgere preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale. Rammentando il titolo che il Governo ha dato al decreto-legge, ritiene che esso sia smentito dal rifiuto di accogliere i contributi delle opposizioni.

Difatti, ritiene che l'approccio esclusivamente sanzionatorio perseguito dal testo in esame non sia di per sé sufficiente, essendo necessario intervenire anche su altri fronti. Ricorda che già in precedenza, nel 2020 e nel 2023, su impulso del Partito democratico sia quando era maggioranza sia quando era opposizione, il legislatore è intervenuto più volte fine di introdurre fattispecie sanzionatorie tese a sanzionare maggiormente tali condotte. Tuttavia, nonostante tali interventi, i dati sulle aggressioni al personale sanitario sono in costante aumento.

Rammenta che tali provvedimenti, non hanno previsto solo interventi sanzionatori ma anche perseguito finalità preventive e di monitoraggio, come ad esempio l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, previsto dalla legge n. 113 del 2020.

A tal proposito, rammenta come, da ultimo, il Governo abbia espresso un parere contrario sull'ordine del giorno del gruppo del Partito democratico n. 9/01975/075 che impegnava il Governo a inviare al Parlamento una relazione sulle misure di prevenzione, protezione e sicurezza nei confronti dei medici e dei lavoratori del settore sanitario nell'esercizio delle loro funzioni e a intraprendere iniziative urgenti ed effi-

caci al fine di garantire la tutela e l'incolumità di tutti i lavoratori del comparto. Pertanto, ritiene che oltre ad aggravare ulteriormente la risposta sanzionatoria, si dovrebbe dare completa attuazione a misure già previste dagli interventi normativi adottati in precedenza.

Venendo all'articolo aggiuntivo 2.016, sottolinea che la finalità perseguita è proprio quella di prevenire la commissione di condotte violente negli ospedali attraverso l'introduzione di sistemi di videosorveglianza.

Devis DORI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gianassi 2.016.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce dell'andamento spedito dei lavori della Commissione, chiede di posticipare il termine fissato per la presentazione delle richieste di riesame alle dichiarazioni di inammissibilità.

Ciro MASCHIO (FDI), preso atto che il numero delle proposte emendative ancora da esaminare è limitato e in ragione della necessità, in ogni caso, di attendere la trasmissione dei pareri dalle Commissioni competenti in sede consultiva, sposta il termine per la presentazione delle richieste di riesame alle ore 12.15.

Carla GIULIANO (M5S), interviene sugli articoli aggiuntivi Gianassi 2.016 e Giuliano 2.017, evidenziando che l'introduzione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie può garantire un clima di maggiore sicurezza e avere un effetto deterrente. Inoltre, crede che la presenza di impianti di videosorveglianza sia funzionale anche alla possibilità di procedere all'arresto in flagranza differita, come previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Si tratta, a suo avviso, di una misura dall'impatto finanziario assai limitato, a cui il Governo potrebbe far fronte distogliendo parte delle ingenti somme che nella legge di bilancio attualmente in discussione ha previsto di destinare all'incremento degli ar-

mamenti e, in generale, al comparto della Difesa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gianassi 2.016 e Giuliano 2.017.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'identico articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.018, ne illustra il contenuto, evidenziando come per contrastare il fenomeno in discussione sarebbe auspicabile l'introduzione di corsi di formazione per il personale sanitario per la prevenzione e la gestione di situazioni di conflitto e per la diffusione di tecniche di comunicazione efficace, per poter superare situazioni potenzialmente violente. Ritiene che le attuali carenze di organico nel settore sanitario acuiscano il rischio di scontri violenti tra i pazienti, i loro familiari e il personale sanitario, che dovendo coprire vuoti di organico e lavorare in condizioni stressanti e su turni di lavoro massacranti, non può dedicare a tali soggetti il tempo idoneo alle loro esigenze.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.018.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Quartini 2.019, ne illustra il contenuto, che mette in rilievo l'importanza di garantire un'idonea formazione di tutto il personale sanitario, anche nel corso dei percorsi universitari e di specializzazione, per la gestione dei conflitti e per comunicare efficacemente in ambito sanitario e garantire informazioni complete e chiare ai pazienti e ai loro familiari. Ritiene quindi che questa misura vada indubbiamente a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale e dei suoi utenti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciardi 2.019.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.020, ne illustra il contenuto, sottolineando la necessità di introdurre campagne di sensibilizzazione nazionale al fine di

promuovere una maggiore consapevolezza generale sul fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Ritene, difatti, che si tratti di un fenomeno prima di tutto culturale che sfocia, poi, in comportamenti criminali. Sarebbe pertanto opportuno sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze legali e morali a cui va incontro chi commette tali atti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.020.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.021, evidenzia come anche un piccolo e puntuale intervento, quale la predisposizione di cartelli informativi sulle sanzioni in cui incorre chi pone in essere condotte illecite contro il personale sanitario possa avere effetti deterrenti e dissuasivi per arginare questo fenomeno.

Devis DORI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.021, evidenziando come con tale misura, dallo scarso impatto economico, si possa dare un segnale per arginare tali condotte.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.021.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.023, sottolinea che la previsione del gratuito patrocinio per il personale sanitario vittima di tali condotte costituisce un concreto segno di vicinanza a tutti gli operatori del settore sanitario che ogni giorno devono affrontare situazioni pericolose e spesso dannose e che meritano di non dover affrontare anche pregiudizi economici.

Devis DORI (AVS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.023.

Michela DI BIASE (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.023.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.023.

Ciro MASCHIO (FDI), essendosi concluso l'esame delle proposte emendative ammissibili ed essendo ancora pendente il termine per la proposizione di ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità comunicate in avvio di seduta, sospende la seduta fino alle ore 13.

La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 13.10.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione dei lavori, la Commissione ha esaminato tutte le proposte emendative, ad eccezione di quelle dichiarate inammissibili, in ragione della pendenza del termine per proporre ricorsi, che è scaduto alle ore 12.15 della giornata odierna.

Alla luce dell'istruttoria svolta a seguito dei ricorsi presentati, la presidenza conferma tutte le pronunce di inammissibilità.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come alcune proposte emendative di cui è stata confermata l'inammissibilità siano, a suo avviso, strettamente connesse alla materia oggetto del provvedimento, pur comprendendo che i criteri di ammissibilità per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono ben più stringenti di quelli riguardanti i progetti di legge ordinari.

Si riferisce, in particolare, alle misure riguardanti l'istituzione del registro dei mancati infortuni, nonché alle modifiche concernenti la disciplina in materia di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Pur non avendo un effetto di deterrenza o di immediato contrasto ai gravi episodi di violenza in danno ai professionisti e alle strutture sanitarie pubbliche, a suo avviso si tratta pur sempre, in un'ottica di prevenzione, di strumenti volti a favorire l'adozione di misure organizzative interne idonee a prevenire il loro verificarsi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte quindi che restano da esaminare gli identici articoli aggiuntivi Dori 2.07, Gianassi 2.08 e Giuliano 2.010, per la sola parte ammissibile, nonché l'articolo aggiuntivo Dori 2.09,

anch'esso per la sola parte ammissibile. Poiché la parte ammissibile dei citati articoli aggiuntivi è identica, essi saranno posti in votazione congiuntamente.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Dori 2.07, Gianassi 2.08, Giuliano 2.010 e Dori 2.09, si rammarica della decisione di dichiarare inammissibile la parte riferita all'istituto del congedo a favore del personale vittima di aggressione, al quale è opportuno garantire la possibilità di riprendersi fisicamente e psicologicamente.

Con riguardo alla parte della proposta emendativa dichiarata ammissibile, reputa estremamente importante introdurre nell'ordinamento l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria e di costituzione di parte civile nel procedimento da parte della struttura sanitaria, nonché la previsione che al personale vittima di aggressione sia assicurata una effettiva tutela legale, pari a quella riconosciuta ai dirigenti responsabili della struttura.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Dori 2.07, Gianassi 2.08, Giuliano 2.010 e Dori 2.09, per la parte dichiarata ammissibile.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto sul mandato alle relatrici, dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Rileva al riguardo, l'incapacità della maggioranza e del Governo ad accogliere i contributi delle minoranze che, in questa sede come anche al Senato, hanno cercato di offrire soluzioni di più ampio respiro ad una problematica per la quale condividono l'esigenza di approntare immediate risposte.

Ritiene che si sia però perso l'occasione, ancora una volta, di accompagnare l'azione di rafforzamento del presidio penale – che la maggioranza sembra sempre prediligere, anche in un'ottica repressiva e demagogica – con misure che affrontino alla radice le criticità da cui generano gli episodi criminali, che le statistiche dimostrano essere sempre più gravi e numerosi.

Si riferisce ad esempio alla necessità di incrementare gli organici per garantire un adeguato livello di servizio, alla previsione di figure specializzate nel comunicare con pazienti e familiari, all'erogazione di percorsi di formazione del personale che consentano una migliore gestione delle situazioni di stress che, inevitabilmente, caratterizzano i presidi sanitari di urgenza, sia dalla parte degli utenti che dello stesso personale ivi impiegato.

Nel rimarcare la prioritaria necessità di una massiccia opera di reclutamento nel settore sanitario, si rammarica del mancato accoglimento di alcune misure proposte con gli emendamenti del suo gruppo, quali la maggiore presenza di forze dell'ordine, la videosorveglianza, l'istituzione del registro dei mancati infortuni, nonché le modifiche concernenti la disciplina in materia di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.

Rileva come il provvedimento in esame nulla dispone sul versante delle vittime, non essendo nemmeno stato accolto l'emendamento che proponeva di estendere loro l'istituto del gratuito patrocinio.

Conclusivamente, rileva come la ristrettezza dei tempi di esame, che non ha nemmeno consentito alla Commissione di svolgere il dovuto approfondimento in sede conoscitiva, non abbia consentito di costruire un testo realmente condiviso, circostanza che induce il suo gruppo ad astenersi dal voto sul mandato alle relatrici.

Michela DI BIASE (PD-IDP), condividendo le considerazioni della collega Giuliano, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul mandato alle relatrici.

Rimarca come l'iniziativa legislativa in esame discenda da recenti e sempre più frequenti e gravi episodi di cronaca ma tiene ad evidenziare come anche negli anni scorsi, su impulso del Partito democratico, sia quando aveva responsabilità di Governo sia quando era all'opposizione, il legislatore è intervenuto in vario modo per ridurre e contrastare il fenomeno criminoso.

Tuttavia, a suo avviso è del tutto evidente come il mero inasprimento delle sanzioni sia una risposta insufficiente e sarebbe stato opportuno che il Governo ap-

prezzasse maggiormente i contributi delle minoranze volti ad intervenire sulle situazioni di fondo che generano tensioni nelle strutture sociosanitarie, a partire dall'esigenza di garantire l'erogazione di un servizio di qualità, senza sottoporre il personale a turni stressanti e i pazienti ad attese infinite.

L'odierno grave episodio dell'aggressione a manganellate ad un primario del pronto soccorso a Lamezia Terme e le sue scoraggianti parole sulle condizioni di lavoro in quel contesto testimoniano ancor più l'esigenza di un approccio più ampio al problema e della necessità di approntare una maggiore tutela del personale vittima di aggressioni, anche con lo strumento del gratuito patrocinio, che invece è del tutto assente nel testo in esame.

Devis DORI (AVS) esprime il voto di astensione sul mandato alle relatrici.

Nel ritenere che la finalità del provvedimento sia del tutto condivisibile, si ram-

marica dell'impossibilità di mettere in campo misure più efficaci che, inevitabilmente richiedono risorse e che auspica possano essere prese in considerazione durante l'esame in questi giorni del disegno di legge di bilancio.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, XII e del Comitato per la legislazione.

La Commissione delibera di conferire alle relatrici il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche o private *con le seguenti:* strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza.

1.1. Dori.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: pubbliche o private, *aggiungere le seguenti:* e sui mezzi mobili di soccorso.

1.2. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: delle condotte previste *aggiungere le seguenti:* nell'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste.

1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, LaCarra, Scarpa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate *con le seguenti:* strumenti, attrezzature o apparecchiature destinati e *sostituire le parole:* fino a 10.000 euro *con le seguenti:* da 1.500 euro a 50.000 euro.

1.4. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate *con le seguenti:* strumenti, attrezzature o apparecchiature destinati.

1.5. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ivi esistenti o comunque.

* 1.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, LaCarra, Scarpa.

* 1.8. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

* 1.9. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: o comunque *con la seguente* esclusivamente.

1.10. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o comunque *con la seguente:* comunque.

1.11. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Dori.

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», sostituire le parole: dall'articolo 583-quater, secondo comma con le seguenti: dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-quater, comma 2.

2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 381, comma 2, lettera h), le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo e quarto comma ».

*** 2.3.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

*** 2.4.** Dori.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: cose ivi esistenti o comunque destinate con le seguenti: strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati.

2.5. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: ivi esistenti o comunque.

*** 2.6.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

*** 2.7.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo la parole: cose inserire le seguenti: mobili o immobili.

2.13. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: ivi esistenti o comunque con le seguenti: mobili o immobili.

*** 2.9.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

*** 2.10.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: o comunque con la seguente: esclusivamente.

2.14. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: o comunque con la seguente: comunque.

2.15. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un « Registro dei mancati infortuni », come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo

dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

* **2.01.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

* **2.02.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **2.03.** Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo denominato « Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie » con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di

personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

4. All'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-bis è abrogato.

**** 2.04.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

**** 2.05.** Dori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 12 febbraio 1968, n. 132)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

m-bis) presidio fisso di sicurezza affidato a personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi, gli effetti sulla sicurezza negli ospedali, nonché l'effettiva istituzione dei presidi delle Forze di polizia nei presidi ospedalieri, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno istituisce una banca dati, consultabile dal pubblico, contenente i dati relativi al ripristino dei presidi e al numero di eventuali aggressioni o episodi violenti a danno dei sanitari.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni di attuazione della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del comma 4 dell'articolo 2-bis.

2.06. Dori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,

deducono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quindicimenziale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.

* **2.07.** Dori.

* **2.08.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **2.010.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 2 a 5)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, deducono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quattrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.09. Dori.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 2 a 5 e parte consequenziale)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo deno-

minato « Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione », con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-bis, comma 1, lettera b), e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

* **2.011.** Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

* **2.012.** Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti all'ultimo anno di specia-

lizzazione possono effettuare un periodo di formazione.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.013. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.014. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Personale dedicato alla gestione dei conflitti in ambito sanitario)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nelle strutture di pronto soccorso ovvero nelle strutture sanitarie particolarmente esposte alle aggressioni o agli eventi di violenza nei confronti dei predetti professionisti è assicurata la presenza di personale, adeguatamente formato, specificatamente deputato a gestire tensioni e conflitti tra i professionisti e i pazienti e i loro familiari.

2. Per l'attuazione del presente articolo è istituito presso il Ministero della salute un fondo per il contrasto alla violenza in ambito sanitario, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al predetto Fondo.

2.015. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, La-carra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Videosorveglianza)

1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è

previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-bis, comma 1-bis del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.017. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di *de-escalation* delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.018. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Formazione dei professionisti sanitari socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nell'ambito della formazione di base e abilitante all'esercizio delle predette professioni è assicurato un percorso formativo idoneo finalizzato alla corretta gestione dei conflitti e alla comunicazione in ambito sanitario.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate idonei percorsi didattici da inserire tra le attività formative di base e caratterizzanti dei corsi di laurea in medicina, delle professioni sanitarie nonché delle professioni socio-sanitarie, che comprendano elementi filosofici, epistemologici, metodologici, sociologici e pedagogici e siano specificamente riferiti al sistema di relazioni della professione sanitaria di riferimento, prevedendo anche la partecipazione di docenti dei settori scientifico-disciplinari delle scienze dell'educazione e della formazione, finalizzati per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente e al lavoro in *équipe*.

2.019. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Campagne di sensibilizzazione nazionale)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere nell'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno incontro i soggetti che compiono tali deplorevoli azioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.020. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)

1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste di cui al presente decreto e delle relative sanzioni.

2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.021. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in sede di valutazione di rischi presta, altresì, particolare attenzione alla possibile presenza di fattori che possono favorire l'esposizione al rischio e l'importanza di tener conto di eventi sentinella, tipologia di attività e tipologia di utenza al fine di individuare i gruppi omogenei su cui procedere con priorità alla valutazione dei fattori di rischio ».

2.022. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-quinquies) La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.023. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sani-

tarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.024. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Sulla pubblicità dei lavori 61

Audizione, in videoconferenza, di Laura Cozzi, direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) (*Svolgimento e conclusione*) .. 61

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza
della presidente Federica ONORI.*

La seduta comincia alle 12.35.

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federica ONORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Laura Cozzi, direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE). (*Svolgimento e conclusione*).

Laura COZZI, *direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE)*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Federica ONORI, *presidente*.

Laura COZZI, *direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Federica ONORI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia <i>Indirect Fire</i> », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce <i>Rocket, Artillery and Mortar</i> per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito. Atto n. 215 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	67
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2024, denominato « Addestramento sintetico simulato – Capacità integrata di <i>training</i> distribuito della MM (TDMM) ». Atto n. 219 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	68
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre. Atto n. 220 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	69

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima

portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito. Atto n. 215.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Monica CIABURRO, presidente e relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scade il 17 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Ricorda come il programma pluriennale n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », sia relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito.

Espone, dunque, sinteticamente il contenuto del programma rimandando, per una sua più completa descrizione, al dossier predisposto dagli Uffici.

Nell'odierno quadro strategico, i contingenti militari si trovano a operare in scenari simmetrici, asimmetrici e ibridi, anche a supporto della sicurezza sul territorio nazionale, e si registra la minaccia alle forze terrestri proveniente dalla terza dimensione, con una tendenza a impiegare assetti meno costosi e sofisticati, come ad esempio droni (principalmente della categoria Mini – Micro), *loitering munitions*, munizionamento di artiglieria/mortaio, in grado di minacciare in modo significativo la sicurezza delle unità sul terreno, unitamente a sistemi con performance superiori ma ad alto contenuto tecnologico e con elevati costi, pertanto disponibili in numeri più ridotti.

In tale scenario, il presente programma è finalizzato ad assicurare la capacità *Counter Rocket Artillery and Mortar* (C-RAM) mediante l'acquisizione fino a 4 sistemi fissi (c.d. *stationary*) C-RAM tecnologicamente maturi, già presenti sul mercato e auspicabilmente *off the shelf* e *combat proven*, che potranno essere così impiegati con immediatezza nelle operazioni nazionali, nonché per il soddisfacimento degli impegni assunti verso l'Alleanza Atlantica.

La Difesa ha infatti l'urgente necessità di colmare il *gap* capacitivo nel settore della protezione attiva dalle minacce *Indirect Fire* (IDF), al fine di garantire la difesa del personale, delle infrastrutture e degli equipaggiamenti contro *Rockets, Artillery and Mortars*, ossia minacce costituite dal munizionamento autopropulso non guidato, non autopropulso guidato e non guidato, nonché contro le minacce portate dai velivoli a pilotaggio remoto della categoria

NATO classe I. La soluzione individuata andrà a potenziare il dispositivo di *Force Protection* delle basi dei contingenti nazionali schierati all'estero, permettendo inoltre di poter soddisfare il contributo nazionale nell'ambito dell'Alleanza Atlantica nello specifico segmento capacitivo.

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di dieci anni (2025-2034).

Per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporta che i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli della meccanica, micromeccanica, elettronica optoelettronica informatica e sistemistica. In tale ambito, sono attesi significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la produzione, assemblaggio ed integrazione in Italia dei sistemi di C-RAM, nonché dei servizi per il supporto logistico. Peraltro, nonostante il programma in prospettiva preveda il coinvolgimento di aziende estere, la maggior parte delle attività sarà svolto in Italia su tutto il territorio nazionale, in particolare le principali località geografiche di produzione saranno situate nel Lazio, in Trentino, in Lombardia ed Umbria, essendo prevista l'interazione con numerose aziende del settore elettronico specializzate in lavorazioni di assemblaggio schede elettroniche, cavilcablaggi e acquisto sistemi inerziali, nonché il coinvolgimento di circa 1.100 addetti diretti e indiretti all'anno.

Da ultimo, segnala che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma viene annoverato nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio (pagina 4 e pagina 14 del Tomo II) e che la Commissione bilancio ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Nessuno chiedendo di intervenire, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2024, denominato «Addestramento sintetico simulato – Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM)».

Atto n. 219.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scade il 24 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, ricorda come il programma pluriennale n. SMD 07/2024, denominato «Addestramento Sintetico Simulato – Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM)» sia relativo alla realizzazione di un'architettura integrata per l'addestramento sintetico simulato delle Forze Aeronavali, in ambiente operativo multi-dominio sintetico e geograficamente distribuito.

Espone, dunque, sinteticamente il contenuto del programma rimandando, per una sua più completa descrizione, al dossier predisposto dagli Uffici.

Il presente programma risulta finalizzato a realizzare un'architettura di *training* distribuito che consenta l'addestramento sintetico delle Forze Aeronavali, fondata sui principali standard internazionali di simulazione e realizzata attraverso la federazione progressiva (*build-up approach*) di diversi sistemi addestrativi *Live* (personale reale che si addestra su sistema reale collegato ad un ambiente di simulazione), *Virtual* (personale reale che gestisce un sistema simulato) e *Construc-*

tive (entità interamente simulate), in ambiente operativo multi-dominio sintetico e geograficamente distribuito, al fine di consentire la contemporanea partecipazione ad uno scenario unico e condiviso, di una *training audience* disomogenea e ubicata in aree/sedi differenti.

Nello specifico, si intende colmare il *gap*, sia qualitativo che quantitativo, relativo ai simulatori della Marina Militare, che risultano numericamente insufficienti, disomogenei e affetti da obsolescenza tecnologica, allineandoli all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguandone le capacità di interoperabilità per contribuire al soddisfacimento dei requisiti di addestramento aeronavale.

Come riportato nella scheda tecnica, dunque, l'acquisizione della capacità di TDMM, permetterà, tra l'altro, di mitigare le tipiche criticità connesse all'addestramento convenzionale, come l'incremento degli oneri necessari a schierare e mantenere le unità nei siti di esercitazione, la crescente difficoltà d'impiego dei poligoni a causa dei sempre più stringenti vincoli ambientali e l'accesso a specifiche aree geografiche limitato a determinati periodi temporali.

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2024 e della durata complessiva ipotizzata di tredici anni (2024-2036).

Per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporta che settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale, dell'elettronica, degli armamenti e più in generale dell'alta tecnologia, nonché della ricerca e sviluppo, prevedendosi, peraltro, che il programma coinvolgerà i siti dell'industria nazionale del settore navale e militare, nello specifico: area ligure-toscana al Nord, area laziale al Centro; area pugliese al Sud con notevoli ritorni industriali che consentiranno di consolidare e incrementare significativamente il *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi integrati e distribuiti di simulazione.

Da ultimo, segnala che il programma è annoverato nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al

triennio 2024-2026 e che la Commissione bilancio, nella seduta del 30 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Marco PELLEGRINI (M5S) chiede chiarimenti in merito alle imprese che saranno coinvolte nella realizzazione del programma, ribadendo la ferma contrarietà del suo Gruppo sia all'acquisto di sistemi d'arma da imprese israeliane che alla vendita di armi alle medesime imprese. Precisa che la sua dichiarazione di voto dipenderà dalle rassicurazioni che riceverà a tale proposito.

La sottosegretaria Isabella RAUTI rassicura il deputato Pellegrini circa il fatto che verrà coinvolta prevalentemente l'industria italiana e che, se mai dovessero essere conclusi accordi di partenariato con imprese straniere, vi sarebbe comunque un'impresa italiana ad assumere il ruolo di capofila. Precisa, inoltre, che l'obiettivo del programma è di creare un prodotto che, interessando il mercato attuale, possa essere esportato, contribuendo ad una maggiore affermazione dell'Italia sul mercato internazionale.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco PELLEGRINI (M5S) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nonché in considerazione del fatto che la tecnologia in questione appare idonea a ridurre gli oneri e le spese per gli armamenti, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) valuta favorevolmente il programma in esame, in quanto ritiene che abbia ad oggetto un importante strumento di difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre. Atto n. 220.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scade il 1° dicembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il programma pluriennale n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) » è relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello Strumento Militare Terrestre.

Espone, dunque, sinteticamente il contenuto del programma rimandando, per una sua più completa descrizione, al dossier predisposto dagli Uffici.

Il presente programma, analogamente a quanto già descritto nel precedente decreto SMD 25/2022 (di cui il provvedimento in esame è una integrazione), risulta finalizzato a incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri e dotare le stesse di sistemi che, in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'Ordine, siano in grado di fornire supporto, per mezzo dell'acquisizione di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (di classe Mini, Micro e Leggero).

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di otto anni (2025-2032).

Per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporta che settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli dell'industria aeronautica, meccanica, elettronica e sensoristica. In tale ambito, sono attesi significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how*. Infatti, il programma, per la sua stessa natura, costituisce intrinseco strumento di catalizzazione per una significativa ricaduta tecnologica afferente a diversi settori quali quelli dell'avionica, sensoristica, materiali e *system design*. Le presumibili aree di interesse potranno coinvolgere tutto il territorio nazionale, ma anche espandersi ad altri *competitor* al di fuori del territorio nazionale, permettendo all'industria nazionale di beneficiare di importanti positive ricadute in termini di innovazione tecnologica e di relativo indotto, favorendo lo sviluppo.

Da ultimo, segnala che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma viene annoverato nell'ambito programmi già operanti (pagina 53 del Tomo II) e che la Commissione bilancio ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Marco PELLEGRINI (M5S) chiede se gli aeromobili in questione siano esclusivamente destinati ad attività sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa, oppure se gli stessi possano essere dotati di armi offensive.

La sottosegretaria Isabella RAUTI precisa come non sia previsto che i dispositivi in questione siano armati.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Marco PELLEGRINI (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito. Atto n. 215.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire* », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito (Atto n. 215);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 04/2024 risulta finalizzato ad assicurare la capacità *Counter Rocket Artillery and Mortar* (C-RAM) mediante l'acquisizione fino a 4 sistemi fissi (c.d. *stationary*) C-RAM tecnologicamente maturi, già presenti sul mercato e auspicabilmente *off the shelf* e *combat proven*, che potranno essere così impiegati con immediatezza nelle operazioni nazionali, nonché per il soddisfacimento degli impegni assunti verso l'Alleanza Atlantica;

premesso altresì che il programma in esame prevede l'acquisizione fino a 4 sistemi *stationary* C-RAM, una componente sensoristica e una capacità di « Comando e Controllo », da assegnare alle unità controaerei dell'Esercito e, dunque, andrà a potenziare il dispositivo di *Force Protection* delle basi dei contingenti nazionali schierati all'estero;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio

nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di dieci anni (2025-2034);

interesserà prevalentemente i settori industriali della meccanica, micromeccanica, elettronica optoelettronica informatica e sistemistica con significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la produzione, assemblaggio ed integrazione in Italia dei sistemi di C-RAM, nonché dei servizi per il supporto logistico;

nonostante in prospettiva coinvolga aziende estere, prevede lo svolgimento della maggior parte delle attività in Italia, su tutto il territorio nazionale, e in particolare nel Lazio, in Trentino, in Lombardia ed Umbria essendo prevista l'interazione con numerose aziende del settore elettronico specializzate in lavorazioni di assemblaggio schede elettroniche, cavi cablaggi e acquisto sistemi inerziali,

prevede, altresì, il coinvolgimento di circa 1.100 addetti diretti e indiretti all'anno;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 23 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2024, denominato « Addestramento sintetico simulato – Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM) ». Atto n. 219.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2024, denominato « Addestramento Sintetico Simulato – Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM) » (Atto n. 219);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 07/2024 risulta finalizzato a realizzare un'architettura di *training* distribuito che consenta l'addestramento sintetico delle Forze Aeronavali, fondata sui principali standard internazionali di simulazione e realizzata attraverso la federazione progressiva (*build-up approach*) di diversi sistemi addestrativi *Live*, *Virtual* e *Constructive*, in ambiente operativo multi dominio sintetico e geograficamente distribuito, al fine di consentire la contemporanea partecipazione ad uno scenario unico e condiviso, di una *training audience* disomogenea e ubicata in aree/sedi differenti;

premesso altresì che il programma intende colmare il *gap*, sia qualitativo che quantitativo, relativo ai simulatori della Marina Militare, che risultano numericamente insufficienti, disomogenei e affetti da obsolescenza tecnologica, allineandoli all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguandone le capacità di interoperabilità

per contribuire al soddisfacimento dei requisiti di addestramento aeronavale;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata complessiva ipotizzata di tredici anni (2024-2036);

interesserà prevalentemente i settori industriali dell'industria aerospaziale, dell'elettronica, degli armamenti e più in generale dell'alta tecnologia, nonché della ricerca e sviluppo, prevedendosi, peraltro, che il programma coinvolgerà i siti dell'industria nazionale del settore navale e militare, nello specifico: area ligure-toscana al Nord, area laziale al Centro; area pugliese al Sud con notevoli ritorni industriali che consentiranno di consolidare e incrementare significativamente il *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi integrati e distribuiti di simulazione;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 30 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre. Atto n. 220.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) » relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello Strumento Militare Terrestre (scheda decreto integrativa al D.I. SMD 25/2022) (Atto n. 220);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 07/2024 risulta finalizzato a incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri e dotare le stesse di sistemi che, in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'Ordine, siano in grado di fornire supporto, per mezzo dell'acquisizione di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (di classe Mini, Micro e Leggero);

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di otto anni (2025-2032);

interesserà prevalentemente i settori dell'industria aeronautica, meccanica,

elettronica e sensoristica, nei quali sono attesi significativi ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how*;

costituisce intrinseco strumento di catalizzazione per una significativa ricaduta tecnologica afferente a diversi settori quali quello dell'avionica, sensoristica, materiali e *system design*;

le presumibili aree di interesse, in particolare, potranno coinvolgere tutto il territorio nazionale, permettendo all'industria nazionale di beneficiare di importanti positive ricadute in termini di innovazione tecnologica e di relativo indotto, favorendo lo sviluppo;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito dei programmi già operanti e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 30 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	70
5-03089 Merola: Dati relativi alla raccolta derivante dal gioco fisico e <i>online</i> e ai conti-gioco	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	72
5-03090 Centemero: Rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e valori riferiti alle cripto-attività	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l'inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura .	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-03088 Gebhard: Chiarimenti circa l'imponibilità ad IVA dell'indennità di occupazione temporanea di un terreno ad uso agricolo	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti

per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-03089 Merola: Dati relativi alla raccolta derivante dal gioco fisico e *online* e ai conti-gioco.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita.

5-03090 Centemero: Rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e valori riferiti alle cripto-attività.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta data che, in ogni caso, fornirà elementi utili agli operatori del settore.

5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l'inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.

Agostino SANTILLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Agostino SANTILLO (M5S), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per l'eshaustività della risposta fornita. Evidenza tuttavia che – dalle informazioni in suo possesso – la rappresentazione contabile dell'avanzamento lavori relativo a diverse opere pubbliche fa riferimento alla

intera lavorazione; tale circostanza sembrerebbe in contrasto con gli orientamenti testé esposti dal Governo sulla corretta contabilizzazione della fornitura « a piè d'opera ». Ritiene quindi opportuno che i Ministeri competenti diramino apposite istruzioni, allo scopo di chiarire univocamente l'aspetto di una vicenda su cui non sembra vi sia la necessaria attenzione.

5-03088 Gebhard: Chiarimenti circa l'imponibilità ad IVA dell'indennità di occupazione temporanea di un terreno ad uso agricolo.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia la rappresentante dell'Esecutivo e si riserva di analizzare più in dettaglio gli elementi forniti dal Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

5-03089 Merola: Dati relativi alla raccolta derivante dal gioco fisico e online e ai conti-gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento sia al gioco fisico che *online*, chiede di conoscere il quadro complessivo della raccolta totale del 2023 suddivisa per gioco telematico e rete fisica, il numero di conti-gioco per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e di quanti ne risultano attivi ad oggi, il numero dei citati conti-gioco che hanno avuto movimentazioni di denaro e sono risultati attivi per ogni annualità nonché quale sia l'ammontare delle somme depositate nei citati conti-gioco, suddiviso per annualità.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che la normativa vigente prevede che ogni singolo giocatore possa aprire un solo conto di gioco per operatore/concessionario. Si precisa, altresì, che la raccolta del gioco su rete fisica per il 2023 è stata pari a 65 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2022 del 3,6 per cento, e non

del 7,8 per cento, come invece riferito nel documento di sindacato ispettivo in esame.

Per quanto riguarda le stime relative alla raccolta complessiva del gioco, si conferma che, considerate le proiezioni, la raccolta per il 2024 crescerà rispetto al 2023 di un ulteriore 4-5 per cento.

Nell'anno 2022 la raccolta totale del gioco fisico è stata pari a euro 62.890.943.172,37, mentre quella del gioco *online* pari a euro 73.088.327.263,56.

Per il 2023, invece, la raccolta è risultata pari a euro 65.159.569.731,72 per il gioco fisico e a euro 82.553.456.066,90 per il gioco *online*.

Con riferimento, poi, ai dati relativi ai conti di gioco si rileva quanto segue.

A inizio novembre 2024 risultano attivi n. 15.822.960 conti di gioco. I conti giocanti sono, invece, 7.410.224.

Alla data dell'11 novembre 2024, inoltre, risultano 20.711.252 conti dormienti e 15.340.585 conti definitivamente chiusi.

Nella tabella seguente sono riportati i valori distinti per singola annualità, al 31 dicembre di ciascun anno.

ANNO	Conti giocanti	Conti attivi
2019	4.984.379	9.651.403
2020	5.775.802	11.334.833
2021	6.677.775	12.699.681
2022	7.064.246	13.902.861
2023	7.908.370	15.207.386

Con riferimento alla richiesta relativa «all'ammontare delle somme depositate», si rappresenta che tale importo, in continuo cambiamento, è strettamente legato all'ammontare delle vincite conseguite e delle ricariche effettuate. Tale dato, inol-

tre, è condizionato all'ultimo accesso con *login* effettuato dal giocatore e, quindi, non può ritenersi mai effettivamente consolidato.

Pertanto, al fine di fornire un quadro finanziario utile a definire la portata delle

somme transitate sui conti di gioco, si | le ricariche e i prelievi effettuati sui conti
forniscono, di seguito, i dati concernenti | di gioco al 31 dicembre di ogni annualità.

ANNO	RICARICHE	PRELIEVI
2019	4.214.428.881	2.667.140.150
2020	5.522.702.105	3.220.088.456
2021	8.120.752.005	4.929.603.682
2022	8.739.352.153	5.194.255.438
2023	10.384.936.454	6.614.929.314

ALLEGATO 2

5-03090 Centemero: Rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e valori riferiti alle crypto-attività.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai trasferimenti di denaro, titolo e valori effettuati attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990.

In particolare, gli Onorevoli richiamano il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 224381 del 9 maggio scorso, relativo agli obblighi di comunicazione degli operatori interessati, segnalando che « in molti casi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale non dispongono di tutti i dati relativi alle controparti con cui i propri clienti effettuano transazioni in crypto-attività » in quanto le infrastrutture a registro distribuito nelle quali avvengono gli scambi di crypto-attività non prevedono l'obbligo di identificazione dei partecipanti i quali sono identificati mediante codici alfanumerici non associati a dati identificativi dei soggetti coinvolti.

Gli Interroganti evidenziano, inoltre, che i prestatori di servizi di crypto-attività non hanno alcun obbligo di procedere alla raccolta e verifica dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle operazioni in crypto-attività.

A parere degli Interroganti, quindi, è necessario chiarire che « ai fini della rilevazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni il titolare del trattamento sia autorizzato alla sola comunicazione dei dati riferiti ai trasferimenti da o verso l'estero, non ricomprendendo anche i dati personali esclusi dalla categoria dei trasferimenti da e per l'estero ».

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative, anche di

carattere normativo, si intendano assumere in proposito.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 129, legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha introdotto una disciplina fiscale delle operazioni in crypto-attività modificando, tra l'altro, le disposizioni in materia di monitoraggio delle operazioni con l'estero previste dal decreto-legge n. 167 del 1990.

Tale decreto, all'articolo 1, stabilisce che gli intermediari che intervengono nei trasferimenti di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante la disciplina antiriciclaggio), da o verso l'estero, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela in relazione a tali operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, di importo almeno pari a 5.000 euro.

Sono oggetto dei predetti obblighi di comunicazione solo le operazioni eseguite in favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici o associazioni equiparate.

La disposizione in argomento, in particolare, è stata modificata al fine di ricomprendere i prestatori di servizi di portafoglio digitale (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007) tra gli operatori non finanziari che sono tenuti agli adempimenti ivi previsti, e le cryptoattività tra le attività oggetto del monitoraggio.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, erano già ricompresi tra i soggetti

obbligati a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 90 del 2017.

Dal 1° gennaio 2023, quindi, oltre ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale devono effettuare le comunicazioni previste dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e tali comunicazioni devono avere ad oggetto tutte le cripto-attività, non solo le cripto-valute.

Per quanto riguarda l'assenza, per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e per i prestatori di servizi di portafoglio digitale, dell'obbligo di raccogliere i dati personali della clientela, si ritiene, in linea generale, che, in presenza di un obbligo di trasmissione di determinati dati a una determinata Autorità, l'obbligo di rilevazione del dato sia implicito.

Relativamente al caso in esame, premesso, peraltro, che la disciplina sul monitoraggio fiscale fa ampiamente riferimento alla disciplina sull'antiriciclaggio, sia relativamente all'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio che all'individuazione dei dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate, si fa presente che i dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni da e verso l'estero da trasmettere all'Agenzia delle entrate, pur non essendo oggetto di una « autonoma rilevazione », coincidono con quelli conservati e comunicati alle Autorità di vigilanza di settore ai fini antiriciclaggio.

Nel caso specifico, oggetto della comunicazione sono i dati e i documenti conservati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 1997; in particolare i dati analitici da comunicare sono:

la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

la data, l'importo e la causale dell'operazione;

i mezzi di pagamento utilizzati.

Il comma 2 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede che i dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni « oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 » sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 224381 del 9 maggio 2024, dando attuazione alla disciplina in oggetto, nel punto 2.2, indica i seguenti elementi informativi da comunicare relativi ai trasferimenti in argomento:

« – la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;

– l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale,

– i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;

– i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

– qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all'allegato 5. Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi. ».

ALLEGATO 3

5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l'inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 121, comma *l-bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui « L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ».

Gli Onorevoli soggiungono che non si rinviene nella disciplina agevolativa del *Superbonus* una definizione del concetto di stato di avanzamento che deve essere ricercata nella normativa tecnica vigente.

Al riguardo, gli Onorevoli richiamano l'articolo 14, comma 1, lettera *d*) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che definisce lo stato di avanzamento lavori (SAL) come un documento contabile che « riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci ... ».

In particolare, in merito ai SAL, gli Interroganti rilevano che è discussa la possibilità di considerare le cosiddette forniture a piè d'opera ai fini della spesa utile ai fini del raggiungimento del limite di avan-

zamento previsto dal predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tutto ciò premesso, Gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d'opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.

La nozione di SAL di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*) del decreto ministeriale n. 49 del 2018 è confluita nell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 all'articolo 12 comma 1 lettera *d*), il quale prevede, che lo stesso rientra fra i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori (o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato), da sottoscrivere contestualmente alla sua compilazione nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è, dunque, un atto, « ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto » in favore dell'esecutore, dove vengono riassunte « tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione ».

Il direttore dei lavori, dal canto suo, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all'accertamento e alla

registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.

Per completezza, si segnala, come il legislatore, da parte sua, sia, comunque, ulteriormente intervenuto *in subiecta materia*, allorché, nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ha ritenuto di dover commisurare la revisione dei prezzi agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (confronta articolo 26, commi 5-ter, 6-bis, 6-ter, 6-quinquies), con

ciò, intendendo implicitamente superare, seppure con riferimento solo a tali ipotesi, il principio contabile della corrispondenza (e contestualità) fra quanto registrato e quanto effettivamente realizzato e riscontrabile nella realtà del cantiere.

Una lettura « a contrario » di tale normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del vigente codice dei contratti pubblici, così come confermate anche dalla costante giurisprudenza in materia, suggerisce, pertanto, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.

Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto « Asseverazioni » (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell'Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ».

ALLEGATO 4

5-03088 Gebhard: Chiarimenti circa l'imponibilità ad IVA dell'indennità di occupazione temporanea di un terreno ad uso agricolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001) ai sensi dei quali, in caso di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, viene riconosciuta al proprietario un'indennità per l'occupazione.

In particolare, l'Interrogante segnala che le cennate occupazioni possono essere autorizzate in favore della ditta esecutrice (*general contractor*) delle opere pubbliche, la quale occupa materialmente l'area e ha l'obbligo di corrispondere l'indennità direttamente al proprietario, in conformità a un decreto di occupazione emesso dall'autorità competente.

Tanto premesso, l'Onorevole, richiamando il caso di un'occupazione temporanea di un terreno a uso agricolo, situato nella zona omogenea « E » ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 e di proprietà di un imprenditore agricolo che lo utilizza come bene patrimoniale per l'attività frutticola, chiede di fornire chiarimenti circa l'imponibilità ai fini IVA dell'indennità per occupazione temporanea, corrisposta direttamente dalla ditta esecutrice ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 232 del 2021, ha affrontato – sebbene agli effetti del comparto impositivo del registro – il tema della qualificazione giuridica da attribuirsi all'indennità di occupazione temporanea.

In tale sede, è stato evidenziato che l'occupazione temporanea: « (...) si concretizza, dal punto di vista amministrativo, in un provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione ordina coattivamente in favore del beneficiario l'apprensione del possesso del fondo privato o perché funzionale alla fruizione di specifiche utilità necessarie all'esecuzione di un'opera di interesse pubblico, destinata a cessare con l'esigenza che ne giustifica la previsione, o perché imposta dalla necessità di fronteggiare pubbliche calamità o situazioni di forza maggiore ... La figura di tale forma di occupazione temporanea, non finalizzata all'esproprio, ma ad altre esigenze (ed, occupazione meramente detentiva), così come precisato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza del 9 febbraio 2011, n. 3167 del 2011 "si avvicina all'istituto della requisizione temporanea, poiché entrambi gli istituti in comune presentano i caratteri della temporaneità dell'occupazione finalizzata a sopperire ad un'esigenza pubblica contingente e non all'acquisizione definitiva della titolarità di quel bene" (cfr. Cass. civ., Sez. 1^a, 06/08/2008, n. 21249). Tanto premesso, al fine di risolvere il caso proposto, è utile il riferimento al canone ermeneutico previsto in materia di imposta di registro dalla previsione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 secondo cui l'imposta "è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo" ».

Conseguentemente, nella citata risposta ad interpello è stato ritenuto che: « Alla luce di tale disposizione, il delineato quadro giuridico, comportante la previsione, nell'ambito del procedimento amministra-

tivo in oggetto, di una indennità derivante dall'occupazione temporanea sopra descritta a seguito dall'emanazione dei relativi provvedimenti di carattere autoritativo rende incompatibile l'inquadramento della fattispecie proposta nell'ambito delle disposizioni previste dal TUR in materia di tassazione dei contratti di locazione. (...) Nel caso in esame, (...), l'indennizzo riconosciuto a seguito del provvedimento di occupazione temporanea integra il ristoro del pregiudizio occorso per la perdita del godimento delle aree occupate dalla P.A. a seguito di un provvedimento autoritativo legalmente dato. Tale circostanza determina l'impossibilità di assimilare il riconoscimento della indennità in esame alla previsione di un corrispettivo contrattuale, pagato per la locazione di un fondo, che — come anticipato — costituisce, invece, un atto di natura negoziale perfezionato per effetto del consenso tra le parti ».

Pertanto, deve evidenziarsi che l'indennità prevista dal provvedimento di occupazione temporanea, concessa per la perdita del godimento dell'area da parte del proprietario in seguito a un provvedimento autoritativo, ha natura indennitaria e non sinallagmatica e, pertanto, non soggetta a IVA per carenza del presupposto oggettivo.

Tutto ciò premesso, considerato tuttavia che il quesito posto dall'Interrogante attiene a una fattispecie concreta, caratterizzata peraltro da peculiarità — come, ad esempio la presenza della figura del *general contractor*, i cui effetti andrebbero opportunamente contestualizzati con una specifica istruttoria — l'Agenzia delle entrate rappresenta che in questa sede non è possibile esaminare il quesito stesso in modo compiuto, occorrendo, a tal fine, la presentazione di una mirata istanza di interpello.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria 80

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 80

5-03083 Caso: Informazioni circa eventuali pressioni esercitate dal Ministero dell’istruzione e del merito per favorire l’adesione alla riforma della filiera tecnologico-professionale e attivare il liceo del *made in Italy* 81

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 83

5-03082 Manzi: Sulla rimodulazione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) per il servizio di asilo nido contenuta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 81

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 84

5-03084 Cangiano: Sulle modalità di attuazione del nuovo piano mense per il 2024 previsto nel PNRR nelle regioni del Sud d’Italia e iniziative per garantire migliori condizioni di inclusione e coesione sociale 81

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 86

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2024.

Audizione informale del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria.

L’audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03083 Caso: Informazioni circa eventuali pressioni esercitate dal Ministero dell'istruzione e del merito per favorire l'adesione alla riforma della filiera tecnologico-professionale e attivare il liceo del *made in Italy*.

Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che oltretutto ha riferito solo numeri assoluti circa l'adesione ad entrambe le riforme relative alla filiera tecnologico-professionale e all'attivazione del liceo del *made in Italy*, rilevando che invece i dati dovrebbero essere riportati in valore percentuale rispetto alle iscrizioni complessive.

In particolare nel ribadire quanto le richiamate riforme siano state fin dall'inizio caratterizzate da una notevole incertezza circa i dettagli dell'offerta formativa e circa la portata concreta delle previste innovazioni, osserva come dagli elementi di risposta forniti anche in questa sede, si confermi il loro carattere oggettivamente fallimentare.

Esprime quindi forti preoccupazioni circa il recente comunicato stampa della Flc Cgil nel quale si denunciano le crescenti pressioni attuate con lo svolgimento di riunioni e con la convocazione anche individuale di dirigenti scolastici alla presenza di ispettori ministeriali in un clima quasi minaccioso. Tutto ciò sembra ben diverso da un'attività di promozione sul territorio, quasi che il Ministero stia tentando di porre rimedio a una cattiva gestione. Auspica che in futuro le attività vengano organizzate meglio fin dall'inizio senza dover poi correre ai ripari a posteriori.

5-03082 Manzi: Sulla rimodulazione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) per il servizio di asilo nido contenuta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che si inserisce in un clima di allarme lanciato da numerose associazioni del settore che hanno richiamato l'attenzione circa i contenuti del Piano strutturale di medio termine del Governo.

Nel comprendere come tale documento abbia effettivamente un carattere meramente programmatico, ribadisce la necessità che il Governo garantisca in ogni caso il conseguimento di tali obiettivi stabiliti dal PNRR e dalla legge n. 234 del 2021 circa la percentuale del 33 per cento del livello delle prestazioni essenziali per il servizio degli asili nido che non ritiene possano essere ora messi in discussione.

Nell'esprimere apprezzamento per gli annunciati ulteriori investimenti del Governo volti finanziare ulteriori 64 interventi ribadisce il carattere obbligatorio degli obiettivi previsti dalla citata legge n. 234 del 2021 circa i livelli essenziali delle prestazioni per gli asili nido che ad oggi sono in contrasto con quanto recentemente indicato dal Governo nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

5-03084 Cangiano: Sulle modalità di attuazione del nuovo piano mense per il 2024 previsto nel PNRR nelle regioni del Sud d'Italia e iniziative per garantire migliori condizioni di inclusione e coesione sociale.

Gerolamo CANGIANO (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gerolamo CANGIANO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che testimonia il costante impegno e l'attenzione a favore delle regioni del Mezzogiorno.

In qualità di deputato eletto nella regione Campania esprime forti preoccupa-

zioni e sgomento per i numerosi e sanguinosi episodi di violenza avvenuti nelle scorse settimane che confermano come l'azione del Governo stia andando nella giusta direzione e l'importanza di interventi volti a favorire maggiore inclusione e coesione sociale proprio nelle aree più disagiate del Paese.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-03083 Caso: Informazioni circa eventuali pressioni esercitate dal Ministero dell'istruzione e del merito per favorire l'adesione alla riforma della filiera tecnologico-professionale e attivare il liceo del *made in Italy*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

abbiamo voluto costruire un sistema di istruzione che dia a ogni giovane gli strumenti per costruirsi, in base alle proprie inclinazioni, un solido futuro, e che al tempo stesso consenta al sistema produttivo di avere le professionalità necessarie per essere competitivo. Una risposta efficace a uno dei limiti più significativi che oggi caratterizzano i sistemi educativi nazionali: il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.

Così, per far ripartire il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, il Ministero è intervenuto su più fronti, con interventi strutturali sui nodi strategici del sistema di istruzione e formazione.

Muovendo da questo ordine di idee, abbiamo posto le basi, con l'avvio di una sperimentazione, per l'istituzione di una nuova filiera tecnologico-professionale costituita con legge dello Stato che risponde alle nuove esigenze culturali, produttive e sociali del Paese e che, peraltro, è stata oggetto di un proficuo confronto con la Commissione europea, che l'ha considerata perfettamente in linea con le riforme previste dal PNRR.

Giova ricordare che, contrariamente a quanto affermato dagli onorevoli interroganti, la sperimentazione, pur con tempi ristretti di attuazione, ha trovato una significativa partecipazione che a inizio di anno scolastico presentava l'adesione di 138 scuole, 164 filiere, 3000 studenti e 176 classi.

In coerenza con l'istituzione della nuova filiera abbiamo promosso il nuovo percorso liceale del *made in Italy*, che intende coniugare tradizione e innovazione, strettamente connesse al mondo imprenditoriale, per formare i talenti e i futuri motori della nostra

economia, che saranno chiamati a valorizzare e a tutelare le eccellenze italiane.

Tanto premesso, rappresento che, come di consueto, il Ministero ha fornito ai Direttori degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, indicazioni utili a favorire una corretta informazione alle famiglie ai fini dell'iscrizione alle classi prime degli istituti tecnici e professionali autorizzati ad attivare i percorsi quadriennali nell'ambito della filiera tecnologico-professionale, nonché sulla possibilità di attivazione di classi prime del liceo del *made in Italy*.

Si tratta di una normale attività di informazione e promozione, nonché un adempimento doveroso ai fini di una puntuale conoscenza dei caratteri peculiari e del valore aggiunto offerto da queste nuove opportunità formative, che si esplica attraverso incontri, conferenze di servizi, seminari, *webinar* sia a livello territoriale che nazionale e molto spesso sollecitate dai singoli territori che, invero, gli onorevoli interroganti confondono con una interferenza che vedrebbe svilita l'autonomia scolastica e le determinazioni dei suoi organi collegiali.

Infine, ricordo che l'attuazione della legge n. 121 del 2024 e l'avvio delle filiere formative tecnologico-professionale rappresentano una delle modalità di attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR. Il raggiungimento dei traguardi collegati agli obiettivi del PNRR, da cui derivano i conseguenti finanziamenti, richiede – come avviene di consueto in tutti gli ambiti di applicazione del Piano – che il livello nazionale contribuisca ad un efficace scambio di informazioni con le istituzioni scolastiche ai fini del conseguimento degli obiettivi.

ALLEGATO 2

5-03082 Manzi: Sulla rimodulazione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) per il servizio di asilo nido contenuta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

corre l'obbligo precisare che il Piano strutturale di bilancio è per sua natura un documento programmatico, e nel quale viene ribadito l'impegno del Governo a continuare l'azione di contrasto alla denatalità, anche attraverso il potenziamento dei servizi alla prima infanzia.

Questo obiettivo (il potenziamento dei servizi) è diverso da quello contenuto nel PNRR che, invero, assegna al Ministero dell'istruzione e del merito il diverso *target* della creazione di nuove strutture e nuovi posti asili nido, che ci porterà a realizzare 150.480 nuovi posti. Sul punto, mi preme sottolineare fin da subito come l'attenzione alle regioni del Mezzogiorno è costante e si attesta su percentuali ben superiori rispetto alla soglia minima del 40 per cento prevista da legge.

Tanto premesso, osservo che nel Piano strutturale di bilancio predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo ha inserito, oltre all'obiettivo europeo del 33 per cento a livello nazionale di copertura dei servizi (spese di gestione e – lo si ripete – non creazione di nuovi posti) anche quello a livello regionale del 15 per cento.

Si tratta ovviamente di un obiettivo minimo, in ambito locale, che, in ogni caso, non modifica l'obiettivo nazionale, che resta quello del 33 per cento per la copertura dei servizi: ciò poiché ci sono aree del Paese che – evidentemente – sono partite da una condizione di tale ritardo, da non poter essere sicuramente colmato anche dopo i rilevanti investimenti del PNRR e di quelli, ulteriori, messi a disposizione dal Ministero.

Va chiarito, dunque, che la previsione inserita nel Piano strutturale di bilancio non determina riduzione degli investimenti e nemmeno del traguardo previsto dal PNRR, al punto che stiamo continuando a investire in nuove strutture.

Ricordo, infatti, che il Ministero ha avviato un nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Si tratta di un investimento a cui si è attribuito un valore strategico per la qualità del sistema scolastico, e non solo. L'obiettivo è ampliare un servizio fondamentale per ridurre le disparità dei punti di partenza, migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie.

Il citato decreto, oltre ad accertare e mobilitare le risorse disponibili, definisce i criteri di riparto delle stesse tra i comuni, tenendo conto dei dati ISTAT relativi all'attuale copertura del servizio nella fascia 0-2 anni, alla popolazione residente e al numero dei bambini nella fascia di età 0-2 anni. I criteri descritti hanno consentito di individuare un elenco di comuni beneficiari, in modo tale – anche in questo caso – da favorire quelli con i maggiori divari.

Infine, aggiungo che il Ministro ha recentemente firmato un nuovo decreto per finanziare ulteriori 64 interventi, nell'ambito del PNRR, per un importo pari a 40,8 milioni di euro, di cui il 55 per cento è destinato ai comuni delle regioni del Mezzogiorno.

Grazie agli investimenti in corso, anche a valere su risorse nazionali, i posti già sinora autorizzati consentono non solo a raggiungere il 33 per cento di copertura nazionale, ma ci avvicineranno sempre

più al 45 per cento di copertura, obiettivo previsto per il 2030, e al traguardo finale del PNRR.

In conclusione, si ribadisce che non solo non sono previsti tagli agli obiettivi

PNRR sugli asili nido ma questo Governo ha assicurato un impegno costante per continuare ad investire, anche con risorse nazionali aggiuntive a quello del PNRR, su questo settore strategico.

ALLEGATO 3

5-03084 Cangiano: Sulle modalità di attuazione del nuovo piano mense per il 2024 previsto nel PNRR nelle regioni del Sud d'Italia e iniziative per garantire migliori condizioni di inclusione e coesione sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

la scuola costituisce un importante presidio soprattutto nei contesti più fragili e un'apertura prolungata delle scuole rappresenta una decisa modalità di contrasto all'abbandono, alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

Per tale ragione, abbiamo rivolto particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture per le mense per favorire un ampliamento del tempo scuola, ritenuto anche dalla letteratura rilevante strumento fondamentale per combattere la dispersione e per dare a tutti le stesse opportunità di crescita sociale e culturale.

Pertanto, abbiamo avviato un piano per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense con un investimento pari a complessivi 515 milioni di euro che ci consentirà di colmare un divario infrastrutturale in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Al riguardo, evidenzio che il suddetto Piano è andato proprio nella direzione auspicata dall'interrogante, con un totale di 890 interventi con una percentuale del 63,11 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno e, pertanto, il nuovo piano mense garantisce a queste regioni la stessa possibilità successo formativo rispetto ad altre realtà territoriali, riducendo il *gap* infrastrutturale e consentendo alle scuole di attivare progetti e attività anche in orario pomeridiano per contribuire al potenziamento delle com-

petenze e al contrasto alla dispersione scolastica.

Sempre nell'ottica di rendere la scuola un luogo aperto, parte integrante della comunità, in grado di realizzare attività di formazione e aggregazione e di essere punto di riferimento fondamentale per le famiglie che nei periodi di sospensione delle lezioni non possono contare su altre esperienze e opportunità di crescita e di socialità per i propri figli, abbiamo realizzato il « Piano Estate » da 400 milioni di euro al quale hanno aderito n. 4.526 istituzioni scolastiche per progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, nonché l'inclusione di studenti con fragilità, e attività ricreative, sportive, ludiche, teatrali e, più in generale, iniziative per valorizzare i talenti degli studenti e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la relazionalità, l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo consentendo l'apertura delle scuole anche oltre l'orario scolastico.

Sono stati circa 37 mila i moduli formativi realizzati, di cui oltre il 40 per cento nelle regioni del Mezzogiorno, garantendo nel periodo estivo supporto a oltre 700 mila studenti.

Onorevoli, quanto fin qui illustrato dimostra che il nostro obiettivo rimane la formazione e lo sviluppo armonico e integrale dei nostri giovani.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Antonio Carcaterra, Direttore del dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale dell'università degli studi di Roma La Sapienza, Matteo Landoni, Ricercatore in storia economica presso il dipartimento di economia e management dell'università degli studi di Brescia, Marco Lovera, Direttore del dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali (DAER) del politecnico di Milano, Roberto Battiston, Ordinario di fisica sperimentale presso l'università degli studi di Trento, e di rappresentanti dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 recante Disposizioni in materia di economia dello spazio	87
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 novembre 2024.

Audizione informale di Antonio Carcaterra, Direttore del dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale dell'università degli studi di Roma La Sapienza, Matteo Landoni, Ricercatore in storia economica presso il dipartimento di economia e management dell'università degli studi di Brescia, Marco Lovera,

Direttore del dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali (DAER) del politecnico di Milano, Roberto Battiston, Ordinario di fisica sperimentale presso l'università degli studi di Trento, e di rappresentanti dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 recante Disposizioni in materia di economia dello spazio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda che il parere sul provvedimento in oggetto sarà espresso nella seduta

odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea nella medesima giornata.

Fa presente, dunque, che il provvedimento in esame, approvato dal Senato con poche modifiche rispetto al testo originario del Governo, prevede misure volte a tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario dagli episodi di violenza, purtroppo sempre più frequenti, compiuti nei loro confronti e delle strutture in cui svolgono la propria attività. Esso rappresenta, quindi, una risposta concreta a un fenomeno assolutamente deprecabile, in un'ottica preventiva e di deterrenza.

In tale direzione, l'articolo 1 introduce un nuovo comma nell'articolo 635 del codice penale, con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con

violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

L'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. L'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, ribadisce l'esigenza di intervenire risolutamente a difesa degli operatori sanitari, richiamando il grave episodio verificatosi in Calabria nella giornata precedente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco FURFARO (PD-IDP), concordando sulla necessità di intervenire per contrastare il ripetersi di aggressioni nei confronti del personale sanitario, precisa come questo gravissimo fenomeno debba essere inquadrato all'interno di un contesto più ampio, caratterizzato dalle difficili condizioni in cui lo stesso personale si trova ad operare. Ricorda come quest'aspetto sia emerso chiaramente nel corso della indagine conoscitiva sulla medicina di emergenza-urgenza svolta dalla Commissione. Evidenzia l'importanza di schierarsi sempre al fianco degli operatori sanitari, rilevando

che tale posizione non può essere data per scontata, posto che, passata la fase dell'emergenza pandemica, non sembra riscontrarsi una sensibilità uniforme al riguardo.

Preannuncia l'astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal presidente in quanto ritiene che, accanto a misure di carattere penalistico, come quelle in discussione, occorrerebbe agire sul piano della prevenzione. Al riguardo, evidenzia come l'aggressione subita nella giornata di ieri dal primario del pronto soccorso di Lamezia Terme dimostri che episodi di questo genere continuino a ripetersi nonostante la vigenza del provvedimento all'esame della Commissione.

Marianna RICCIARDI (M5S), nel ricordare che gli operatori sanitari subiscono aggressioni di carattere non solo fisico ma anche verbale, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, rilevando che, accanto al pur necessario inasprimento delle pene, servono anche misure per prevenire l'insorgere dei fenomeni violenti.

Segnala, in proposito, che il Movimento 5 Stelle ha presentato presso la Commissione competente in sede referente emendamenti volti a potenziare la formazione del personale sanitario per quanto riguarda la corretta informazione nei confronti dei pazienti e dei loro familiari e a introdurre figure dedicate alla prevenzione e alla gestione dei conflitti nelle strutture sanitarie, rilevando che purtroppo tali proposte non sono state accolte dalla maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia, persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela degli animali, anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo IX-*bis* del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al «sentimento per gli animali»: in tal modo, oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi. L'articolo 2 interviene sull'articolo 544-*quater* c.p., che punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, inasprendo la pena pecuniaria.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 544-*quinqüies* c.p., che disciplina il divieto di combattimenti tra animali, prevedendo un aumento delle pene. L'articolo 5 introduce nel codice penale l'articolo 544-*septies*, che prevede circostanze aggravanti per i reati contro gli animali previsti da una serie di articoli dello stesso codice, mentre il successivo articolo 6 dispone inasprimenti di pena o aumento delle sanzioni pecuniarie.

L'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. L'articolo 9 introduce il divieto di abbattimento degli animali o di alienazione degli stessi a terzi nel corso delle indagini o durante il dibattimento, volti ad accer-

tare la sussistenza di un reato nei confronti di animali.

L'articolo 10 introduce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

L'articolo 10-*bis* reca modifiche alla legge n. 201 del 2010, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia, prevedendo anche in questo caso inasprimenti delle pene e aumento delle sanzioni, intervenendo, tra l'altro, sull'articolo 4 della predetta legge, che reca disposizioni per contrastare il traffico illecito di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie.

L'articolo 10-*ter* introduce il divieto per il proprietario o il detentore di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impediscano il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.

L'articolo 10-*quater* modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 134 del 2022, che disciplina le sanzioni per il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia che non provvedano, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo, all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della Banca dati nazionale, prevedendo che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non sia dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione, nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata.

L'articolo 11 reca una pluralità di disposizioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di pre-

venzione e contrasto ai reati in danno di animali. L'articolo 12 stabilisce il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando strutture già esistenti, e istituisce un contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, a carico di allevatori e importatori di animali.

L'articolo 13 rende doveroso e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

L'articolo 14 inasprisce le pene e aumenta le sanzioni per i reati previsti dagli articoli 727-*bis* (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, del codice penale).

Segnala, infine, che l'articolo 15 modifica l'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, recante norme riguardanti il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce, con riferimento a determinati animali.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

C. 2088 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, per quanto concerne le disposizioni del provvedimento in oggetto che afferiscono, in qualche misura, a materie che rientrano nelle competenze della XII Commissione, richiama l'articolo 2, recante disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, regolamentata secondo il principio della programmazione dei flussi sulla base del fabbisogno del mercato. Pertanto, l'ammissione in Italia per motivi di lavoro avviene a seguito di una richiesta di assunzione presentata dal datore di lavoro nell'ambito di un numero massimo di accessi fissato annualmente. In particolare, viene stabilito che, in via sperimentale, siano ammessi fuori dalle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 i lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

L'articolo 5 dispone misure in materia di permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo che le vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Viene, inoltre, introdotto il nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità.

Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Viene quindi abrogato il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.

L'articolo 6 reca misure di assistenza per i lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali. È riconosciuta ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere am-

messi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza – elaborati sulla base delle « linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura » – recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti aderenti a tale progetto.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione. In via preliminare, è introdotto l'obbligo per il migrante di cooperare all'accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali.

L'ispezione autoritativa è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro in

attesa di rimpatrio o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera o nel caso di minore straniero non accompagnato. L'ispezione così prevista è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Essa consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche o digitali in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione. L'interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso, entro quarantotto ore, all'autorità giudiziaria competente – individuata nel giudice di pace ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni – affinché l'ispezione ottenga, nelle successive quarantotto ore, la convalida, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2128 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria »;

espresso particolare apprezzamento per il provvedimento in esame, in quanto volto a garantire ai professionisti che operano in ambito sanitario di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza, attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza nei loro confronti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	94
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli. C. 2112-ter Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 19.45.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sul provvedimento in esame.

In particolare, segnala che l'articolo 1 sostituisce la rubrica del Titolo IX-bis, del Libro II, del codice penale « *Dei delitti contro il sentimento per gli animali* » con la seguente « *Dei delitti contro gli animali* », in modo da rendere oggetto di tutela penale direttamente gli animali e non più l'uomo, in relazione ai sentimenti che prova per gli animali.

Rimarca che l'articolo 2 interviene sull'articolo 544-*quater* codice penale che punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione in commento inasprisce la pena pecuniaria portando la multa da 3.000 a 15.000 euro ad un minimo di 15.000 fino a un massimo di 30.000 euro.

Ricorda che l'articolo 3 interviene sull'articolo 544-*quinqües* codice penale che disciplina il divieto di combattimenti non autorizzati tra animali, inasprendo la pena della reclusione per chiunque li promuova e li organizzi, ed estendendo la stessa pena, attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei sud-

detti combattimenti, anche a chiunque vi partecipa a qualsiasi titolo.

Segnala che l'articolo 4, che prevedeva l'estensione della confisca degli animali, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

Avverte che l'articolo 5 introduce, nel titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, l'articolo 544-*septies*, che prevede l'aggravante della pena nel caso in cui i delitti previsti dal codice penale agli articoli 544-*bis* (uccisione di animali), 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) siano commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali o con la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 6, comma 1, innalza la pena prevista dall'articolo 544-*bis* codice penale (Uccisione di animali) che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Al comma 2, interviene sull'articolo 544-*ter* codice penale (Maltrattamento di animali), innalzando la pena attualmente prevista ed estendendo l'aggravante della morte dell'animale anche nell'ipotesi di somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e di sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali). Di particolare interesse per la XIII Commissione risulta la nuova formulazione del comma 3 che sostituisce l'articolo 638 codice penale (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*). Nel dettaglio, si introduce la punizione con la reclusione da un anno a quattro anni, di chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Il comma 4, infine, modifica l'articolo 727 codice penale, innalzando l'importo minimo della contravvenzione in caso di abbandono di animali.

Avverte che l'articolo 7 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che l'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale

relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1, attribuiscono la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali, mentre la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 260-*bis*, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca. Il comma 2 dell'articolo 8, dispone che coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui alla legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) sono soggetti alle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal Libro I del codice delle leggi antimafia. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di abitudine presunta dalla legge di abitudine ritenuta dal giudice.

Segnala che l'articolo 9 aggiunge un ultimo comma all'articolo 544-*sexies* codice penale, in base al quale è disposto il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento per l'accertamento dei seguenti reati: uccisione di animali (articolo 544-*bis* codice penale); maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* codice penale); spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (articolo 544-*quater* codice penale); divieto di combattimento tra animali (articolo 544-*quinquies* codice penale); uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 codice penale); traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, legge n. 201 del 2010)

Evidenzia che l'articolo 10 introduce un nuovo articolo (25-*undevicies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Di particolare interesse per la XIII Commis-

sione, la previsione di cui al comma 2-*bis*, che specifica che le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali.

Ricorda che l'articolo 10-*bis* reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia. In primo luogo viene modificato l'articolo 4 della citata legge, in materia di traffico illecito di animali da compagnia, con un inasprimento della cornice sanzionatoria; evidenzia altresì che l'articolo 10-*ter* vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

Segnala che l'articolo 10-*quater* reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 relativamente alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

Rimarca che l'articolo 11 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali.

Ricorda che l'articolo 12 stabilisce, al comma 1, il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territo-

rio, strutture già esistenti. Viene previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto, tra gli altri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano determinate – a cadenza annuale –, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, istituito dall'articolo 8-*bis*. Di particolare interesse per la XIII Commissione, quanto disposto al comma 2, che definisce i soggetti cui l'istituendo contributo è posto a carico, vale a dire: allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, riproduzione, consumo domestico privato, vendita diretta o mediata di animali vivi, compresa la fornitura a scopi di sperimentazione; importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, vale a dire faune selvatiche protette; chi cattura e detiene fauna selvatica, compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

Ricorda che l'articolo 13, composto di un solo comma, rende obbligatorio e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

Di particolare interesse per la XIII Commissione, si segnala, infine, l'articolo 14, al comma 1, che interviene sul primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale, relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. In particolare, si inasprisce la cornice sanzionatoria prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro, in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro. Il comma 2 interviene sull'articolo 733-*bis* del codice penale, relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni: si prevede infatti l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

L'articolo 15, infine, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie *Felis catus*, ovvero gatto domestico.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, con condizione (*vedi allegato*).

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, stigmatizza alcune modifiche introdotte durante l'esame in sede referente.

In particolare, ritiene che le pene previste nei riguardi di chi compie azioni criminali, in particolare se legate ad organizzazioni criminali, nei riguardi degli animali siano troppo basse. Ritiene che debba essere ampliato lo spettro di attività delle guardie zoofile, in particolare laddove tali attività siano poste a presidio della salute degli animali.

Lamenta che nel corso dell'esame in sede referente sia stata espunta la possibilità di ricorrere alle attività di agenti sotto copertura per contrastare comportamenti criminali nei riguardi degli animali. Esprime, a nome del proprio gruppo, una posizione di astensione sulla proposta di parere.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, nel ringraziare la collega Cherchi per il suo appassionato intervento, ricorda, tuttavia, le ridotte possibilità di intervento sul merito della proposta di legge in esame da parte di codesta Commissione, dal momento che quest'ultima si è espressa esclusivamente in sede consultiva.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto e dopo aver ricordato che il testo all'esame in sede consultiva della XIII Commissione risulta profondamente modificato dopo l'esame in sede referente da parte della II Commissione, esprime la posizione di astensione del proprio gruppo, rinviando le eventuali

proposte di modifica all'esame in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere, con condizione, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 19.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 19.55.

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.

C. 2112-ter Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge riproduce il contenuto dell'articolo 83 del disegno di legge n. 2112-*bis*, a seguito dello stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024.

Chiede al relatore, onorevole Davide Bergamini, di introdurre la discussione.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento reca « Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli ».

In particolare, la disposizione interviene sul comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.

Ricorda che le modifiche normative operate al comma 1, lettere *a)* e *b)* rispetto al vigente comma 703 mirano a: alla lettera *a)*, ricondurre in capo al solo Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (prima Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) e non più anche al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (prima Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la competenza ad emanare il suddetto decreto; indicare in modo innovativo gli specifici fattori di svantaggio, prevedendo che la minore produttività sia riferita alla media nazionale e non alle sole zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche faccia riferimento non più a quelle a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale ma a quelle a diversa destinazione o di aree protette, mentre il riferimento alla carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria viene sostituito da quello relativo alla carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura; inserire un ulteriore periodo nel quale si specifica che nel decreto di cui al comma 703, primo periodo, vengano stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Ricorda, al riguardo, che il comma 12, dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, stabilisce che con riferimento ai

terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua – equiparazione aggiunta dal comma 702 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 – non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

Infine, alla lettera *b)* dello stesso comma 1 dell'articolo 83 del disegno di legge in esame aggiunge al comma 703, l'ulteriore comma 703-bis il quale precisa che la suddetta deroga prevista dal sopra citato articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, non si applica alle ipotesi di particelle fondiari site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle fondiari limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.05.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo, come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che il provvedimento apporta talune modifiche alla disciplina in materia di reati contro gli animali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

vengano soppresse le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), negli articoli 10-ter e 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20 alle 20.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 101

Comunicazioni del Presidente 101

ALLEGATO (Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 17 e 18 novembre, per l'elezione del presidente e del consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria nonché del sindaco e del consiglio comunale di 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, procede a dar conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 17 e 18 novembre, per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna nonché dei sindaci e dei consigli comunali di 5 comuni sciolti – Sparanise (CE); Mojo Alcantara (ME); Cosoleto (RC); Anzio e Nettuno (RM) – ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'elenco delle candidature in vio-

lazione del codice di autoregolamentazione sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO

Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 17 e 18 novembre, per l'elezione del presidente e del consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria nonché del sindaco e del consiglio comunale di 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali delle Regioni Umbria ed Emilia Romagna nonché dei sindaci e dei consigli comunali di 5 comuni sciolti – Sparanise (CE); Mojo Alcantara (ME); Cosoleto (RC); Anzio e Nettuno (RM) – ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, risultano in violazione del codice di autoregolamentazione:

la candidatura di SAMARAS Lucia, candidata al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna per la lista « RIFORMISTI – EMILIA ROMAGNA FUTURA – DE PASCALE PRESIDENTE ». Nei confronti della predetta candidata, risulta emesso in data 6 giugno 2024 dal GUP del Tribunale di Modena il decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 216 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di ALEMANNO Nicola, candidato al Consiglio regionale dell'Umbria per la lista « PARTITO POPOLARE EUROPEO – FORZA ITALIA BERLUSCONI ». Nei confronti del predetto candidato, è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Spoleto, in data 20 gennaio 2022, il decreto che dispone il giudizio per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319, 321 del codice penale) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-bis del codice penale) La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di GALLO Massimo, candidato al Consiglio regionale dell'Umbria

per la lista « ALTERNATIVA RIFORMISTA PER RIZZO PRESIDENTE ». Nei confronti del predetto candidato, risulta emesso in data 24 novembre 2021 dal GUP del Tribunale di Roma il decreto che dispone il giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione;

la candidatura di DE LUCA Giovanni, candidato al comune di Nettuno per la lista « NOI MODERATI- MAGGIORE SINDACO ». Nei confronti del predetto candidato è stato emesso, in data 11 luglio 2024, il decreto che dispone il giudizio immediato per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319, 321 del codice penale). La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione.

Limitatamente ai 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) risultano altresì in violazione del codice di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c):

per il Comune di Cosoleto: la candidatura di SCARCELLA Domenico, candidato al consiglio per la lista « LISTA CIVICA COSOLETO PUNTO A CAPO », già assessore del comune sciolto;

per il Comune di Sparanise: DI MAIO Gaetano e MANDARA Immacolata Patrizia, candidati al consiglio per la lista « LISTA CIVICA SPARANISE IN MOVIMENTO », già assessori del comune sciolto.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	104
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	104

AUDIZIONI

Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ),

Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Bruno FRATTASI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato Bruno Frattasi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 novembre 2024.

La seduta comincia alle 17.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 17.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione della presidente e della direttrice della Società cooperativa sociale «Il filo di Arianna», Barbara Patetta e Daniela Eronia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
Audizione del professor Anton Giulio Lana e dell'avvocato Mario Melillo, presidente e segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Audizione della presidente della Fondazione Finanza Etica, Teresa Masciopinto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

AUDIZIONI

*Martedì 12 novembre 2024. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione della presidente e della direttrice della Società cooperativa sociale «Il filo di Arianna», Barbara Patetta e Daniela Eronia.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniela ERONIA, *direttrice della Società cooperativa sociale «Il filo di Arianna»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Anna BILLOTTI (M5S) e Cecilia D'ELIA (PD-IDP), nonché Martina SEMENZATO, *presidente*.

Daniela ERONIA, *direttrice della Società cooperativa sociale «Il filo di Arianna»*,

risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.50 riprende alle 10.

Audizione del professor Anton Giulio Lana e dell'avvocato Mario Melillo, presidente e segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Anton Giulio LANA, *presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani*, e Mario MELILLO, *segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Cecilia D'ELIA (PD-IDP) e la deputata Stefania ASCARI (M5S), nonché Martina SEMENZATO, *presidente*.

Anton Giulio LANA, *presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani*, e Mario MELILLO, *segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 11.20.

Audizione della presidente della Fondazione Finanza Etica, Teresa Masciopinto.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Teresa MASCIOPINTO, *presidente della Fondazione Finanza Etica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Teresa MASCIOPINTO, *presidente della Fondazione Finanza Etica*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 107

Audizione di Cristoforo Maresca, allievo ufficiale di macchina sulla nave «Agip Abruzzo» all'epoca del disastro (*Svolgimento e conclusione*) 107

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 108

Comunicazioni del Presidente 108

AUDIZIONI

Martedì 12 novembre 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Non è invece attivata, sulla base di quanto deliberato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 1° ottobre 2024, la trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso né quella in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda inoltre che qualora l'auditò dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la seduta verrà sospesa e riconvocata in presenza.

Audizione di Cristoforo Maresca, allievo ufficiale di macchina sulla nave «Agip Abruzzo» all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di Cristoforo Maresca, *allievo ufficiale di macchina sulla nave «Agip Abruzzo» all'epoca del disastro*.

Cristoforo MARESCA, *allievo ufficiale di macchina sulla nave «Agip Abruzzo» all'epoca del disastro* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Matteo MAURI (PD-IDP), ai quali risponde Cristoforo MARESCA, *allievo ufficiale di macchina sulla nave «Agip Abruzzo» all'epoca del disastro*.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'auditò per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 novembre 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che, attraverso una mail del 7 novembre, l'avvocato Simone Marconi, della direzione Affari Legali e Negoziati Commerciali – Assistenza Legale Penale HSE- di Eni S.p.a. –, ha reso noto che il suo ufficio sta operando ogni opportuno approfondimento di ricerca, alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione.

Comunica altresì che Snam S.p.a. ha inviato nei giorni scorsi il *file* Excel che riporta l'indice di tutti i documenti presenti presso l'archivio Snam di Mortara,

gestito da FDM Services. Tale *file* è ora sottoposto all'esame dei consulenti della Commissione e degli ispettori del nucleo della Guardia di finanza. Il *file*, classificato come riservato, è peraltro a disposizione dei commissari presso l'archivio della Commissione.

Comunica, infine, che l'emittente Telegranducato ha rappresentato di non essere più nella disponibilità dei video girati dopo il disastro, in quanto gli stessi sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Firenze e sono adesso custoditi dalla procura di Firenze. Essi verranno quindi trasmessi insieme all'informativa della Guardia di finanza, nell'ambito dell'ultima inchiesta condotta dalla procura di Firenze.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	109
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti della SItI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica)	109
Audizione di rappresentanti del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia)	110
Sui lavori della Commissione	110

Martedì 12 novembre 2024. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono: per la SItI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica), il vicepresidente Enrico Di Rosa; per il SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), il segretario nazionale Vincenzo Annunziata.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della SItI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

La deputata BUONGUERRIERI (FDI) preannuncia il proprio intendimento di intervenire, al termine delle audizioni, su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.

Il dottor Enrico DI ROSA, vice presidente della SItI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il senatore PATUANELLI (M5S) e i deputati Simona LOIZZO (LEGA), Alfonso COLUCCI (M5S) e Alice BUONGUERRIERI (FDI), nonché il presidente LISEI (FdI).

Il PRESIDENTE, in riferimento all'intervento testé svolto dal deputato Colucci, fa rilevare che le domande vanno rivolte esclusivamente al soggetto audito e non anche ad altri commissari o al Presidente della Commissione.

Replica agli intervenuti il dottor DI ROSA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione della SItI. Dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.10.

Audizione di rappresentanti del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Vincenzo ANNUNZIATA, segretario nazionale del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il senatore ZULLO (FdI) e il presidente LISEI (FdI).

Risponde ai quesiti il dottor ANNUNZIATA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

La deputata BUONGUERRIERI (FDI), in relazione a un articolo di stampa pubblicato nella giornata di ieri, sottolinea la necessità di svolgere approfondimenti sull'operato del commissario *pro tempore* per l'emergenza COVID-19, dottor Domenico Arcuri. Risulta, infatti, che per una pre-

sunta svista della struttura commissariale la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono stati condannati dal Tribunale civile di Roma a un ingente risarcimento danni, per la illegittima risoluzione di un contratto di fornitura di dispositivi di protezione individuale. Chiede che vengano acquisiti gli atti e i documenti dei procedimenti, sia in sede civile che penale, relativi all'attività della struttura commissariale. Auspica, altresì, passando ad altra tematica, approfondimenti sulla libertà di trattamento sanitario in relazione alle terapie per il COVID-19. Osserva che i commissari del Gruppo Movimento 5 Stelle si sono allontanati nel corso delle audizioni, malgrado il suo precedente annuncio di un intervento al termine della seduta.

Il deputato FILINI (FDI) concorda sull'opportunità di fare luce sull'operato della struttura commissariale, tenuto conto anche delle ingenti risorse messe a disposizione della stessa e dell'entità del risarcimento cui sono stati condannati la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute. Domanda che, in aggiunta alle acquisizioni richieste dalla precedente oratrice, si programmino le audizioni del commissario *pro tempore* Arcuri e della impresa attrice nel citato procedimento civile dinanzi al Tribunale di Roma.

Il senatore ZULLO (FdI), nell'associarsi alle richieste di approfondimento testé formulate, nota che sarebbe opportuno indagare non solo sugli sperperi di risorse ma anche sulla perdita di tempo nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale, eventualmente riconducibili all'operato della struttura commissariale.

Il PRESIDENTE comunica che la richiesta di acquisizione, per quanto attiene ai procedimenti penali a carico del commissario Arcuri ed eventualmente dei componenti della struttura commissariale, è già stata trasmessa alla competente autorità giudiziaria. Provvederà quanto prima alla richiesta di acquisizione anche relativamente agli atti e ai documenti del menzio-

nato procedimento civile. Saggiunge che saranno domandati anche gli atti e i documenti relativi all'attività della struttura commissariale, nonché quelli concernenti i protocolli e le raccomandazioni sulle terapie per il COVID-19, ai soggetti pubblici o privati in possesso degli stessi.

Osserva che sui temi in questione la Commissione ha il potere-dovere di svolgere approfondimenti, in base alle previsioni della propria legge istitutiva, e che sulle richieste di audizione – tra cui quella del commissario Arcuri, che peraltro era già stata avanzata in precedenza – sarà

chiamato a pronunciarsi l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Non ritiene opportuno esprimere proprie valutazioni sulla rilevata assenza dei commissari del Movimento 5 Stelle in questa fase finale della seduta, pur sottolineando che gli stessi hanno finora partecipato assiduamente ai lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria (C. 2128 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XXIII Circoscrizione (Calabria), Collegio uninominale n. 2	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Emendamenti C. 2128, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	36
------------------------------------	----

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	50

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Audizione, in videoconferenza, di Laura Cozzi, direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	61

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato « Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia <i>Indirect Fire</i> », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce <i>Rocket, Artillery and Mortar</i> per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito. Atto n. 215 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2024, denominato « Addestramento sintetico simulato – Capacità integrata di <i>training</i> distribuito della MM (TDMM) ». Atto n. 219 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre. Atto n. 220 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	70
5-03089 Merola: Dati relativi alla raccolta derivante dal gioco fisico e <i>online</i> e ai conti-gioco	70
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	72

5-03090 Centemero: Rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e valori riferiti alle cripto-attività	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l'inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura .	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-03088 Gebhard: Chiarimenti circa l'imponibilità ad IVA dell'indennità di occupazione temporanea di un terreno ad uso agricolo	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria	80
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	80
5-03083 Caso: Informazioni circa eventuali pressioni esercitate dal Ministero dell'istruzione e del merito per favorire l'adesione alla riforma della filiera tecnologico-professionale e attivare il liceo del <i>made in Italy</i>	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-03082 Manzi: Sulla rimodulazione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) per il servizio di asilo nido contenuta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-03084 Cangiano: Sulle modalità di attuazione del nuovo piano mense per il 2024 previsto nel PNRR nelle regioni del Sud d'Italia e iniziative per garantire migliori condizioni di inclusione e coesione sociale	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Antonio Carcaterra, Direttore del dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale dell'università degli studi di Roma La Sapienza, Matteo Landoni, Ricercatore in storia economica presso il dipartimento di economia e management dell'università degli studi di Brescia, Marco Lovera, Direttore del dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali (DAER) del politecnico di Milano, Roberto Battiston, Ordinario di fisica sperimentale presso l'università degli studi di Trento, e di rappresentanti dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 recante Disposizioni in materia di economia dello spazio	87
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. C. 2128 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	94
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli. C. 2112-ter Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI: Programmazione lavori	100
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Comunicazioni del Presidente	101
ALLEGATO (<i>Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 17 e 18 novembre, per l'elezione del presidente e del consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria nonché del sindaco e del consiglio comunale di 5 comuni sciolti ex articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	104
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	104

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	105
-----------------------------------	-----

Audizione della presidente e della direttrice della Società cooperativa sociale « Il filo di Arianna », Barbara Patetta e Daniela Eronia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
Audizione del professor Anton Giulio Lana e dell'avvocato Mario Melillo, presidente e segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Audizione della presidente della Fondazione Finanza Etica, Teresa Masciopinto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione di Cristoforo Maresca, allievo ufficiale di macchina sulla nave « Agip Abruzzo » all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	108
Comunicazioni del Presidente	108

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	109
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di rappresentanti della SItI (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica)	109
Audizione di rappresentanti del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia)	110
Sui lavori della Commissione	110

